REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI BARI, 12 OTTOBRE 2010 N. **156**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- 1) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di \in 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale \in 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di \in 11,36 oltre IVA (importo totale \in 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2010, n. 2142

L. 9/12/98, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Individuazione dei Comuni - Programmazione - Anno 2009.

Pag. 27811

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2143

Comune di Melpignano (LE) - Lavori di adeguamento recapiti rete fognaria meteorica. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Melpignano (LE).

Pag. 27837

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2144

Comune di Lecce - Attuazione del 9° programma stralcio di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico - Progetto definitivo denominato "Interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico del Comune di Lecce" Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P Soggetto proponente: Comune di Lecce.

Pag. 27844

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2145

CANNOLE (LE) - LL.RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

Pag. 27851

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2146

STATTE (TA) - LL.RR. n.56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

Pag. 27852

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2147

TORITTO (BA) - Variante al P.R.G. per l'individuazione di un'area per attività di produzione di beni e servizi - ex art. 2, DPR n. 447/98. Controllo di compatibilità di cui all'art. 11, comma 7 L.R. 20/2001.

Pag. 27854

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2148

APRICENA (FG) - Varianti al P.R.G. (Art. 2 e 5 delle N.T.A. - Zona D1.11 e art. 11 delle N.T.A.). Approvazione con modifiche e prescrizioni.

Pag. 27858

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2149

Comune di Ortelle (LE) - Variante delle N.T.A. del P.d.F. vigente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2151

D.M. 4 agosto 2010 n. 7407 "Modifiche all'art. 5 del DM 27 novembre 2008 n. 5396 concernente Disposizioni di attuazione dei Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione" Disposizioni regionali.

Pag. 27872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2152

Integrazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 04/08/2010. Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare, ai sensi del D.M. 18 maggio 2001, N. 279 - Deliberazione G.R. n. 2238 del 23 dicembre 2003. Integrazione ed organizzazione Centri Emofilia.

Pag. 27878

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2153

Integrazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 03/03/2010. Procedura movimentazione tra Aziende sanitarie del plasma e plasmaderivati. Revoca delle Deliberazioni di G.R. n. 1790 del 11/11/2002, n. 1059 e n. 1060 del 12 luglio 2006. Distribuzione diretta Fattore VIII di coagulazione (ATC B02BD02 e B02BD03).

Pag. 27879

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2154

Reg. CE n. 854/2004. Procedura di classificazione complementare delle zone acquee di produzione destinate alla molluschicoltura - classificazione zona "A" della Ditta Società Cooperativa SEA & FISH, con sede legale in via Tito Minniti, n. 15 a Manfredonia (Fg).

Pag. 27880

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2155

Art. 1 legge 362 dell'8.11.1991. Revisione pianta organica biennio 2007/08 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL Taranto.

Pag. 27882

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2156

DGR n. 2479/2008 - DGR n. 919/2010. Contratto di Chiusura del Sistema Informativo Sanitario Regionale- Approvazione "Addendum al Contratto di Chiusura Rep. n. 8981/2007 SISR Puglia".

Pag. 27882

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2157

APQ Ricerca Scientifica - I Atto Integrativo: annullamento e contestuale sostituzione interventi con rimodulazione risorse mediante riprogrammazione interna.

Pag. 27900

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2159

Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) - Adozione dello Studio di fattibilità "Corridoio Ecologico del Cervaro".

Pag. 27912

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2160

Rettifica alla Delibera n. 1636 del 12.7.2010: "Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2010".

Pag. 27914

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2161

Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione e la COOP estense soc. coop. Ratifica.

Pag. 27920

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2010, n. 2142

L. 9/12/98, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Individuazione dei Comuni - Programmazione - Anno 2009.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio della Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto segue:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/99, sono stati disciplinati il riparto, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.

I fondi ministeriali assegnati annualmente alla Regione Puglia a partire dal 1999, unitamente alla quota di cofinanziamento regionale, sono di seguito riepilogati:

| anno | decreto ministeriale di riparto | fondi ministeriali assegnati | cofinanziamento regionale € | totale fondi a disposizione € |
|------|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1999 | delib. CIPE 30/6/99 e delib.CIPE 15/2/00 | £ 59.680.376.000 € 30.822.341,92 | II | 30.822.341,92 |
| 2000 | delib. CIPE del 4/8/2000 | £ 55.496.000.000 € 28.661.292,07 | // | 28.661.292,07 |
| 2001 | D.M. del 28/9/2001 | £ 51.532.000.000 € 26.614.056,92 | // | 26.614.056,92 |
| 2002 | D.M. n. 2110 del 11/12/2002 | € 21.540.696,00 | // | 21.540.696,00 |
| 2003 | D.M. 1335 del 5/12/2003 | € 21.340.064,59 | // | 21.340.064,59 |
| 2004 | D.M. 568 del 18/11/2004 | € 20.357.604,59 | 15.000.000,00 | 35.357.604,59 |
| 2005 | D.M. del 28/11/2005 | € 20.797.795,25 | 15.000.000,00 | 35.797.795,25 |
| 2006 | D.M. del 10/11/2006 | € 24.768.709,10 | 15.000.000,00 | 39.768.709,10 |
| 2007 | D.M. C2/1060 del 3/9/2007 | € 14.646.758,07 | 15.000.000,00 | 29.646.758,07 |
| 2008 | D.M. del 5/11/2008 | € 13.831.621,84 | 15.000.000,00 | 28.831.621,84 |

Per l'anno 2009 le somme a disposizione della Regione Puglia sono le seguenti:

- euro 11.995.737,76, assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 12965 del 13 novembre 2009, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 411193;
- euro 15.000.000,00, cofinanziamento regionale, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 411192 -residui di stanziamento 2009.

I fondi a disposizione della Regione Puglia per le finalità della L. n. 431/98, art. 11, per l'anno 2009, ammontano pertanto a complessivi euro 26.995.737,76, importo sensibilmente inferiore a quello a disposizione per gli anni precedenti, stante la costante riduzione dei fondi ministeriali annualmente assegnati, a fronte di un fabbisogno comunale sempre più elevato.

Occorre ora procedere al riparto tra i Comuni delle somme a disposizione per l'anno 2009 tenendo conto, analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, dei dati comunali emersi a seguito dei bandi 2008.

All'uopo sono state predisposte delle tabelle, riepilogate nell'allegato A) che è parte integrante del presente provvedimento, che riportano il fabbisogno finanziario di ciascun Comune per l'anno 2008 e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero fabbisogno regionale. Il contributo da attribuire ad ogni Comune sarà pari all'importo ottenuto dalla applicazione della stessa percentuale al totale delle somme da ripartire.

Della somma complessivamente a disposizione della Regione, pari a euro 26.995.737,76, si propone di ripartire con il presente provvedimento la somma di euro 21.657.528,62 e di accantonare la restante somma di euro 5.338.209,14 per premialità nei confronti dei Comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. M. del 7/6/99, concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite.

Il contributo da concedere ai Comuni come premialità potrebbe essere successivamente quantificato dall'Assessorato frazionando l'importo di euro 5.338.209,14 in tre parti: la prima di euro 3.000.000,00, la seconda di euro 2.000.000,00 e la terza di euro 338.209,14.

La prima quota di euro 3.000.000,00 va ripartita calcolando l'incidenza dell'importo messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme comunali messe a disposizione e applicando la stessa incidenza alla somma accantonata di euro 3.000.000,00.

L'importo così ottenuto non dovrà comunque essere superiore al 20% del fabbisogno comunale per l'anno 2008, calcolato in base alla normativa, e dovrà essere contenuto nel 25% dell'importo di euro 3.000.000,00.

La seconda quota di euro 2.000.000,00 va ripartita tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento con una somma pari almeno al 5% dell'importo assegnato con il presente provvedimento, fatta eccezione per i Comuni al di sotto di 5.000 abitanti e per i Comuni in dissesto finanziario accertato. Il contributo da attribuire viene calcolato moltiplicando per 2 (due) l'importo che il Comune mette a disposizione. Qualora tale seconda premialità da attribuire ai Comuni superi l'importo di euro 2.000.000,00, il fattore di moltiplicazione sarà ridotto in misura uguale per ciascun Comune.

La terza quota di euro 338.209,14 va ripartita tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento con una somma pari almeno al 10% dell'importo assegnato con il presente provvedimento. Il contributo da attribuire viene calcolato moltiplicando per 2 (due) l'importo che il Comune mette a disposizione. Qualora tale terza premialità da attribuire ai Comuni superi l'importo di euro 338.209,14, il fattore di moltiplicazione sarà ridotto in misura uguale per ciascun Comune.

In ogni caso la somma complessivamente assegnata, riveniente dal riparto effettuato con il presente provvedimento e dalla quota di premialità, unitamente alla quota comunale di cofinanziamento, non potrà superare il fabbisogno comunale 2008 e 2009. La previsione della premialità mira ad incrementare la disponibilità di risorse finanziarie per meglio rispondere a una domanda sociale di alloggi in locazione particolarmente ampia nella fase attuale e a incentivare il coinvolgimento dei Comuni nel perseguimento di tale obiettivo, compatibilmente con la capacità di spesa degli stessi; essa è stata condivisa con il partenariato.

Con riferimento alla deliberazione di G.R. n. 658 del 15/3/2010:"Patto di stabilità interno 2008 e 2009. Disposizioni della Giunta Regionale per la

conseguente azione amministrativa nell'anno 2010", si chiarisce infine che il presente provvedimento è atto di programmazione e che la spesa prevista ha copertura finanziaria nel bilancio 2010 e sarà impegnata nell'anno 2011.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento è atto di programmazione; la spesa prevista di complessivi euro 26.995.737,76 ha copertura finanziaria nel bilancio 2010 come di seguito specificato e sarà impegnata nell'anno 2011.

- euro 11.995.737,76, assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 12965 del 13 novembre 2009, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 411193-;
- euro 15.000.000,00, cofinanziamento regionale, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 411192 -residui di stanziamento 2009. All'impegno di dette somme dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Politiche Abitative con atto dirigenziale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 -comma IV-lett. a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede:
- Di individuare i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l'anno 2009, nei modi illustrati in narrativa, secondo i seguenti prospetti che riportano le somme finanziarie preliminarmente assegnate, salvo le risultanze dei bandi di concorso, cui sono da aggiungere eventualmente le somme relative alla premialità.

PROVINCIA DI BARI

| 1 | ACQUAVIVA | 121.392,59 |
|----|-----------------|--------------|
| 2 | ADELFIA | 87.214,42 |
| 3 | ALBEROBELLO | 35.132,64 |
| 4 | ALTAMURA | 359.687,06 |
| 5 | BARI | 3.003.505,22 |
| 6 | BINETTO | 4.293,41 |
| 7 | BITETTO | 89.319,06 |
| 8 | BITONTO | 715.566,62 |
| 9 | BITRITTO | 120.405,83 |
| 10 | CAPURSO | 201.087,08 |
| 11 | CASAMASSIMA | 87.200,80 |
| 12 | CASSANO | 57.918,63 |
| 13 | CASTELLANA | 89.177,89 |
| 14 | CELLAMARE | 31.768,24 |
| 15 | CONVERSANO | 146.070,24 |
| 16 | CORATO | 262.840,07 |
| 17 | GIOIA DEL COLLE | 110.873,92 |
| 18 | GIOVINAZZO | 208.702,17 |
| 19 | GRAVINA | 196.170,91 |
| 20 | GRUMO | 83.308,00 |
| 21 | LOCOROTONDO | 20.404,83 |
| 22 | MODUGNO | 431.810,74 |
| 23 | MOLA DI BARI | 280.442,09 |
| 24 | MOLFETTA | 990.147,64 |
| 25 | MONOPOLI | 365.802,26 |
| 26 | NOCI | 80.858,16 |
| 27 | NOICATTARO | 100.455,58 |
| 28 | PALO DEL COLLE | 151.019,14 |
| 29 | POGGIORSINI | 3.011,53 |
| 30 | POLIGNANO | 46.211,83 |
| 31 | PUTIGNANO | 125.254,63 |
| 32 | RUTIGLIANO | 122.239,97 |
| 33 | RUVO DI PUGLIA | 135.217,28 |
| 34 | SAMMICHELE | 20.567,14 |
| 35 | SANNICANDRO | 34.525,95 |
| 36 | SANTERAMO | 93.051,14 |
| | | |

| 37 | TERLIZZI | 321.606,96 |
|----|-----------|------------|
| 38 | TORITTO | 40.431,32 |
| 39 | TRIGGIANO | 366.288,20 |
| 40 | TURI | 37.981,68 |
| 41 | VALENZANO | 181.680,56 |

Totale fondi Provincia di Bari € 9.960.643,46

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

| 1 | ANDRIA | 769.883,38 |
|----|----------------------|--------------|
| 2 | BARLETTA | 1.212.234,45 |
| 3 | BISCEGLIE | 543.963,51 |
| 4 | CANOSA | 109.548,28 |
| 5 | MARGHERITA DI S. | 41.092,71 |
| 6 | MINERVINO | 13.028,29 |
| 7 | SAN FERDINANDO DI P. | 54.389,55 |
| 8 | SPINAZZOLA | 11.277,53 |
| 9 | TRANI | 1.082.718,12 |
| 10 | TRINITAPOLI | 88.694,23 |

Totale fondi Provincia BAT € 3.926.830,07

PROVINCIA DI BRINDISI

| 1 | BRINDISI | 342.523,42 |
|----|------------------------|------------|
| 2 | CAROVIGNO | 27.100,90 |
| 3 | CEGLIE MESSAPICA | 40.706,06 |
| 4 | CELLINO SAN MARCO | 27.800,82 |
| 5 | CISTERNINO | 5.680,98 |
| 6 | ERCHIE | 3.233,19 |
| 7 | FASANO | 134.665,81 |
| 8 | FRANCAVILLA FONTANA | 139.546,46 |
| 9 | LATIANO | 27.844,26 |
| 10 | MESAGNE | 133.215,09 |
| 11 | ORIA | 16.112,72 |
| 12 | OSTUNI | 128.209,13 |
| 13 | SAN DONACI | 9.103,80 |
| 14 | SAN MICHELE S. | 15.149,81 |

| 15 | SAN PANCRAZIO S. | 9.253,80 |
|----|------------------|-----------|
| 16 | SAN PIETRO V. | 50.495,63 |
| 17 | SAN VITO DEI N. | 61.362,45 |
| 18 | TORCHIAROLO | 10.443,62 |
| 19 | TORRE S. SUSANNA | 15.956,73 |
| 20 | VILLA CASTELLI | 8.529,73 |

Totale fondi Provincia di Brindisi € 1.206.934,41

PROVINCIA DI FOGGIA

| 1 | ALBERONA | 695,48 |
|----|-----------------------------|------------|
| 2 | APRICENA | 17.621,53 |
| 3 | ASCOLI SATRIANO | 6.372,53 |
| 4 | BICCARI | 1.226,18 |
| 5 | BOVINO | 4.357,22 |
| 6 | CAGNANO VARANO | 230,21 |
| 7 | CANDELA | 259,09 |
| 8 | CARAPELLE | 22.711,49 |
| 9 | CARPINO | 2.075,20 |
| 10 | CASTELLUCCIO DEI SAURI | 3.210,68 |
| 11 | CASTELLUCCIO VALMAG. | 1.000,74 |
| 12 | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 1.235,00 |
| 13 | CELENZA VALFORTORE | 1.259,90 |
| 14 | CERIGNOLA | 213.634,09 |
| 15 | CHIEUTI | 3.710,85 |
| 16 | DELICETO | 765,61 |
| 17 | FOGGIA | 863.589,03 |
| 18 | ISCHITELLA | 10.240,91 |
| 19 | LESINA | 4.749,10 |
| 20 | LUCERA | 168.698,45 |
| 21 | MANFREDONIA | 558.292,08 |
| 22 | MATTINATA | 36.115,40 |
| 23 | MONTE SANT'ANGELO | 30.731,85 |
| 24 | MOTTA MONTECORVINO | 623,17 |

| ORDONA | 4.694,86 |
|--------------------------|---|
| ORTA NOVA | 71.961,53 |
| PESCHICI | 17.355,84 |
| PIETRA MONTECORVINO | 84,49 |
| POGGIO IMPERIALE | 1.164,39 |
| RIGNANO GARGANICO | 4.430,48 |
| RODI GARGANICO | 40.156,36 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 111.282,32 |
| SAN MARCO IN LAMIS | 77.570,58 |
| SANNICANDRO GARGANICO | 30.985,29 |
| SAN PAOLO DI CIVITATE | 15.931,96 |
| SAN SEVERO | 331.397,65 |
| SERRACAPRIOLA | 5.199,61 |
| STORNARA | 22.155,85 |
| STORNARELLA | 3.798,55 |
| TORREMAGGIORE | 63.757,96 |
| TROIA | 20.943,14 |
| VICO DEL GARGANO | 31.770,98 |
| VIESTE | 74.404,26 |
| ZAPPONETA | 4.508,96 |
| | ORTA NOVA PESCHICI PIETRA MONTECORVINO POGGIO IMPERIALE RIGNANO GARGANICO RODI GARGANICO SAN GIOVANNI ROTONDO SAN MARCO IN LAMIS SANNICANDRO GARGANICO SAN PAOLO DI CIVITATE SAN SEVERO SERRACAPRIOLA STORNARA STORNARA TORREMAGGIORE TROIA VICO DEL GARGANO VIESTE |

Totale fondi Provincia di Foggia € 2.886.960,88

PROVINCIA DI LECCE

| 1 | ACQUARICA | 24.369,54 |
|----|------------------------|-----------|
| 2 | ALESSANO | 3.986,09 |
| 3 | ALEZIO | 18.598,58 |
| 4 | ALLISTE | 2.823,54 |
| 5 | ANDRANO | 550,03 |
| 6 | ARADEO | 10.521,95 |
| 7 | ARNESANO | 10.912,69 |
| 8 | BAGNOLO DEL SALENTO | 503,33 |
| 9 | BOTRUGNO | 279,94 |
| 10 | CALIMERA | 7.336,21 |

| CAMPI SALENTINA | 16.863,48 |
|--------------------------|---|
| CANNOLE | 127,03 |
| CAPRARICA | 1.181,80 |
| CARMIANO | 23.280,14 |
| CARPIGNANO SAL. | 3.666,29 |
| CASARANO | 21.066,17 |
| CASTRI' DI LECCE | 4.451,30 |
| CASTRIGNANO DEI GRECI | 7.092,12 |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 639,98 |
| CAVALLINO | 18.770,93 |
| COLLEPASSO | 3.827,76 |
| COPERTINO | 20.342,33 |
| CORIGLIANO | 9.689,73 |
| CORSANO | 3.240,77 |
| CURSI | 3.068,15 |
| CUTROFIANO | 8.940,71 |
| GAGLIANO DEL CAPO | 2.293,34 |
| GALATINA | 38.889,86 |
| GALATONE | 44.042,91 |
| GALLIPOLI | 190.822,47 |
| GIUGGIANELLO | 1.370,19 |
| GIURDIGNANO | 629,33 |
| GUAGNANO | 8.522,81 |
| LECCE | 357.483,24 |
| LEQUILE | 32.345,16 |
| LEVERANO | 14.067,78 |
| LIZZANELLO | 30.308,21 |
| MAGLIE | 29.083,93 |
| MARTANO | 14.773,34 |
| MARTIGNANO | 480,43 |
| MATINO | 6.093,68 |
| MELENDUGNO | 11.580,73 |
| | CANNOLE CAPRARICA CARMIANO CARPIGNANO SAL. CASARANO CASTRI' DI LECCE CASTRIGNANO DEI GRECI CASTRIGNANO DEL CAPO CAVALLINO COLLEPASSO COPERTINO CORSANO CURSI CUTROFIANO GAGLIANO DEL CAPO GALATINA GALATINA GALATONE GALLIPOLI GIUGGIANELLO GIURDIGNANO CURSI CUTROFIANO CORSANO CURSI CUTROFIANO CURSI CUTROFIANO CURSI CUTROFIANO LUTROFIANO GALATINA GALATONE GALLIPOLI GIUGGIANELLO GIURDIGNANO LECCE LEQUILE LEVERANO LIZZANELLO MAGLIE MARTANO MARTIGNANO MARTIGNANO MARTIGNANO |

| 43 | MELISSANO | 4.590,99 |
|----|------------------------|-----------|
| 44 | MELPIGNANO | 1.661,76 |
| 45 | MIGGIANO | 900,32 |
| 46 | MINERVINO DI LECCE | 220,06 |
| 47 | MONTERONI | 55.889,90 |
| 48 | MONTESANO | 273,38 |
| 49 | MORCIANO DI LEUCA | 1.234,55 |
| 50 | MURO LECCESE | 4.697,66 |
| 51 | NARDO' | 36.105,31 |
| 52 | NEVIANO | 5.188,58 |
| 53 | NOCIGLIA | 30,03 |
| 54 | NOVOLI | 40.943,19 |
| 55 | ORTELLE | 1.296,70 |
| 56 | OTRANTO | 18.632,26 |
| 57 | PARABITA | 6.204,96 |
| 58 | POGGIARDO | 4.706,14 |
| 59 | PORTO CESAREO | 9.203,33 |
| 60 | PRESICCE | 15.314,91 |
| 61 | RACALE | 6.136,78 |
| 62 | RUFFANO | 11.269,87 |
| 63 | SALICE SALENTINO | 11.130,26 |
| 64 | SALVE | 3.344,13 |
| 65 | SANARICA | 321,95 |
| 66 | SAN CASSIANO | 86,07 |
| 67 | SAN CESARIO DI LECCE | 26.313,62 |
| 68 | SAN DONATO DI LECCE | 9.345,78 |
| 69 | SANNICOLA | 8.097,78 |
| 70 | SAN PIETRO IN LAMA | 12.365,74 |
| 71 | SANTA CESAREA TERME | 212,61 |
| 72 | SCORRANO | 19.808,77 |
| 73 | SOGLIANO CAVOUR | 3.532,64 |
| 74 | SOLETO | 5.843,26 |

| 75 | SPECCHIA | 2.446,38 |
|----|-------------------|-----------|
| 76 | SPONGANO | 405,50 |
| 77 | SQUINZANO | 24.803,58 |
| 78 | STERNATIA | 1.951,92 |
| 79 | SUPERSANO | 1.852,04 |
| 80 | SURBO | 26.837,77 |
| 81 | TAURISANO | 9.312,83 |
| 82 | TAVIANO | 33.777,97 |
| 83 | TIGGIANO | 685,63 |
| 84 | TREPUZZI | 62.636,75 |
| 85 | TRICASE | 8.993,23 |
| 86 | TUGLIE | 11.585,36 |
| 87 | UGENTO | 8.271,41 |
| 88 | UGGIANO LA CHIESA | 3.514,79 |
| 89 | VEGLIE | 16.943,03 |
| 90 | VERNOLE | 9.429,35 |
| 91 | ZOLLINO | 1.635,52 |

Totale fondi Provincia di Lecce € 1.558.904,36 PROVINCIA DI TARANTO

| 1 | AVETRANA | 14.003,82 |
|----|----------------|------------|
| 2 | CAROSINO | 8.326,98 |
| 3 | CASTELLANETA | 17.705,59 |
| 4 | CRISPIANO | 34.573,07 |
| 5 | FAGGIANO | 7.210,44 |
| 6 | FRAGAGNANO | 9.174,22 |
| 7 | GINOSA | 37.280,06 |
| 8 | GROTTAGLIE | 156.009,82 |
| 9 | LATERZA | 28.874,63 |
| 10 | LEPORANO | 17.531,57 |
| 11 | LIZZANO | 11.736,38 |
| 12 | MANDURIA | 84.194,68 |
| 13 | MARTINA FRANCA | 226.662,70 |

| 14 | MARUGGIO | 8.343,13 |
|----|--------------------|------------|
| 15 | MASSAFRA | 175.473,50 |
| 16 | MONTEIASI | 8.115,31 |
| 17 | MONTEMESOLA | 11.161,84 |
| 18 | MONTEPARANO | 4.468,74 |
| 19 | MOTTOLA | 85.879,07 |
| 20 | PALAGIANELLO | 16.072,39 |
| 21 | PALAGIANO | 28.120,33 |
| 22 | PULSANO | 31.189,23 |
| 23 | ROCCAFORZATA | 2.430,11 |
| 24 | SAN GIORGIO IONICO | 80.596,10 |
| 25 | SAN MARZANO | 5.902,43 |
| 26 | SAVA | 45.540,55 |
| 27 | STATTE | 33.812,00 |
| 28 | TARANTO | 921.304,40 |
| 29 | TORRICELLA | 5.562,36 |

Totale fondi Provincia di Taranto € 2.117.255,45 TOTALE FONDI ASSEGNATI : € 21.657.528,62

- I fondi innanzi preliminarmente assegnati dovranno essere utilizzati conformemente ai criteri, indirizzi e requisiti previsti dalla normativa e richiamati con le precedenti delibere di Giunta Regionale di localizzazione fondi, nonché a quanto previsto dal presente atto.
- I Comuni provvederanno ad emanare i bandi di concorso, le cui risultanze dovranno essere riportate sulle apposite schede riepilogative fornite dall'Assessorato -allegati B) e C), che sono parte integrante del presente provvedimento.
- Il fabbisogno di ciascun soggetto richiedente deve essere calcolato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99. Pertanto, per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. 7/6/99, art. 1, il reddito di riferimento è l'imponibile complessivo; per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. 7/6/99, il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite di reddito è fissato in euro 14.000,00.

Per la determinazione del reddito di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD 2010, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3 il rigo 11; per il modello Unico 2010 il rigo RN1 del Quadro RN. Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

Non hanno diritto a partecipare al bando e a richiedere il contributo i nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2009 hanno:

- titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile:
- richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998.

I Comuni, nell'ambito dei bandi, fissano le condizioni per la esclusione dalla partecipazione al bando dei suddetti nuclei e soggetti che, sempre relativamente all'anno 2009, hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche sugli alloggi oggetto del presente finanziamento. Si ricorda che sono esclusi dai contributi i nuclei familiari abitanti in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art. 1, e del 30/12/2002, art. 1, comma 2.
- Considerato che le somme attribuite sono inferiori alle necessità, qualora il Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. del 7/6/99, concorra con fondi di proprio bilancio ad incrementare le risorse assegnate dalla Regione, potendo in tal modo stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli, dovrà stanziare, con atti formali, somma congrua e tale da consentire la copertura della maggiore spesa rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale. Per verifica, nel provvedimento di approvazione della graduatoria e di richiesta di erogazione fondi alla Regione, dovrà essere indicata la somma stanziata dal Comune e la somma pari alla maggiore spesa, importi che devono essere coincidenti.
- Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

- Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato e su supporto elettronico, in formato Excel, fermo restando l'invio del formale provvedimento, in originale, di approvazione della graduatoria, nonché della richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.
- La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti il cofinanziamento da parte dei Comuni finalizzato all'ottenimento della premialità, dovrà pervenire alla Regione Servizio Politiche Abitative Via delle Magnolie, 6/8 Modugno, entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2010, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2009.
- I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso, di cui si terrà conto in sede di riparto fondi per l'anno 2010.
- I Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari tempestivamente, immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, e trasmettere rendicontazione analitica a questo Settore nei 60 giorni successivi.

- Di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Abitative di provvedere all'impegno, liquidazione e pagamento dei contributi ai Comuni nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle eventualmente attribuite come premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi e della documentazione trasmessa.
- Di chiarire che le somme innanzi indicate non rappresentano assegnazioni, ma somme a disposizione, per cui le eventuali economie rientrano nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale. In tale modo saranno utilizzate anche eventuali altre economie.
- Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. R. P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

Allegato A

| PROVINCIA DI BARI | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| n. | Comune | fabbisogno comunale anno 2008 | incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale |
| 1 | ACQUAVIVA | 555.051,20 | 0,00560510 |
| 2 | ADELFIA | 398.776,15 | 0,00402698 |
| 3 | ALBEROBELLO | 160.639,24 | 0,00162219 |
| 4 | ALTAMURA | 1.644.620,43 | 0,01660795 |
| 5 | BARI | 13.733.121,29 | 0,13868181 |
| 6 | BINETTO | 19.631,04 | 0,00019824 |
| 7 | BITETTO | 408.399,33 | 0,00412416 |
| 8 | BITONTO | 3.271.831,56 | 0,03304009 |
| 9 | BITRITTO | 550.539,38 | 0,00555954 |
| 10 | CAPURSO | 919.443,48 | 0,00928486 |
| 11 | CASAMASSIMA | 398.713,86 | 0,00402635 |
| 12 | CASSANO | 264.825,12 | 0,00267430 |
| 13 | CASTELLANA | 407.753,85 | 0,00411764 |
| 14 | CELLAMARE | 145.256,00 | 0,00146685 |
| 15 | CONVERSANO | 667.886,43 | 0,00674455 |
| 16 | CORATO | 1.201.800,68 | 0,01213620 |
| 17 | GIOIA DEL COLLE | 506.956,00 | 0,00511942 |
| 18 | GIOVINAZZO | 954.262,42 | 0,00963647 |
| 19 | GRAVINA | 896.964,96 | 0,00905786 |
| 20 | GRUMO | 380.914,58 | 0,00384661 |
| 21 | LOCOROTONDO | 93.298,32 | 0,00094216 |
| 22 | MODUGNO | 1.974.396,20 | 0,01993814 |
| 23 | MOLA DI BARI | 1.282.283,51 | 0,01294894 |
| 24 | MOLFETTA | 4.527.316,11 | 0,04571840 |
| 25 | MONOPOLI | 1.672.581,34 | 0,01689030 |
| 26 | NOCI | 369.712,99 | 0,00373349 |
| 27 | NOICATTARO | 459.319,57 | 0,00463837 |
| 28 | PALO DEL COLLE | 690.514,58 | 0,00697306 |
| 29 | POGGIORSINI | 13.769,80 | 0,00013905 |

| 30 | POLIGNANO | 211.297,35 | 0,00213375 |
|----|----------------|---------------|------------|
| 31 | PUTIGNANO | 572.709,84 | 0,00578342 |
| 32 | RUTIGLIANO | 558.925,71 | 0,00564423 |
| 33 | RUVO DI PUGLIA | 618.262,71 | 0,00624343 |
| 34 | SAMMICHELE | 94.040,47 | 0,00094965 |
| 35 | SANNICANDRO | 157.865,25 | 0,00159418 |
| 36 | SANTERAMO | 425.463,75 | 0,00429648 |
| 37 | TERLIZZI | 1.470.504,30 | 0,01484966 |
| 38 | TORITTO | 184.866,73 | 0,00186685 |
| 39 | TRIGGIANO | 1.674.803,25 | 0,01691274 |
| 40 | TURI | 173.666,09 | 0,00175374 |
| 41 | VALENZANO | 830.709,77 | 0,00838879 |
| | Totale | 45.543.694,64 | |

| | PROVINCIA BAT | | | |
|----|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| n. | Comune | fabbisogno comunale anno 2008 | incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale | |
| 1 | ANDRIA | 3.520.187,62 | 0,03554807 | |
| 2 | BARLETTA | 5.542.778,04 | 0,05597289 | |
| 3 | BISCEGLIE | 2.487.199,54 | 0,02511660 | |
| 4 | CANOSA | 500.894,71 | 0,00505821 | |
| 5 | MARGHERITA DI S. | 187.890,84 | 0,00189739 | |
| 6 | MINERVINO | 59.570,10 | 0,00060156 | |
| 7 | SAN FERDINANDO DI P. | 248.688,87 | 0,00251135 | |
| 8 | SPINAZZOLA | 51.565,00 | 0,00052072 | |
| 9 | TRANI | 4.950.582,13 | 0,04999269 | |
| 10 | TRINITAPOLI | 405.542,38 | 0,00409531 | |
| | Totale | 17.954.899,23 | | |

| | PROVINCIA DI BRINDISI | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| n. | Comune | fabbisogno comunale anno 2008 | incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale | |
| 1 | BRINDISI | 1.566.142,00 | 0,01581544 | |
| 2 | CAROVIGNO | 123.915,19 | 0,00125134 | |
| 3 | CEGLIE MESSAPICA | 186.122,95 | 0,00187953 | |
| 4 | CELLINO SAN MARCO | 127.115,50 | 0,00128366 | |
| 5 | CISTERNINO | 25.975,53 | 0,00026231 | |
| 6 | ERCHIE | 14.783,33 | 0,00014929 | |
| 7 | FASANO | 615.741,21 | 0,00621797 | |
| 8 | FRANCAVILLA FONTANA | 638.057,30 | 0,00644332 | |
| 9 | LATIANO | 127.314,11 | 0,00128566 | |
| 10 | MESAGNE | 609.107,96 | 0,00615098 | |
| 11 | ORIA | 73.673,24 | 0,00074398 | |
| 12 | OSTUNI | 586.218,92 | 0,00591984 | |
| 13 | SAN DONACI | 41.625,88 | 0,00042035 | |
| 14 | SAN MICHELE S. | 69.270,45 | 0,00069952 | |
| 15 | SAN PANCRAZIO S. | 42.311,75 | 0,00042728 | |
| 16 | SAN PIETRO V. | 230.884,44 | 0,00233155 | |
| 17 | SAN VITO DEI N. | 280.571,48 | 0,00283331 | |
| 18 | TORCHIAROLO | 47.752,06 | 0,00048222 | |
| 19 | TORRE S. SUSANNA | 72.959,97 | 0,00073678 | |
| 20 | VILLA CASTELLI | 39.001,04 | 0,00039385 | |
| TOTALE 5.518.544,31 | | | | |

| PROVINCIA DI FOGGIA | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| n. | Comune | fabbisogno comunale anno 2008 | incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale |
| 1 | ALBERONA | 3.180,00 | 0,00003211 |
| 2 | APRICENA | 80.572,08 | 0,00081364 |
| 3 | ASCOLI SATRIANO | 29.137,54 | 0,00029424 |
| 4 | BICCARI | 5.606,56 | 0,00005662 |
| 5 | BOVINO | 19.922,81 | 0,00020119 |
| 6 | CAGNANO VARANO | 1.052,62 | 0,00001063 |
| 7 | CANDELA | 1.184,66 | 0,00001196 |
| 8 | CARAPELLE | 103.845,21 | 0,00104866 |
| 9 | CARPINO | 9.488,55 | 0,00009582 |
| 10 | CASTELLUCCIO DEI SAURI | 14.680,40 | 0,00014825 |
| 11 | CASTELLUCCIO VALMAG. | 4.575,75 | 0,00004621 |
| 12 | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 5.646,88 | 0,00005702 |
| 13 | CELENZA VALFORTORE | 5.760,72 | 0,00005817 |
| 14 | CERIGNOLA | 976.812,99 | 0,00986420 |
| 15 | CHIEUTI | 16.967,38 | 0,00017134 |
| 16 | DELICETO | 3.500,64 | 0,00003535 |
| 17 | FOGGIA | 3.948.644,01 | 0,03987477 |
| 18 | ISCHITELLA | 46.825,16 | 0,00047286 |
| 19 | LESINA | 21.714,60 | 0,00021928 |
| 20 | LUCERA | 771.350,85 | 0,00778937 |
| 21 | MANFREDONIA | 2.552.715,01 | 0,02577820 |
| 22 | MATTINATA | 165.132,77 | 0,00166757 |
| 23 | MONTE SANT'ANGELO | 140.517,22 | 0,00141899 |
| 24 | MOTTA MONTECORVINO | 2.849,36 | 0,00002877 |
| 25 | ORDONA | 21.466,62 | 0,00021678 |
| 26 | ORTA NOVA | 329.034,38 | 0,00332270 |

| 27 | PESCHICI | 79.357,25 | 0,00080138 |
|----|-----------------------|---------------|------------|
| 28 | PIETRA MONTECORVINO | 386,30 | 0,00000390 |
| 29 | POGGIO IMPERIALE | 5.324,00 | 0,00005376 |
| 30 | RIGNANO GARGANICO | 20.257,75 | 0,00020457 |
| 31 | RODI GARGANICO | 183.609,53 | 0,00185415 |
| 32 | SAN GIOVANNI ROTONDO | 508.823,35 | 0,00513827 |
| 33 | SAN MARCO IN LAMIS | 354.681,00 | 0,00358169 |
| 34 | SANNICANDRO GARGANICO | 141.676,03 | 0,00143069 |
| 35 | SAN PAOLO DI CIVITATE | 72.846,74 | 0,00073563 |
| 36 | SAN SEVERO | 1.515.270,94 | 0,01530173 |
| 37 | SERRACAPRIOLA | 23.774,53 | 0,00024008 |
| 38 | STORNARA | 101.304,64 | 0,00102301 |
| 39 | STORNARELLA | 17.368,35 | 0,00017539 |
| 40 | TORREMAGGIORE | 291.524,64 | 0,00294392 |
| 41 | TROIA | 95.759,67 | 0,00096701 |
| 42 | VICO DEL GARGANO | 145.268,52 | 0,00146697 |
| 43 | VIESTE | 340.203,40 | 0,00343549 |
| 44 | ZAPPONETA | 20.616,62 | 0,00020819 |
| | Totale | 13.200.238,03 | |

| | PROVINCIA DI LECCE | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| n. | Comune | fabbisogno comunale anno 2008 | incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale | |
| 1 | ACQUARICA | 111.426,44 | 0,00112522 | |
| 2 | ALESSANO | 18.225,86 | 0,00018405 | |
| 3 | ALEZIO | 85.039,48 | 0,00085876 | |
| 4 | ALLISTE | 12.910,26 | 0,00013037 | |
| 5 | ANDRANO | 2.514,94 | 0,00002540 | |
| 6 | ARADEO | 48.110,20 | 0,00048583 | |
| 7 | ARNESANO | 49.896,80 | 0,00050388 | |
| 8 | BAGNOLO DEL SALENTO | 2.301,39 | 0,00002324 | |
| 9 | BOTRUGNO | 1.280,00 | 0,00001293 | |
| 10 | CALIMERA | 33.543,85 | 0,00033874 | |
| 11 | CAMPI SALENTINA | 77.105,97 | 0,00077864 | |
| 12 | CANNOLE | 580,84 | 0,00000587 | |
| 13 | CAPRARICA | 5.403,60 | 0,00005457 | |
| 14 | CARMIANO | 106.445,31 | 0,00107492 | |
| 15 | CARPIGNANO SAL. | 16.763,63 | 0,00016928 | |
| 16 | CASARANO | 96.322,21 | 0,00097269 | |
| 17 | CASTRI' DI LECCE | 20.352,98 | 0,00020553 | |
| 18 | CASTRIGNANO DEI GRECI | 32.427,74 | 0,00032747 | |
| 19 | CASTRIGNANO DEL CAPO | 2.926,24 | 0,00002955 | |
| 20 | CAVALLINO | 85.827,56 | 0,00086672 | |
| 21 | COLLEPASSO | 17.501,90 | 0,00017674 | |
| 22 | COPERTINO | 93.012,56 | 0,00093927 | |
| 23 | CORIGLIANO | 44.305,00 | 0,00044741 | |
| 24 | CORSANO | 14.817,97 | 0,00014964 | |
| 25 | CURSI | 14.028,70 | 0,00014167 | |
| 26 | CUTROFIANO | 40.880,20 | 0,00041282 | |

| 28 GALATINA 177.818,61 0,001798 29 GALATONE 201.380,23 0,002033 30 GALLIPOLI 872.509,95 0,008810 31 GIUGGIANELLO 6.265,00 0,000063 32 GIURDIGNANO 2.877,52 0,000028 33 GUAGNANO 38.969,40 0,000393 34 LECCE 1.634.543,74 0,016506 35 LEQUILE 147.893,85 0,001493 36 LEVERANO 64.323,04 0,000648 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,00139 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000024 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000064 45 | | | | |
|--|----|--------------------|--------------|------------|
| 29 GALATONE 201.380,23 0,002033 30 GALLIPOLI 872.509,95 0,008810 31 GIUGGIANELLO 6.265,00 0,000063 32 GIURDIGNANO 2.877,52 0,000026 33 GUAGNANO 38.969,40 0,000393 34 LECCE 1.634.543,74 0,016506 35 LEQUILE 147.893,85 0,001493 36 LEVERANO 64.323,04 0,000646 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001395 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,00062 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,00002 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,00053 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,00007 45 MIGGIANO 4.116,60 0,00007 46 | 27 | GAGLIANO DEL CAPO | 10.486,00 | 0,00010589 |
| 30 GALLIPOLI 872.509,95 0,008810 31 GIUGGIANELLO 6.265,00 0,000063 32 GIURDIGNANO 2.877,52 0,000023 33 GUAGNANO 38.969,40 0,000393 34 LECCE 1.634.543,74 0,016506 35 LEQUILE 147.893,85 0,001493 36 LEVERANO 64.323,04 0,000648 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001393 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000022 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000076 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000055 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,00023 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000055 | 28 | GALATINA | 177.818,61 | 0,00179567 |
| 31 GIUGGIANELLO 6.265,00 0,000063 32 GIURDIGNANO 2.877,52 0,000028 33 GUAGNANO 38.969,40 0,000393 34 LECCE 1.634.543,74 0,016506 35 LEQUILE 147.893,85 0,001493 36 LEVERANO 64.323,04 0,000648 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001396 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000022 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,000216 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000046 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERANO 1.250,00 0,000057 4 | 29 | GALATONE | 201.380,23 | 0,00203361 |
| 32 GIURDIGNANO 2.877,52 0,000029 33 GUAGNANO 38.969,40 0,000393 34 LECCE 1.634.543,74 0,016506 35 LEQUILE 147.893,85 0,001493 36 LEVERANO 64.323,04 0,000649 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001342 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000022 41 MATINO 27.862,54 0,00023 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,000214 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000076 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,000057 48 MONTESANO 1.250,00 0,000057 50 | 30 | GALLIPOLI | 872.509,95 | 0,00881091 |
| 33 GUAGNANO 38.969,40 0,000393 34 LECCE 1.634.543,74 0,016506 35 LEQUILE 147.893,85 0,001493 36 LEVERANO 64.323,04 0,000649 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001396 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000028 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,00053 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,00004 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,00001 47 MONTERONI 255.549,00 0,000256 48 MONTESANO 1.250,00 0,000057 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 | 31 | GIUGGIANELLO | 6.265,00 | 0,00006327 |
| 34 LECCE 1.634.543,74 0,016506 35 LEQUILE 147.893,85 0,001493 36 LEVERANO 64.323,04 0,000648 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001398 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000028 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,00004 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 < | 32 | GIURDIGNANO | 2.877,52 | 0,00002906 |
| 35 LEQUILE 147.893,85 0,001493 36 LEVERANO 64.323,04 0,000648 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001395 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000022 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,00053 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,00004 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,00001 47 MONTERONI 255.549,00 0,000256 48 MONTESANO 1.250,00 0,000057 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 < | 33 | GUAGNANO | 38.969,40 | 0,00039353 |
| 36 LEVERANO 64.323,04 0,000649 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001399 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000028 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,00053 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,00004 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,00001 47 MONTERONI 255.549,00 0,0002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000057 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000023 < | 34 | LECCE | 1.634.543,74 | 0,01650619 |
| 37 LIZZANELLO 138.580,20 0,001398 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000022 41 MATINO 27.862,54 0,000283 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,000213 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000043 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,000256 48 MONTESANO 1.250,00 0,000057 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000005 | 35 | LEQUILE | 147.893,85 | 0,00149348 |
| 38 MAGLIE 132.982,34 0,001342 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000028 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,00053 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,00004 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000051 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000051 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000236 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000006 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 </td <td>36</td> <td>LEVERANO</td> <td>64.323,04</td> <td>0,00064956</td> | 36 | LEVERANO | 64.323,04 | 0,00064956 |
| 39 MARTANO 67.549,09 0,000682 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000022 41 MATINO 27.862,54 0,000283 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,000213 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000043 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,00258 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,00023 53 NOCIGLIA 137,31 0,000003 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000059 | 37 | LIZZANELLO | 138.580,20 | 0,00139943 |
| 40 MARTIGNANO 2.196,72 0,000022 41 MATINO 27.862,54 0,00028 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,00021 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,00004 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,00258 48 MONTESANO 1.250,00 0,000057 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 38 | MAGLIE | 132.982,34 | 0,00134290 |
| 41 MATINO 27.862,54 0,000287 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000532 43 MELISSANO 20.991,69 0,000217 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000047 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000238 53 NOCIGLIA 137,31 0,000006 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 39 | MARTANO | 67.549,09 | 0,00068213 |
| 42 MELENDUGNO 52.951,32 0,000534 43 MELISSANO 20.991,69 0,000217 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000047 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 40 | MARTIGNANO | 2.196,72 | 0,00002218 |
| 43 MELISSANO 20.991,69 0,000213 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000043 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000238 53 NOCIGLIA 137,31 0,000006 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 41 | MATINO | 27.862,54 | 0,00028137 |
| 44 MELPIGNANO 7.598,18 0,000076 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000047 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000016 47 MONTERONI 255.549,00 0,002586 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 42 | MELENDUGNO | 52.951,32 | 0,00053472 |
| 45 MIGGIANO 4.116,60 0,000047 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000010 47 MONTERONI 255.549,00 0,002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000050 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 43 | MELISSANO | 20.991,69 | 0,00021198 |
| 46 MINERVINO DI LECCE 1.006,20 0,000010 47 MONTERONI 255.549,00 0,002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,0000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 44 | MELPIGNANO | 7.598,18 | 0,00007673 |
| 47 MONTERONI 255.549,00 0,002580 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,0000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 45 | MIGGIANO | 4.116,60 | 0,00004157 |
| 48 MONTESANO 1.250,00 0,000012 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 46 | MINERVINO DI LECCE | 1.006,20 | 0,00001016 |
| 49 MORCIANO DI LEUCA 5.644,80 0,000057 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 47 | MONTERONI | 255.549,00 | 0,00258062 |
| 50 MURO LECCESE 21.479,42 0,000216 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000236 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 48 | MONTESANO | 1.250,00 | 0,00001262 |
| 51 NARDO' 165.086,64 0,001667 52 NEVIANO 23.724,06 0,000238 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000058 | 49 | MORCIANO DI LEUCA | 5.644,80 | 0,00005700 |
| 52 NEVIANO 23.724,06 0,000239 53 NOCIGLIA 137,31 0,000007 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,0000059 | 50 | MURO LECCESE | 21.479,42 | 0,00021691 |
| 53 NOCIGLIA 137,31 0,000000 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000050 | 51 | NARDO' | 165.086,64 | 0,00166710 |
| 54 NOVOLI 187.207,19 0,001890 55 ORTELLE 5.929,00 0,000059 | 52 | NEVIANO | 23.724,06 | 0,00023957 |
| 55 ORTELLE 5.929,00 0,000059 | 53 | NOCIGLIA | 137,31 | 0,00000139 |
| | 54 | NOVOLI | 187.207,19 | 0,00189048 |
| | 55 | ORTELLE | 5.929,00 | 0,00005987 |
| 56 OTRANTO 85.193,50 0,000860 | 56 | OTRANTO | 85.193,50 | 0,00086031 |

| 57 | PARABITA | 28.371,35 | 0,00028650 |
|----|----------------------|------------|------------|
| 58 | POGGIARDO | 21.518,19 | 0,00021730 |
| 59 | PORTO CESAREO | 42.080,97 | 0,00042495 |
| 60 | PRESICCE | 70.025,34 | 0,00070714 |
| 61 | RACALE | 28.059,61 | 0,00028336 |
| 62 | RUFFANO | 51.529,95 | 0,00052037 |
| 63 | SALICE SALENTINO | 50.891,59 | 0,00051392 |
| 64 | SALVE | 15.290,56 | 0,00015441 |
| 65 | SANARICA | 1.472,08 | 0,00001487 |
| 66 | SAN CASSIANO | 393,54 | 0,00000397 |
| 67 | SAN CESARIO DI LECCE | 120.315,45 | 0,00121499 |
| 68 | SAN DONATO DI LECCE | 42.732,32 | 0,00043153 |
| 69 | SANNICOLA | 37.026,00 | 0,00037390 |
| 70 | SAN PIETRO IN LAMA | 56.540,69 | 0,00057097 |
| 71 | SANTA CESAREA TERME | 972,15 | 0,00000982 |
| 72 | SCORRANO | 90.572,91 | 0,00091464 |
| 73 | SOGLIANO CAVOUR | 16.152,50 | 0,00016311 |
| 74 | SOLETO | 26.717,53 | 0,00026980 |
| 75 | SPECCHIA | 11.185,72 | 0,00011296 |
| 76 | SPONGANO | 1.854,10 | 0,00001872 |
| 77 | SQUINZANO | 113.411,02 | 0,00114526 |
| 78 | STERNATIA | 8.924,88 | 0,00009013 |
| 79 | SUPERSANO | 8.468,18 | 0,00008551 |
| 80 | SURBO | 122.712,07 | 0,00123919 |
| 81 | TAURISANO | 42.581,65 | 0,00043000 |
| 82 | TAVIANO | 154.445,22 | 0,00155964 |
| 83 | TIGGIANO | 3.134,96 | 0,00003166 |
| 84 | TREPUZZI | 286.398,06 | 0,00289215 |
| 85 | TRICASE | 41.120,32 | 0,00041525 |
| 86 | TUGLIE | 52.972,47 | 0,00053493 |
| 87 | UGENTO | 37.819,91 | 0,00038192 |

| | Totale | 7.127.879,28 | |
|----|-------------------|--------------|------------|
| 91 | ZOLLINO | 7.478,18 | 0,00007552 |
| 90 | VERNOLE | 43.114,43 | 0,00043538 |
| 89 | VEGLIE | 77.469,69 | 0,00078232 |
| 88 | UGGIANO LA CHIESA | 16.070,92 | 0,00016229 |

| PROVINCIA DI TARANTO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| n. | Comune | fabbisogno comunale anno 2008 | incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale | | | | | | | | | | |
| 1 | AVETRANA | 64.030,57 | 0,00064660 | | | | | | | | | | |
| 2 | CAROSINO | 38.074,00 | 0,00038448 | | | | | | | | | | |
| 3 | CASTELLANETA | 80.956,40 | 0,00081753 | | | | | | | | | | |
| 4 | CRISPIANO | 158.080,67 | 0,00159635 | | | | | | | | | | |
| 5 | FAGGIANO | 32.968,74 | 0,00033293 | | | | | | | | | | |
| 6 | FRAGAGNANO | 41.947,87 | 0,00042360 | | | | | | | | | | |
| 7 | GINOSA | 170.458,02 | 0,00172134 | | | | | | | | | | |
| 8 | GROTTAGLIE | 713.333,80 | 0,00720349 | | | | | | | | | | |
| 9 | LATERZA | 132.025,32 | 0,00133324 | | | | | | | | | | |
| 10 | LEPORANO | 80.160,74 | 0,00080949 | | | | | | | | | | |
| 11 | LIZZANO | 53.663,02 | 0,00054191 | | | | | | | | | | |
| 12 | MANDURIA | 384.968,79 | 0,00388755 | | | | | | | | | | |
| 13 | MARTINA FRANCA | 1.036.384,55 | 0,01046577 | | | | | | | | | | |
| 14 | MARUGGIO | 38.147,84 | 0,00038523 | | | | | | | | | | |
| 15 | MASSAFRA | 802.328,82 | 0,00810219 | | | | | | | | | | |
| 16 | MONTEIASI | 37.106,14 | 0,00037471 | | | | | | | | | | |
| 17 | MONTEMESOLA | 51.036,00 | 0,00051538 | | | | | | | | | | |
| 18 | MONTEPARANO | 20.432,70 | 0,00020634 | | | | | | | | | | |
| 19 | MOTTOLA | 392.670,43 | 0,00396532 | | | | | | | | | | |
| 20 | PALAGIANELLO | 73.488,85 | 0,00074212 | | | | | | | | | | |
| 21 | PALAGIANO | 128.576,40 | 0,00129841 | | | | | | | | | | |
| 22 | PULSANO | 142.608,52 | 0,00144011 | | | | | | | | | | |
| 23 | ROCCAFORZATA | 11.111,37 | 0,00011221 | | | | | | | | | | |
| 24 | SAN GIORGIO IONICO | 368.514,76 | 0,00372139 | | | | | | | | | | |
| 25 | SAN MARZANO | 26.988,07 | 0,00027253 | | | | | | | | | | |
| 26 | SAVA | 208.228,02 | 0,00210276 | | | | | | | | | | |
| 27 | STATTE | 154.600,79 | 0,00156121 | | | | | | | | | | |
| 28 | TARANTO | 4.212.539,74 | 0,04253968 | | | | | | | | | | |
| 29 | TORRICELLA | 25.433,15 | 0,00025683 | | | | | | | | | | |
| | totale | 9.680.864,09 | | | | | | | | | | | |

| A Second N - N progressivo | ALLEGATO B Richiedenti fascia a) OGROME E NOME COGNOME E NOME | INDIRIZZO | A Lavoratore Autonomo | M Reddito Misto | A Su/No Ascensore A Si/No Ascensore A Si/No Riscaldamento A Si/No Riscaldamento | Si No Ascensore | | 00 | ATI/98-art. 11 - Anno 2009- NTIVO RISULTANZE BANDO COM finanziamento regionale finanziamento a carico del comune Contratto n. data n. data 1.1 - 1.2 2 2 1.0 litrasescantacinquenni 1.2 1.4 1.5 16 1.7 17 16 1.7 17 16 1.7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | 98- art. 1. ULTANZE anno 1 TANZE anno a carifor carifo | A a a o o o o o o o o o o o o o o o o o | D | L. n. 431/98- art. 11 - Anno 2009- ILOGATIVO RISULTANZE BANDO COMUNALE DEL finanziamento regionale finanziamento a carico del comune Contratto Contratto Contratto Contratto Contratto Deboiszza sociale A Libilia s carico Contratto Deboiszza sociale Contratto Con | Reddito omplessivo | Canone annuo | Mesi di Ginazzione | Incide nza cano ne reddito 22 22 | Si/No % Maggiorazioni & debol. sociale | Eabbisogno Calcolo contributo max concedible nei limiti del D.M. 7/6699 art.1 e 2 in ragione del periodo di locazione £ 24 24 | Contributo attribuito a seguito determinazioni e/o riduzioni comunali | |
|------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|--|----|--|--|---|--|--|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Γ | - | | | | | | | | | | Π | | Π | | Г | Γ | Π | Π | | | | П | ٦ | 7 | | 乛 | 7 | 一 | | | | П | | П | 7 | Т |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|---|---|----------|----------|-----------|----------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|--------------|
| | Contributo attribuito | | | a seguito | determinazioni e/o | riduzioni comunali | | ₩ | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fabbisogno | Calcolo contributo max | concedibile nei limiti del | D.M. 7/6/99 art.1 e 2 | in ragione | del periodo | di locazione | e | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t | e)i | azion socia | aggior lodəl. | SM D | 25% | | | oN/iS | 24 | | Г | T | Г | T | Г | T | T | Г | T | | Г | П | T | ┪ | | 7 | | | | | П | П | | | | Ť |
| ľ | | | Incidenza | canone | reddito | | | % | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ľ | | | Mesi | ġ | locazione | | | ċ | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ī | | | Canone | anuno | | | | € | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reddito | convenzionale | annuo | complessivo | art.2 punto f) | legge n.54/84 | | ě | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ľ | Reddito | imponibile | annno | complessivo | | | | ě | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ť |
| ľ | | Debolezza sociale ir | | ə | eciso unale | tro d | re alf | indica dal ba | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ı | fami | Debole | | IIIIIE | enbui | วยน | | Ultrasi Handi | _ | | L | _ | L | _ | L | L | _ | L | | - | | Н | | \dashv | | \dashv | 4 | | _ | | Н | Н | | | 4 | + |
| | Nucleo familiare | | | | | | | N. tota | _ | \vdash | - | \vdash | Н | - | \dashv | \dashv | \dashv | \dashv | \dashv | | H | Н | Н | H | \dashv | \dashv | + |
| | ż | | | | | | | N. altr | 14 | | | L | L | L | L | L | L | L | L | | | d | | ╛ | | ╛ | ╛ | ╛ | | | | d | | | ╛ | 士 |
| ļ | | L | | | | ooin | so e i | ilgiì .M | 13 | | Ĺ | Ĺ | L | Ĺ | L | L | Ĺ | L | L | Ĺ | L | Ц | 4 | | | 4 | | 4 | | Ц | Ц | Ц | | Ц | _ | + |
| | ıtto | Registrazione | data | | | | | | 12 | | | | | | | L | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | 1 |
| | Contratto | Regis | Ċ. | | | | . IOGII | 01///0 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| L | | | 86/19 | £₽.n. | ıto L. | | | oN/iS | | | | | | | | L | | | | | | | | | | \exists | | | | | | | | | | 1 |
| Ĺ | | | | 0 | | | | oN/iS | Н | | | | | Ĺ | | Ĺ | Ĺ | | Ĺ | | | Д | | | | \Box | | \Box | | | | Д | | \prod | | Ţ |
| ļ | _ | | | | | | | oN/iS | Н | Ц | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | Ц | 4 | | | 4 | | 4 | | Ц | Ц | Ц | | Ц | 4 | 4 |
| | Alloggio | | bw | svia | bjeza | | | 9muM Super | Н | L | | L | | L | | | L | | L | | L | Н | | \dashv | | \dashv | \dashv | \Box | 4 | | | Н | Н | | 4 | + |
| ŀ | ∢ | | | | | A ofit | DbeAc | W | 4 5 | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | + |
| ŀ | | | omo | | | | Сачо | | Ц | | | | | | | | | | | | | Ц | | \Box | | | _ | | | | | | | | | \downarrow |
| | INDIRIZZO | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COGNOME E NOME | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ovi | ress | orog | N. I | | | - | | | | Ĺ | | | | | Ĺ | Ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO C

Richiedenti fascia b) DM 7/6/99 Art.1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2143

Comune di Melpignano (LE) - Lavori di adeguamento recapiti rete fognaria meteorica. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Melpignano (LE).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di **MELPIGNANO** (**LE**) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Palmariggi (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 relativamente al progetto di adeguamento degli impianti di depurazione e dei sistemi di collettamento delle acque piovane.

Con nota comunale n. 4912 del 16.09.2010 acquisita al prot. regionale n. 5354 del 16.09.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di **MELPIGNANO** (**LE**) ha trasmesso la documentazione scrittografica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 31 del 15.09.2010
- A Relazione generale
- B Elenco prezzi
- C Computo metrico estimativo
- D Studio geologico, geotecnico, idrologico, idraulico e sismico
- E Relazione di calcolo strutturale

- F Analisi di sostenibilità ambientale e autorizzazione paesaggistica
- G Quadro economico
- H Piano particellare di esproprio
- I Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Tav. 1 Inquadramento territoriale e paesaggistico
- Tav. 2 Planimetria dell'intervento su base aerofotogrammetria
- Tav. 3 Inquadramento urbanistico dell'intervento
- Tav. 4 Planimetria bacini afferenti tubazioni di progetto
- Tav. 5.1 Area recapito finale Rilievo topografico e fotografico
- Tav. 5.2 Area recapito finale Pianta e sezioni
- Tav. 5.3 Area recapito finale Esecutivi strutturali
- Tav. 6.1 Tubazioni Profili longitudinali
- Tav. 6.2 Tubazioni Sezioni di scavo e particolari costruttivi

Con ulteriore nota, prot. n. 5008 del 22.09.2010, acquisita al protocollo regionale n. 13302 del 22.09.2010, il Comune di Melpignano inviava la D.G.M. n. 131 del 21.09.2010 con la quale l'A.C. deliberava la richiesta di deroga ai sensi del punto 3.1 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. specificando quanto di seguito testualmente riportato:

""RITENUTO

- che è necessario richiedere la deroga per la realizzazione delle opere previste, ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P nonché, ai sensi del punto 3.02 del medesimo art., gli effetti di Autorizzazione Paesaggistica prevista all'art. 5.01 del Piano e pertanto, alla luce del quadro normativo innanzi delineato, possono rassegnarsi le conclusioni che seguono:
 - 1. La zona di intervento si presenta, ormai da tempo, come un contesto altamente compromesso; per di più, l'area individuata ad ospitare la vasca, costituisce già da sé un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali che ha trovato, sostanzialmente, nelle scelte progettuali dell'opera, solo un miglioramento funzionale ed una più razionale integrazione con gli elementi circostanti. È inoltre previsto, proprio al fine della tutela paesaggistica ambientale, il ripristino e la salvaguardia dei muretti a secco esistenti

intorno all'area interessata oltre che la piantumazione di circa nr. 100 arbusti del tipo autoctono.

Alla luce di quanto innanzi, si può tranquillamente asserire che la realizzazione dell'opera
prevista, concretizzata così come ideata e
rappresentata negli elaborati grafici di progetto, non comporterà nessun deturpamento
paesaggistico-ambientale; inoltre, poiché le
operazioni di scavo e di posa in opera delle
tubazioni saranno effettuate in un tempo limitato e razionalizzato secondo quanto previsto
dal cronoprogramma, anche "l'alterazione
del paesaggio" in fase di esecuzione dell'opera, dovuta appunto alla presenza delle
recinzioni delle aree di cantiere e dei mezzi di
lavoro, sarà limitata ad un arco temporale
brevissimo.

Conseguentemente si può affermare che le opere previste sono compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi interessati.

- 2. Considerando che l'obiettivo definitivo dell'opera in questione è quello di adempiere a quanto previsto nel Decreto Commissariale n. 74/CD/A del 19.04.2004 ovvero all'obbligo posto dalla vigente normativa di adeguare le tipologie di scarico nei termini prescritti nel D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. evitando le immissioni di acque piovane nella fognatura nera in esercizio, espressamente vietate e, considerando, altresì, che intenzione dell'Amm.ne è quella di contribuire, con interventi adeguati, al superamento dell'emergenza socio economico -ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Puglia, si può tranquillamente affermare che l'intervento previsto in progetto è, a tutti gli effetti, di preminente interesse sia per la popolazione residente che per quella non residente.
- 3. L'opera prevista in progetto, scaturita a seguito di studi idrologici e geologici del suolo e del sottosuolo nonché di calcoli strutturali ha comportato, in una certa maniera, con riferimento alla sua localizzazione, una scelta obbligata. L'individuazione del sito

prescelto è stata, infatti, solo successiva ad una serie di valutazioni quali:

- le dimensioni totali del territorio comunale;
- l'individuazione di aree incolte visto la vocazione, prettamente agricola, dell'intero territorio comunale sul quale si basa, per di più, anche l'economia del paese;
- la superficie che doveva, necessariamente, avere il bacino di smaltimento acque piovane:
- la conformazione naturale del territorio che, proprio nella zona individuata, si palesa come un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali.

Questi i principali motivi che hanno comportano l'esclusione di alternative localizzative "conducendo", il percorso di indagine, alla scelta della localizzazione prescelta.""

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Lavori di adeguamento recapiti rete fognaria meteorica. D.C.C. n. 31 del 15.09.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di MEL-PIGNANO (LE)

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un nuovo recapito finale in sostituzione di quello esistente, che sia conforme alla normativa di settore (D.Lgs n. 152/2006) e alle indicazioni contenute nel Piano Direttore Regionale per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Tali acque devono essere smaltite, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura delle acque di prima pioggia, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Si prevede, quindi, la realizzazione di una vasca di trattamento di grigliatura-dissabbiatura in c.a. delle dimensioni di 11.05x27.30, totalmente interrata per 7.30 metri, posta sul tratto terminale del collettore. La dispersione, in ragione della scarsa permeabilità del terreno, viene affidata essenzialmente a due pozzi anidri del diametro di 800 mm con profondità di circa 40 metri. E' inoltre prevista la realizzazione di un invaso scavato nel terreno al fine di assicurare una laminazione delle portate critiche per poi consentirne la dispersione attraverso i pozzi anidri. Tale invaso ha un dimen-

sione di 39x42 metri e una profondità di 7.80 metri dal piano di campagna.

E' prevista altresì la realizzazione di una recinzione dell'area con rete e paletti in acciaio zincato su cordolo di c.a., salvaguardando, tuttavia, i muretti a secco esistenti.

Il collettore, completamente interrato, con tubazioni in c.a. di 1600 mm di diametro, di collegamento tra il tronco esistente e il nuovo recapito finale, avrà una lunghezza complessiva di 440 metri di cui 364 sulla strada vicinale e 76 metri in sede propria.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile la ddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di

- trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanicovegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi /ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, quali l'A.T.D. "dolina" sottoposta alle disposizioni dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e l'A.T.D. "ciglio di scar-

pata" sottoposta alle disposizioni dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Infine, si rileva che le opere previste ricadono in aree interessate da "beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T/P..

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che per ciò che attiene al collettore, con specifico riferimento al tratto (76 metri) ricadente in zona interessata dalla presenza di ulivi e muretti a secco, sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", pur essendo l'area interessata dalle peculiarità paesaggistiche appena richiamate, da tutelare e salvaguardare ovvero da significative componenti paesaggistiche, l'intervento proposto, costituito da opere completamente interrate, non

configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si rappresenta ulteriormente che la zona di intervento interessata dalla realizzazione dell'invaso e della vasca di raccolta, come sopra rilevato, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") è direttamente interessata dall'area annessa di un "ciglio di scarpata" e dall'area di pertinenza e area annessa di una "dolina", le quali componenti, in riferimento al sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, rappresentano una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, che l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Melpignano nella trasmessa D.G.M. n. 131 del 21.09.2010 sopra richiamata, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P...

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle opere relative al collettore interrato, si ritiene che gli interventi in progetto, pur comportando una sia pure modesta trasformazione fisica del contesto, interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, e costituite da alberi di ulivo e muretti a secco per i quali si prevede comunque la salvaguardia, appaiono fondamentalmente poco invasive in considerazione di opere che saranno del tutto interrate. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano sostanzialmente conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Tuttavia, in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "C" pro-

posti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- la pista indicata nella Tavola n. 2 non sia realizzata;
- siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento, ferme restando, per gli alberi di ulivo presenti, le disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, e, qualora ne ricorrano i presupposti, quelle della L.R. n. 14/07.

Per quanto attiene, invece, all'intervento previsto in zona interessata dalla realizzazione dell'invaso e della vasca di raccolta, ricadente in un ATE classificato "C", nell'area annessa di un "ciglio di scarpata" e nell'area di pertinenza e nell'area annessa di una "dolina", l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Melpignano ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata D.G.M. n. 131 del 21.09.2010, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono la regimazione idraulica delle acque pluviali e il loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini del superamento dell'emergenza socio-economico -ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, intervenendo in aree che costituiscono "già da sé un recapito naturale delle

- acque di scorrimento superficiali che ha trovato, sostanzialmente, nelle scelte progettuali dell'opera, solo un miglioramento funzionale ed una più razionale integrazione con gli elementi circostanti":
- le opere da realizzare sono fondamentalmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) sia ripristinato lo stato della vegetazione ad ultimazione dei lavori di interramento della vasca;
- 2) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 3) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali presenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la creazione di un invaso e della vasca di raccolta dell'acqua e opere annesse, nella zona localizzata a est dell'abitato di Melpignano, nell'area annessa di un "ciglio di scarpata"" e nell'area di pertinenza e nell'area annessa di una "dolina", fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della

conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Melpignano dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Melpignano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni nonché del provvedimento di deroga con prescrizioni, nei termini innanzi precisati, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al **Comune di Melpignano** (**LE**), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, che il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del permesso di costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

DI TRASMETTERE al Comune di **Melpignano** (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio Assetto del Territorio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 4 ottobre 2010, n. 2144

Comune di Lecce - Attuazione del 9° programma stralcio di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico - Progetto definitivo denominato "Interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico del Comune di Lecce" Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P Soggetto proponente: Comune di Lecce.

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE Iter procedurale Dal Comune di **LECCE** è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./Po, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Lecce ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 relativamente al progetto di opere di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico con particolare riferimento al tratto di costa prospiciente la marina di Casalabate.

Con nota comunale n. 0101096 del 04.08.2010 acquisita al prot. regionale n. 3979 del 04.08.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di **LECCE** ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 65 del 19.07.2010
- A1 Relazione generale
- A2 Relazione sugli aspetti morfologici del sistema dunale
- A3 Relazione descrittiva sugli aspetti botanici e faunistici del sistema dunale
- A4 Relazione geologica

- A5 Studio del sistema costiero (LIC)
- B1 Corografia area di intervento
- B2/01 Rilievo plano altimetrico con documentazione fotografica del sistema dunale - stato di fatto
- B2/02 Rilievo plano altimetrico con documentazione fotografica del sistema dunale - stato di fatto
- B2/03 Rilievo plano altimetrico con documentazione fotografica del sistema dunale - stato di fatto
- B2/04 Rilievo plano altimetrico con documentazione fotografica del sistema dunale - stato di fatto
- B3 Planimetria camminamenti e canale di deflusso delle acque
- B4 Planimetria interventi di dismissione del pozzo disperdente
- B5 Planimetria interventi di protezione e sistemazione delle dune
- B6 Sezione trasversale tipo duna di progetto
- B7.1 Planimetria interventi di dismissione del pozzo disperdente
- B7.2 Vasca di trattamento acque di pioggia
- B7.3 Particolari costruttivi cunicolo di fogna bianca
- B8 Particolari interventi per realizzazione camminamenti e canale deflusso acque
- B9 Particolari interventi protezione dune
- B9.1 Particolari interventi protezione dune
- B9.2 Particolari della sistemazione delle dune
- B10 Profilo longitudinale camminamenti
- B11 Profilo longitudinale canale drenante
- C1 Elenco prezzi
- C2 Computo metrico
- C3 Quadro tecnico economico
- C4 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- G1 Ubicazione dei punti delle indagini geognostiche e idrogeologiche
- G2 Carta geolitologica di dettaglio
- G3 Carta delle isofreatiche della falda superficiale
- G4 Sezioni idrogeologiche
- G5 Carta degli elementi di rischio
- P.U.T.T./P.: Ambiti Territoriali Estesi

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Attuazione del 9° programma stralcio di interventi urgenti per la riduzione del

rischio idrogeologico - Progetto definitivo denominato "Interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico del Comune di Lecce." D.C.C. n. 65 del 19.07.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di LECCE

Il progetto proposto è finalizzato al consolidamento delle aree a rischio idrogeologico del Comune di Lecce, con riguardo al ripristino e alla salvaguardia delle dune, le cui criticità sono principalmente connesse alla fruizione veicolare e pedonale per l'accesso alla balneazione. Gli interventi, quindi, mirano essenzialmente a ridurre l'impatto attuale e potenziale dovuto alla fruizione balneare e, contestualmente, ad elevare la qualità dei luoghi pubblici di accesso alle spiagge. In particolare, le azioni previste riguardano un tratto di litorale della marina di Casalabate dove il fenomeno erosivo ha innescato un processo di degrado del sistema dunale causato dal continuo attraversamento dell'habitat.

Il progetto prevede, in generale, due tipologie di interventi:

- interventi di riqualificazione delle aree a ridosso dell'abitato con sbarramento della viabilità urbana e degli accessi incontrollati sul cordone retro-dunale con realizzazione di un canale a cielo aperto di convogliamento e sbarramento delle acque meteoriche, creazione di accessi pedonali al mare mediante strutture in legno movibili per il raggiungimento della spiaggia;
- interventi di riqualificazione ambientale dei sistemi dunali che riguardano ambiti interessati da complessi e diffusi problemi di degrado e di erosione che manifestano prioritarie esigenze di recupero, di rinaturalizzazione e rimozione delle cause di criticità. Sono quindi previsti interventi di ingegneria naturalistica unitamente alla rinaturalizzazione con specie autoctone.

Nello specifico, si prevede di realizzare:

- una staccionata in legno (altezza pari a 90 cm), da porre in alcuni tratti del perimetro delle dune, al fine di delimitare fisicamente il territorio che si intende proteggere, fungendo da dissuasore;
- passerelle in legno, collocate sia parallelamente alla linea di costa, a ridosso dell'abitato, sia in attraversamento del cordone dunale, laddove pos-

- sibile, al fine di garantire comunque la fruibilità della spiaggia, facendo fronte alla problematica del calpestìo. Le passerelle sono collocate ad un'altezza pari a 90 cm dal suolo per consentire i movimenti di particelle sabbiose ed eventuale transito della fauna locale;
- canale drenante, localizzato lungo le passerelle prospicienti le edificazioni esistenti parallelamente alla linea di costa, finalizzato alla raccolta delle portate d'acqua meteorica provenienti dalle strade vicine. Nello specifico, tale canale ha lo scopo di captare le acque provenienti dal cordone dunale e dai vari passaggi di accesso alla spiaggia e allontanarle verso il canale di scarico a mare delle acque meteoriche, nonché drenare le acqua di falda più superficiali;
- canale di scarico delle acque meteoriche, da realizzare all'interno dell'abitato, sulla via della Conchiglia con sfocio a mare;
- collettore di fognatura pluviale (con trattamento di grigliatura e dissabbiatura), all'interno dell'abitato, che partendo dall'incrocio tra via Trepuzzi e via della Conchiglia, raccolga le acque piovane per poi convogliarle verso il canale drenante;
- salvaguardia e tutela del cordone dunale tramite stabilizzazione al piede della duna, sia sul lato mare che sul lato monte al fine di contrastare e bloccare lo scivolamento verso mare delle sabbie.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "B - valore rilevante" e in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesisticoambientali del territorio regionale. Va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
- Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema "assetto geologicogeomorfologico ed idrogeologico" le direttive di
 tutela prescrivono che "va perseguita la tutela
 delle componenti geologiche, geomorfologiche e
 idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art.
 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del
 territorio regionale" prescrivendo altresì che "le
 previsioni insediative ed i progetti delle opere di
 trasformazione del territorio devono mantenere
 l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare
 l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema "copertura botanicovegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del pae-

saggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi /ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: le aree d'intervento ricadono, nella "zona litoranea" (identificata nell'art. 3.07.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) formata da una fascia di profondità costante di 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo. Si ricorda, infine, che per le "aree litoranee" (comprensive delle zone adlitoranee e delle zone litoranee) valgono i regimi di tutela di cui all'art. 3.07.3 e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.07.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale

- *e colturale:* l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: le aree d'intervento non risultano interessate da particolari beni storicoculturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè gli interventi interferiscono, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e da Decreti Galasso, nonchè da vincolo idrogeologico.

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta preliminarmente che parte delle opere, con riferimento al collettore di fognatura pluviale e annessi interventi, da realizzare lungo la via della Conchiglia, ricadono all'interno dei cosiddetti "territori costruiti" essendo le aree d'intervento tipizzate dal vigente strumento urbanistico come "zone B22 - residenziali di ristrutturazione negli insediamenti costieri e rurali", nei quali (art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) non trovano applicazione le norme contenute nel Piano regionale di cui al Titolo III e Titolo III.

Si rappresenta ulteriormente che le zone di intervento localizzate al di fuori dei territori costruiti come sopra rilevato, ricadono in parte in un A.T.E. "B" e in parte in un A.T.E. "C". In particolare, dagli atti trasmessi, si rileva che nella parte interessata dall'Ambito di valore rilevante "B", le opere previste riguardano la predisposizione di adeguati camminamenti mediante passerelle come descritte in narrativa, localizzate a ridosso delle edificazioni (e/o muri di recinzioni) già esistenti oltre che in

alcuni punti di accesso diretto alla spiaggia in attraversamento delle dune.

Nelle aree ricadenti in Ambito "C", oltre ai camminamenti e agli attraversamenti dunali, le opere riguardano anche la predisposizione di un canale drenante e della parte terminale di un canale di scarico delle acque meteoriche proveniente dall'abitato. Inoltre, gli interventi previsti, ad esclusione di quelli ricadenti nei territori costruiti, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") sono direttamente interessati dalla "zona litoranea" (identificata nell'art. 3.07.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), che, con riferimento al sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Lecce negli atti trasmessi, non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P...

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle opere localizzate in A.T.E. "B" e contestualmente in "zona litoranea", si ritiene che gli interventi in progetto, non invasivi, comportino sostanzialmente un diverso utilizzo del territorio che, non interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano di fatto l'inserimento di strutture movibili e precarie localizzate in modo da non compromettere e alterare il litorale, e finalizzate alla regolazione dell'accesso alle spiagge, garantendo, per quanto desumibile dagli atti, la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero prevedendone l'implementazione. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "B" in cui le opere ricadono.

Per quanto attiene al complesso di interventi ricadenti in un A.T.E. classificato "C" e, contestualmente in "zona litoranea", fermo restando quanto sopra rappresentato per le opere movibili e precarie, si ritiene che gli interventi relativi al convogliamento delle acque meteoriche, comportino lievi modificazioni dell'assetto geomorfologico finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle connotazioni botanico-vegetazionali, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi. Si ritiene, quindi, che gli interventi relativi a tali aree, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Premesso quanto sopra, in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "B" e in una A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene, pertanto, di poter esprimere parere favorevole ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di garantire un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento, è necessario che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione:

- 1) Il canale drenante sia coperto con passerelle in legno per tutta la sua lunghezza, fatti salvi eventuali impedimenti di carattere tecnico da verificare in sede di autorizzazione paesaggistica;
- i movimenti di materia per la creazione delle opere di convogliamento delle acque meteoriche siano ridotti al minimo necessario;
- l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 4) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali presenti, assicurando la conservazione e

l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;

5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "B" e in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Lecce dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e della competente Soprintendenza, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Lecce del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nei termini innanzi precisati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale

così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Lecce (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio con le prescrizioni riportate in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di Lecce (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio Assetto del Territorio;

DI TRASMETTERE alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici copia autentica del presente provvedimento a cura del Servizio Assetto del Territorio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2145

CANNOLE (LE) - LL.RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

""Con nota prot.3341 del 01/09/10, il Sindaco del Comune di Cannole ha richiesto la nomina del commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale (art.11 della LR 27/07/2001, n.20).

Con la citata nota sono stati rimessi:

- la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 25/08/10, di presa d'atto delle dichiarazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese a verbale da n. 9 consiglieri - compreso il Sindaco - su 12 componenti il Consiglio, con allontanamento dalla seduta di n.7 dei medesimi; è stata inoltre constatata l'impossibilità del Consiglio di deliberare in merito, rinviandosi a seduta in seconda convocazione;
- 2. l'attestazione in data 27/08/10 del Segretario Comunale, di verbalizzazione che la seduta con-

- sigliare di seconda convocazione in pari data 27/08/10 è andata deserta;
- 3. la delibera di Giunta Comunale n.76 del 30/08/10, di richiesta, considerato quanto innanzi, della nomina del commissario ad acta alla Regione.

Peraltro, sulla scorta di accertamenti istruttori operati d'Ufficio, si è rilevato che l'art.24 del locale Statuto (approvato con DCC n.46/1999 ecc.) dispone quanto segue:

- il Consiglio Comunale non può deliberare, se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco o suo sostituto, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale;
- nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno quattro dei consiglieri.

Premesso quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Cannole di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della LR n.20/2001, e constatata l'impossibilità da parte del Consiglio Comunale in carica di procedere all'adozione degli atti di propria competenza a norma dell'art.11 della LR n.20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso da n.9 consiglieri -compreso il Sindacosu 12 componenti il Consiglio, si propone alla Giunta di prendere atto della richiesta del Comune stesso, come innanzi avanzata, e conseguentemente di nominare il commissario ad acta per l'assunzione dei provvedimenti ex art.11 della LR n.20/2001 in ordine al suddetto PUG.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;
- DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di Cannole, giuste delibera di CC n.28 del 25/08/10 e delibera di GC n.76 del 30/08/10 e nota del Sindaco prot.3341 del 01/09/10, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso da n.9 consiglieri -compreso il Sindaco-su 12 componenti, per la nomina del commissario ad acta per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/2001 n.20, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio comunale;
- **DI NOMINARE** di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001, quale "Commissario ad acta" per i provvedimenti di cui innanzi, con invito ad adempiere nei termini tem-

porali stabiliti dall'art.11 della L.r. n.20/2001: Arch. Francesco G. Merafina

- il Comune di Cannole corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Cannole, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2146

STATTE (TA) - LL.RR. n.56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

""Con nota prot.11719 del 30/07/10, il Sindaco del Comune di Statte ha richiesto la nomina del commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale (art.11 della LR 27/07/2001, n.20).

Con la citata nota è stata rimessa la delibera di Consiglio Comunale n.33 del 27/07/10, di presa d'atto delle dichiarazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art.78/co.2° del D.Lgs. n.267/2000, rese a ver-

bale da n.14 consiglieri -compreso il Sindaco-su 21 componenti il Consiglio, con allontanamento dalla seduta dei medesimi; è stata inoltre constatata l'impossibilità del Consiglio di deliberare in merito, demandando al Sindaco la richiesta alla Regione di nomina del commissario ad acta.

Peraltro, sulla scorta di accertamenti istruttori operati d'Ufficio, si è rilevato quanto segue:

- l'art.42 del locale Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con DCC n.5/2003 ecc.), per le deliberazioni in prima convocazione richiede l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
- l'art.44 del medesimo Regolamento non consente, nelle adunanze in seconda convocazione, le deliberazioni su piani e programmi "se non sono presenti almeno undici consiglieri assegnati";
- anche l'art.37 del locale Statuto (approvato con DCC n.27/1994 ecc.) contiene corrispondenti disposizioni, facendo inoltre puntuale riferimento ai "piani regolatori generali e le variazioni agli stessi".

Ciò stante, in ordine al procedimento di formazione del PUG in oggetto, va inoltre riferito che con DGR n.457 del 23/02/10 è stato nominato quale commissario ad acta per gli atti di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale (art.11/co.4° della LR 20/2001), l'Arch. Massimo Evangelista (residente in Lecce).

Detta nomina è stata disposta a seguito delle dichiarazioni di incompatibilità rese da n.7 componenti -compreso il Sindaco in carica-su n.8 componenti complessivi della Giunta, giusta delibera di GC n.279 del 20/11/09 e nota prot.18428 del 25/11/09 del Sindaco.

Con nota in data 03/06/10 il commissario ad acta ha dato comunicazione degli adempimenti operati e fornito copia della propria deliberazione n.1 del 18/05/10, rimessa anche dal Comune di Statte con nota prot.9372 del 17/06/10.

In proposito, il Sindaco del Comune di Statte, con la propria nota prot.11719 del 30/07/10, richiedendo la nomina del commissario ad acta ha inoltre significato quanto segue: "Considerata la positiva esperienza già maturata con l'Arch. M. Evangelista, quale commissario ad acta (...), si auspica

l'estensione dell'incarico allo stesso professionista che, per la già acquisita conoscenza degli atti, potrà certamente completare l'iter amministrativo con maggiore celerità."

Premesso quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Statte di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della LR n.20/2001 e constatata l'impossibilità da parte del Consiglio Comunale in carica di procedere all'adozione degli atti di propria competenza a norma dell'art.11 della LR n.20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG di cui già alla delibera di CA n.1 del 18/05/10, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso da n.14 consiglieri -compreso il Sindaco-su 21 componenti il Consiglio, si propone alla Giunta di prendere atto della richiesta del Comune stesso, come innanzi avanzata, e conseguentemente di nominare il commissario ad acta per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art.11 della LR n.20/2001 in ordine al suddetto PUG, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;
- DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di Statte, giusta delibera di CC n. 33 del 27/07/10 e nota del Sindaco prot. 11719 del 30/07/10, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso da n. 14 consiglieri compreso il Sindaco su 21 componenti, per la nomina del commissario ad acta per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 della LR 27/07/2001 n. 20, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio comunale di cui già alla delibera di CA n. 1 del 18/05/10, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa:
- **DI NOMINARE** di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001, quale "Commissario ad acta" per i provvedimenti di cui innanzi, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dall'art.11 della L.r. n.20/2001:

ARCH. MASSIMO EVANGELISTA (residente in Lecce);

- il Comune di Statte corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Statte, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del pre-

- sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2147

TORITTO (BA) - Variante al P.R.G. per l'individuazione di un'area per attività di produzione di beni e servizi - ex art. 2, DPR n. 447/98. Controllo di compatibilità di cui all'art. 11, comma 7 L.R. 20/2001.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, dott.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'ufficio, di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

Con delibera di C.C. n. 6 del 08.04.2010 il Comune di Toritto ha adottato in via definitiva ai sensi dell'art. 36 della 1.r. n. 22/2006 che definisce il procedimento per l'approvazione delle varianti ai pini urbanistici generali per la localizzazione di aree per insediamenti produttivi ex art. 2 D.P.R. n. 447/98, la variante al P.R.G. vigente per l'individuazione di una nuova area PIP a carattere produttivo di nuovo impianto D2 - Maglia 20 bis.

Preliminarmente si rappresenta quanto segue (come si evince dalla documentazione in atti):

- il Comune di Toritto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 45 del 12/02/2002;
- 2. il suddetto P.R.G. individua la zona D2 (Comparto o. 20) per la realizzazione di infrastrutture e fabbricati destinati ad attività artigianali e commerciali;
- 3. è in fase di attuazione, il Piano Particolareggiato del comparto 20 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/09.2005;
- 4. a seguito di incontri pubblici tra Amministrazione Comunale e organizzazione di categoria e

- emersa l'esigenza di ulteriori aree da destinare alle attività artigianali del territorio, in quanta le aziende sono impossibilitate ad accedere ai lotti del Campano 20, per la già avvenuta completa assegnazione degli stessi ai componenti del Consorzio Sviluppo 2006;
- con nota acquisita al protocollo comunale in data 10/11/08, n. 17429, il Presidente della U.P.S.A. Confartigianato - Centro Comunale di Torino - formalizzava la richiesta di nuove aree da destinare ad attività artigianali-commercialiagricole allegando copia delle domande pervenute al medesimo per complessivi 68 lotti delle medesime caratteristiche di quelli previsti nel Compatto 20 del P.R.G.;
- all'istanza era allegata la nota del 19/09/2008. con cui il Presidente del Consorzio Sviluppo 2006 attesta l'indisponibilità dei lotti dei Compatto 20 per la completa assegnazione dei medesimi ai consorziati:
- 7. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 24/11/2008, preso atto della non disponibilità nel vigente P.R.G. di ulteriori aree da destinare ad attività artigianali e agricole è stato fornito indirizzo al responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata per l'adozione e successiva approvazione di variante allo strumento urbanistico generale finalizzata all'individuazione di nuova area, nelle adiacenze del Comparto 20 del PRG da destinare all'insediamento di attività artigianali e agricole, con facoltà per le stesse della contestuale commercializzazione del prodotto;
- 8. per l'ordinato assetto urbanistico del territorio, e in particolare delle aree destinate ad impianti produttivi, nell'ottica del massimo contenimento dei costi da sostenere per le urbanizzazioni, e considerata l'esigenza di facile e comoda accessibilità la predetta area e stata individuata nelle adiacenze del compatto o. 20 del P.R.G. comunque nel rispetto della complessiva disciplina vincolistica in vigore;
- 9. in data 30.03.2009 la Giunta Comunale con atto n. 37 ha deliberato di:
 - prendere atto della proposta di variante urbanistica redatta dall'ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata con i nove elaborati scritto-grafici allegati;

- proporre al C.C., secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 20/2001, la suddetta variante per i provvedimenti di competenza;
- 10. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/04/2009 è stata adottata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 447/98 e dell'art. 36 della L.R. 22/2006 nel rimando all'art. 11 della L.R. 20/2001, la variante urbanistica redatta dall' ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, per l'individuazione di una nuova area per I'insediamento di attività di produzione di beni e servizi di cui all'art 1. comma 1 bis. DPR 447/98;
- 11. con la predetta delibera di C.C. n. 25/2009 si dava altresì atto che la variante andava sottoposta alla procedura di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 12 del D.Lgs 4/2008, inviando all'ufficio regionale competente il rapporto preliminare redatto dall'ufficio unitamente agli elaborati della variante;
- 12. gli atti tecnici ed amministrativi della variante adottata con Delibera di C.C. n. 25 del 08.04.2009 sono stati pubblicati a termini di legge ed avverso gli stessi, giusta attestazione in atti non sono pervenute osservazioni.

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa con nota comunale prot. n. 7696 del 10.05.2010 e comprende i seguenti elaborati progettuali a firma dell'ing. Nicola Crocitto (Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Toritto):

Tav. A Relazione;

Tav. B Norme Tecniche di attuazione;

Tav. 1 Inquadramento generale;

Tav. 2 Stralcio PRG vigente: individuazione della perimetrazione della zona in ampliamento;

Tav. 3 Perimetrazione del comparto su catastale. Elenco proprietari - Computo delle superfici

Tav. 4.1 Tavola sostitutiva degli strumenti esecuti: destinazioni d'uso delle aree;

Tav. 4.2 Tavola sostitutiva degli strumenti esecutivi: individuazione dei lotti edificatori;

Tav. 4.3 Tavola sostitutiva degli strumenti esecutivi: tipologie insediative;

Tav. 4.4 Tavola sostitutiva degli strumenti esecutivi: planovolumetrico; Nota n. 604 datata 17.12.2009 del Dirigente dell'ufficio VIA e VAS del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

Ciò premesso nel merito del provvedimento comunale si rappresenta quanto segue.

Il PRG del Comune di Toritto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 2002, individua nella zona D2 (comparto n.20) la realizzazione di infrastrutture e fabbricati destinati ad attività artigianali e commerciali. Il piano Particolareggiato del comparto 20, come si evince dalla Relazione in atti, in seguito alla sottoscrizione della convenzione urbanistica tra Comune di Toritto e "Consorzio Sviluppo 2006", è tutt'ora in fase di attuazione ed i lotti dello stesso risultano già assegnati ai consorziati.

Con nota acquisita al protocollo comunale n. 17429 in data 10.11.08 il Presidente della UPSA Confartigianato ha formalizzato la richiesta di nuove aree da destinare ad attività artigianali, agricole e commerciali, allegando copia delle domande pervenute, per complessivi 68 lotti delle medesime caratteristiche di quelli previsti nel comparto 20 del P.R.G.

L'Amministrazione comunale, come rappresentato in premessa, ha individuato, in aderenza alla realizzanda zona artigianale, (Comparto 20 del PRG) la zona in cui inserire la variante, la c.d. "maglia 20 bis", posta a Nord ed a Ovest, progettata estendendo la zona a Nord quasi in adiacenza al raccordo stradale tra la ex S.S. 96 e la S.S. 96 attuale.

Dalla relazione tecnica si evidenzia che la variante proposta prospetta la seguente disciplina:

- destinazione d'uso: D2 -Zona per attività artigianali, agricole e commerciali di nuovo impianto;
- superficie maglia -D2 mq 108.320,00; euro superficie fondiaria mq 62.321,00;
- superficie strade (inclusi marciapiedi e piste ciclabili) mq 22.949,00;
- standard pubblici (10 % sup. tipizzata D2 D.M. 1444/68; standard urbanistici ai sensi dell'art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.) mq 23.050,00;
- Parametri Tecnico-Urbanistici:
- rapporto di copertura massimo 40% del lotto;

- indice ft 2,00 mc/mg;
- volume max realizzabile mc 216.640,00;
- altezza max ml 7,50.

L'intero comparto, come rappresentato nelle Tav. 4.2. "Tavola sostitutiva degli strumenti esecutivi: individuazione lotti edificatori" e Tav. 4.3."Tavola sostitutiva degli strumenti esecutivi: tipologie insediative" è suddiviso in 92 lotti contraddistinti da 6 diverse tipologie:

n. 32 lotti tipo A da 612,00 mq; n. 10 lotti tipo B da 618,80 mq; n. 12 lotti tipo C da 646,00 mq; n.12 lotti tipo D da 636,50 mq; n. 16 lotti tipo E da 567,00 mq; n. 5 lotti tipo F da 1.541,00 mq; n. 4 lotti tipo G da 684,00 mq; n. 1 lotto tipo H da 1.692,00 mq.

Tutto ciò premesso si rileva che, le istanze presentate dagli artigiani e/o imprenditori allegate alla nota del 10/11/2008 del Presidente U.P.S.A. Confartigianato Centro Comunale di Toritto, poste a base della variante in questione, risultano formulate in maniera generica, atteso che nelle stesse è indicata solo la ragione sociale ed il numero dei lotti richiesti senza specificare il tipo di attività produttiva già svolta o che si intende avviare e il relativo numero di addetti, aspetti indispensabili per dimensionare correttamente le aree necessarie a soddisfare i fabbisogni come indicati nella variante solo in termini di lotti.

Conseguentemente, non è giustificabile, in assenza delle dovute motivazioni come innanzi richiamate, il dimensionamento della variante prospettata in atti.

Per quanto attiene poi al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P si rappresenta che l'intervento in progetto, stante la classificazione operata dal PUTT/P, ricade su di un'area classificata "ambito territoriale esteso di tipo E" di valore "normale" e come tale non è soggetta a valutazioni di compatibilità paesaggistica.

Con riferimento, invece, agli aspetti ambientali connessi alla variante in parola, giusto DPR n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., si rileva che con determinazione del Dirigente dell'ufficio programmazione VIA e politiche energetiche/VAS della Regione Puglia n. 604 del 2009 è stato stabilito di "ritenere la variante al PRG del Comune di Toritto per l'ampliamento della zona per attività artigianali e com-

merciali di nuovo impianto D2 - Maglia 20 bis-Autorità procedente Comune di Toritto - Settore 6 Urbanistica ed Edilizia privata, esclusa dalle procedure di V.A.S., indicando nelle premesse dello stesso provvedimento alcune prescrizioni per le mitigazioni dell'impatto sull'ambiente.

In particolare in detta determina si evidenzia che:
- "dall'analisi degli elaborati emerge che l'area è

- "dall'analisi degli elaborati emerge che l'area è caratterizzata prevalentemente da zone agricole (uliveti) con presenza di beni diffusi del paesaggio (muretti a secco e manufatti in pietra). La presenza di elementi di particolare pregio naturalistico, quali ulivi secolari, non è stata trascurata, garantendo la tutela degli stessi secondo le vigenti normative nazionali e regionali";
- qualora il progetto preveda l'espianto di alberi di ulivo, occorre far riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n.144 e alla deliberazione della Giunta Regionale 14.12.1989, n.7310 richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007) la documentazione definita dal DPGR n. 707 del 06.05.2008va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio, che si esprimerà in merito.

In proposito, dagli atti esaminati, si rileva l'assenza di specifici elaborati grafici da cui rilevare, il numero e l'ubicazione degli ulivi monumentali nonchè gli altri beni diffusi nel paesaggio (manufatti in pietra) da tutelare e salvaguardare.

Infine, stante la prossimità dalle aree oggetto di variante agli ambiti individuati nel Piano Assetto Idrogeologico come area a rischio ad alta pericolosità idraulica ed area a rischio R4, si ritiene necessario acquisire il parere della competente Autorità di Bacino della Puglia.

Alla luce di quanto in precedenza rappresentato, si propone alla Giunta Regionale di non attestare, in forza dei rilievi sopra prospettati, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.20/2001, la compatibilità alla stessa l.r. n. 20/2001 della variante al P.R.G. vigente nel Comune di Toritto per l'individuazione di un'area per attività di produzione di beni e servizi - ex art. 2, DPR n.447/98.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art.11 - comma 9° e segg. - della L.r. n. 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale cosìcome puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° -lettera "d)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa edalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;
- DI NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità alla stessa l.r. n. 20/2001 della variante al P.R.G. vigente nel Comune di Toritto per l'individuazione di un'area per attività di produzione di beni e servizi ex art. 2, DPR n.447/98.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R..

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2148

APRICENA (FG) - Varianti al P.R.G. (Art. 2 e 5 delle N.T.A. - Zona D1.11 e art. 11 delle N.T.A.). Approvazione con modifiche e prescrizioni.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Apricena, dotato di PRG approvato con del. di G.R. n. 625 del 22.04.2008, con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2009 ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 la variante al P.R.G. riguardante le seguenti diverse fattispecie:

- Variante grafica della Zona B2 compresa tra viale Papa Giovanni XXIII e la zona PEEP (già Zona 36BR4 del PdF);
- 2) Disciplina delle pertinenze -variante alle N.T.A. del P.R.G.;
- 3) Variante grafica della Zona D1.11 (Coop. Agricola C.A.N.G.A. S.P. 38) e variante normativa all'art. 11 delle N.T.A. del P.R.G.

Per la suddetta variante il Comune ha trasmesso la seguente documentazione:

- Delibera di C.C. n. 32 del 17.06.2009 di adozione della variante al P.R.G.;
- Delibera di C.C. n. 46 del 02.10.2009 di esame delle osservazioni;
- Parere della Soprintendenza nota n° 2534 del 17.12.2008.
- Tav. P0 Relazione Illustrativa Variante;
- Tav. P2 Zonizzazione del Centro Urbano Piano Vigente Scala 1:2.000;
- Tav. P2 Zonizzazione del Centro Urbano Variante Scala 1:2.000;
- Tav. P2 Foglio 2 Vigente;
- Tav. P2 Foglio 2 Variante;
- Tav. P3 Norme Tecniche di Attuazione Variante.

Detta variante, giusta attestazione dell'Ufficio di Protocollo Comunale del 28.09.2009, espressamente richiamata nella narrativa della Del. di C.C. n. 46/09, risulta essere stata regolarmente pubblicata e avverso la stessa, nei tempi e nei modi di legge, non sono state prodotte osservazioni.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazioni n. 9 del 21 aprile 2010 e n. 17 del 10 giugno 2010 dalle quali si rileva quanto segue.

Per quanto riguarda l'argomento di cui al punto 1) sopra riportato, poiché riferito alla evidenziazione di un errore materiale nella campitura grafica della Zona "B2 completamento ad attuazione indiretta" dal Piano si è preceduto alla presa d'atto mediante specifico provvedimento regionale giusta Del. di G.R. n. 459 del 23.02.2010 alla quale si rinvia per ulteriori specifiche notizie.

Per quanto riguarda l'argomento di cui al punto 2), la variante comporta la modifica dei seguenti articoli:

Art. 2 sub Superficie di Piano delle N.T.A. vigenti con l'introduzione del seguente periodo:

"nonché degli interventi pertinenziali (es. tettoie, serre, gazebo ecc.) che non siano significativi in termini di superfici e volumi, ossia che non comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20% del volume dell'edificio principale, non abbiano autonomia funzionale, risultino strutturalmente autonomi rimovibili previo smontaggio e non per demolizione e la cui disciplina di dettaglio è rinviata a specifica regolamentazione comunale."

Art. 5 Centro Storico ("zona A") delle N.T.A. vigenti con l'introduzione del seguente ulteriore comma:

"Gli interventi pertinenziali in centro storico non sono consentiti. Gli stessi potranno essere previsti e disciplinati negli specifici strumenti urbanistici attuativi del centro storico che regolamentino gli interventi di trasformazione."

Nel merito della variante proposta il SUR ha rappresentato quanto segue:

 per quanto riguarda la modifica dell'art. 2: si ritiene di non condividere la stessa poiché caratterizzata da eccessiva genericità in quanto la formulazione adottata rinvia ad ulteriore e separata disciplina; per quanto riguarda la modifica dell'art. 5: si ritiene di condividere la stessa atteso che così operando si perviene ad una migliore tutela del centro storico, ovvero non si consente la realizzazione di superfetazioni ad edifici di carattere storico.

Per quanto riguarda il punto 3), in via preliminare il SUR ha evidenziato che le "Zone D1" sono state inserite nel P.R.G. in fase di controdeduzioni, al fine di regolarizzare la presenza di impianti produttivi esistenti realizzati nel lasso di tempo intercorso tra l'adozione del P.R.G. e la delibera comunale di esame delle prescrizioni regionali.

In particolare dette aree alla attualità sono così disciplinate:

"ART. 11 - Area per insediamenti produttivi esistenti ("Zona D.1")

In questa zona è previsto il completamento delle aree libere di pertinenza dei manufatti edilizi destinati ad attività produttive esistenti, subordinato al rilascio di permessi di costruire singoli regolati dal rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rapporto di copertura (Rc) non superiore al 40%, comprese le superfici coperte preesistenti e con esclusione di silos e volumi tecnici;
- rispetto dei fili stradali esistenti;
- costruzione di cantinato da destinare a deposito;
- costruzione del piano terra da destinare a laboratorio di altezza interna di ml. 4,00 e piano a livello di marciapiede;
- sopraelevazione del solo primo piano per la costruzione di un alloggio di superficie totale netta non superiore a mq. 95 destinato ad abitazione dell'artigiano o del custode e di un ufficio di superficie totale netta non superiore a mq. 30 (in alternativa alla sopraelevazione suddetta è consentito edificare il capannone con altezza massima uguale a ml. 7,00;
- è consentito in secondo piano la copertura a tetto o falde continue e pendenza secondo il regolamento edilizio, oppure la sopraelevazione della gabbia scale con altezza netta di ml. 2,30 per l'accesso al lastrico solare.""

La variante proposta comporta la introduzione al citato art. 11 delle N.T.A. dei seguenti ulteriori commi:

"Art. 11 -Area per insediamenti produttivi esistenti ("Zona D.1")

Omissis

"Salvo quanto stabilito al comma precedente, l'altezza massima dei capannoni è stabilita in mt. 7,00. Per gli ulteriori parametri urbanistici che non siano già disciplinati dal presente articolo si rinvia alle norme per la zona D3.

In alternativa al parametro della superficie coperta, laddove per proprie esigenze produttive è prevista la realizzazione di capannoni di limitata altezza e comunque non superiore a mt. 4,30, l'indice è pari a 2,8 mc/mq."

Considerato che la variante di fatto comporta la proposizione di una disciplina a carattere generale tipica delle "Zone D" di nuovo impianto e che la normativa vigente (art.11 delle N.T.A.), già consente una ampia utilizzazione e/o completamento dei medesimi impianti produttivi esistenti, il SUR ha ritenuto di non condividere quanto proposto, nell'intesa che ulteriori implementazioni e/o ampliamenti degli impianti stessi oltre quelli già assentibili, qualora ulteriormente necessari, debbano essere risolti mediante il ricorso alle procedure ex art. 5 del D.P.R. n. 447/98, laddove si dovranno valutare di volta in volta le esigenze produttive.

Altresì, la variante propone la suddivisione della "Zona D1.11" in due distinte superfici: la prima indicata come "Zona D1.11.1" e la seconda indicata come "Zona D1.11.2".

In proposito il SUR ha rilevato che detta suddivisione può essere riferita esclusivamente ad aspetti catastali e non urbanistici, atteso che la suddivisione urbanistica di fatto comporta un sostanziale raddoppio delle possibili implementazioni già disciplinate dallo originario art.11."""

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 11 del 25/06/2010 si è espresso nei seguenti termini (con l'introduzioni di prescrizioni e modifiche):

"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PAR-ZIALMENTE ALL'ARGOMENTO"

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione SUR n.17 in data 10/06/2010 (allegata), nei limiti e con le prescrizioni e puntua-

lizzazioni di seguito testualmente riportate, modificative e/o integrative rispetto alle proposte comunali e rispetto agli esiti istruttori di cui alla relazione SUR n.17 del 10/06/2010:

a) Zone D1: ai fini del conseguimento, con criteri di generalità validi per tutti gli insediamenti produttivi ricadenti nelle zone omogenee di tipo D1 del PRG approvato, degli obiettivi prospettati dall'Amm.ne Com.le, e precisamente consentire la possibilità di interventi operativi di completamento e di ampliamento delle attività produttive già presenti nell'ambito delle medesime zone e riconosciute dal PRG con l'apposita tipizzazione D1, si prescrive di riformulare il dispositivo normativo proposto dal Comune prevedendo rapporto di copertura massimo pari al 60%, comprensivo delle costruzioni preesistenti, altezza massima dei capannoni pari a mt. 7.00, indice di fabbricabilità fondiario massimo pari a mc/mq.2,80; il lotto minimo d'intervento dovrà essere definito dal Comune, nella fase delle controdeduzioni, sulla base di valutazioni sullo stato di fatto alla data dell'adozione della variante in esame e sui requisiti urbanistico-funzionali della Zona.

Nei termini suddetti si ritiene che la proposta di suddivisione del comparto D1.11 andrà ridefinita ed eventualmente riconfermata.

b) Disciplina delle pertinenze: non si ritengono accoglibili in toto i dispositivi normativi proposti dal Comune, in quanto i cosiddetti "interventi pertinenziali", così come indicati nel dispositivo stesso, si configurano di fatto come volumetria a tutti gli effetti.""".

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, nell'evidenziare che la relazione-parere del CUR alla lett. a) e b) ha rispettivamente esaminato gli argomenti di cui al punto 3) ed al punto 2), sulla base della medesima relazione-parere si propone alla Giunta di approvare la variante al PRG del Comune di Apricena adottata con Deliberazione di C.C. n. 32 del 17/06/2009 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui al predetto parere del CUR.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio

Comunale di Apricena ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett. d) della l.r.7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL-LA L.R. N. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dal Dirigente dell'Ufficio 2° e del Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Apricena adottata con deliberazione di C.C. n.32 del 17/06/2009, in conformità alle risultanze e alle prescrizioni di cui al parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 11 del 25 giugno 2010, qui in toto condiviso;
- DI RICHIEDERE, in esito alle prescrizioni e

modifiche sopra introdotte, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Apricena e ciò ai sensi dell'art.16, comma 11, della L.R. n.56/80;

 DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Apricena, per gli ulteriori adempimenti di competenza; DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO

Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 25/06/2010

COMPONENTI N.21

PRESENTI N.19

PARERE N.11/2010

oggetto: APRICENA (FG) – Varianti al PRG (zona B2; zona D1.11; NTA).

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

VISTE le relazioni istruttorie del SUR n.09 del 21/04/2010 e n.17 del 10/06/2010 (allegate);

UDITI i rappresentanti dell'Amm.ne Com.le di Apricena;

UDITO il relatore, Ing. Carlo FERRANTE;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PARZIALE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo proprie le relazioni SUR n.09 in data 21/04/2010 e n.17 del 10/06/2010 (allegate), nei limiti e con le prescrizioni e puntualizzazioni di seguito testualmente riportate, modificative e/o integrative rispetto alle proposte comunali e rispetto agli esiti istruttori di cui alla relazione SUR n.17 del 10/06/2010:

a) Zone D1: ai fini del conseguimento, con criteri di generalità validi per tutti gli insediamenti produttivi ricadenti nelle zone omogenee di tipo D1 del PRG approvato, degli obiettivi prospettati dall'Amm.ne Com.le, e precisamente consentire la possibilità di interventi operativi di completamento e di ampliamento delle attività produttive già presenti nell'ambito delle medesime zone e riconosciute dal PRG con l'apposita tipizzazione D1, si prescrive di riformulare il dispositivo normativo proposto dal Comune prevedendo rapporto di copertura massimo pari al 60%, comprensivo delle costruzioni preesistenti, altezza massima dei capannoni pari a mt.7,00, indice di fabbricabilità fondiario massimo pari a mc/mq.2,80; il lotto minimo d'intervento dovrà essere definito dal Comune, nella fase delle controdeduzioni, sulla base di valutazioni sullo stato di fatto alla data dell'adozione della variante in esame e sui requisiti urbanistico-funzionali della Zona.

Nei termini suddetti si ritiene che la proposta di suddivisione del comparto D1.11 andrà ridefinita ed eventualmente riconfermata.

b) <u>Disciplina delle pertinenze</u>: non si ritengono accoglibili in toto i dispositivi normativi proposti dal Comune, in quanto i cosiddetti "interventi pertinenziali", così come indicati nel dispositivo stesso, si configurano di fatto come volumetria a tutti gli effetti.

IL SEGRETARIO (Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE (Ing. Carlo FERRANTE)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE

(Prof. Angela BARBANENTE)

REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

Servizio Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 17 del 10 giugno 2010

OGGETTO: COMUNE DI APRICENA (FG).

VARIANTE P.R.G.

DELIBERA C.C. N. 32 DEL 17.06.2009.

Il Comune di Apricena, dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 625 del 22.04.2008, con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2009, lo stesso Comune ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, variante al P.R.G. riguardante le seguenti fattispecie:

- 1) Variante grafica della Zona B2 compresa tra viale Papa Giovanni XXIII e la zona PEEP (già Zona 36BR4 del PdF);
- 2) Disciplina delle pertinenze-variante alle N.T.A. del P.R.G.;
- 3) Variante grafica della Zona D1.11 (Coop. Agricola C.A.N.G.A. S.P. 38) e variante normativa all'art. 11 delle N.T.A. del P.R.G.

Per quanto riguarda l'argomento di cui al punto **1)** poiché riferito alla evidenziazione di un errore materiale nella campitura grafica della Zona "B2 completamento ad attuazione indiretta" dal Piano si è preceduto alla presa d'atto mediante specifico provvedimento regionale giusta Del. di G.R. n. 459 del 23.02.2010.

Per quanto riguarda l'argomento di cui al punto 2), la variante comporta:

A) - la modifica dell'art. 2 delle N.T.A. vigenti mediante la introduzione del seguente periodo:

"Art. 2 - Parametri edilizi ed indici urbanistici

I parametri edilizi e gli indici urbanistici sui quali si basano le presenti norme, conformemente a quanto previsto nella Delibera G.R. n. 6320/89 sono i seguenti:

| | 155 | |
|--|-----|--|
| | | |

| - Supe | <u>rficie di Piano</u> | | | | | | |
|--------|------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|---------|
| La | superficie | di | piano | (Sp) | è | rappresentata | dalla |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | nonch | é degli |
| | • | • | | • | , | e non siano signific | |
| | • | | | • | | realizzazione di un | |
| | | | | | | e, non abbiano aut | |
| | • | | | | • | evio smontaggio e i | • |
| demoi | lizione e la cu | i discipli | ina di detta | glio è rinv | viata a s | specifica regolamen | tazione |
| comu | nale." | | | | | | |

B) - la modifica dell'art. 5 delle stesse N.T.A. mediante la introduzione del seguente ulteriore comma:

"Art. 5 - Centro Storico ("zona A")

In questa zona sono consentiti gli interventi di cui al 3° comma lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ristrutturazione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, ecc......

Omissis

"Gli interventi pertinenziali in centro storico non sono consentiti. Gli stessi potranno essere previsti e disciplinati negli specifici strumenti urbanistici attuativi del centro storico che regolamentino gli interventi di trasformazione."

Nel merito della variante proposta si rappresenta quanto in appresso:

- per quanto riguarda la modifica dell'art. 2 :

si ritiene di non condividere la stessa poiché caratterizzata da eccessiva genericità in quanto la formulazione adottata rinvia ad ulteriore e separata disciplina;

- per quanto riguarda la modifica dell'art. 5:

si ritiene di condividere la stessa atteso che così operando si perviene ad una migliore tutela del centro storico, ovvero non si consente la realizzazione di superfetazioni ad edifici di carattere storico.

Per quanto riguarda il punto 3), in via preliminare si evidenzia che le "Zone D1" sono state inserite nel P.R.G. in fase di controdeduzioni, al fine di regolarizzare la presenza di impianti produttivi esistenti realizzati nel lasso di tempo intercorso tra l'adozione del P.R.G. e la delibera comunale di esame delle prescrizioni regionali.

In particolare dette aree alla attualità sono così disciplinate:

ART. 11 – Area per insediamenti produttivi esistenti ("Zona D.1")

In questa zona è previsto il completamento delle aree libere di pertinenza dei manufatti edilizi destinati ad attività produttive esistenti, subordinato al rilascio di permessi di costruire singoli regolati dal rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rapporto di copertura (Rc) non superiore al 40%, comprese le superfici coperte preesistenti e con esclusione di silos e volumi tecnici;
- rispetto dei fili stradali esistenti;
- costruzione di cantinato da destinare a deposito;
- costruzione del piano terra da destinare a laboratorio di altezza interna di ml. 4,00 e piano a livello di marciapiede;
- sopraelevazione del solo primo piano per la costruzione di un alloggio di superficie totale netta non superiore a mq. 95 destinato ad abitazione dell'artigiano o del custode e di un ufficio di superficie totale netta non superiore a mq. 30 (in alternativa alla sopraelevazione suddetta è consentito edificare il capannone con altezza massima uguale a ml. 7,00;
- è consentito in secondo piano la copertura a tetto o falde continue e pendenza secondo ikl regolamento edilizio, oppure la sopraelevazione della gabbia scale con altezza netta di ml. 2,30 per l'accesso al lastrico solare.

La variante proposta comporta la introduzione al citato art. 11 delle N.T.A. dei seguenti ulteriori commi:

"Art. 11 - Area per insediamenti produttivi esistenti ("Zona D.1")

Omissis

"Salvo quanto stabilito al comma precedente, l'altezza massima dei capannoni è stabilita in mt. 7,00. Per gli ulteriori parametri urbanistici che non siano già disciplinati dal presente articolo si rinvia alle norme per la zona D3.

In alternativa al parametro della superficie coperta, laddove per proprie esigenze produttive è prevista la realizzazione di capannoni di limitata altezza e comunque non superiore a mt. 4,30, l'indice è pari a 2,8 mc/mq."

Posto considerato che la variante di fatto comporta la proposizione di una disciplina a carattere generale tipica delle "Zone D" di nuovo impianto e che la normativa vigente (art.11 delle N.T.A.), già consente una ampia utilizzazione e/o completamento dei medesimi impianti produttivi esistenti, si ritiene di non condividere quanto proposto, nell'intesa che ulteriori implementazioni e/o ampliamenti degli impianti stessi oltre quelli già assentibili, qualora ulteriormente necessari, debbano essere risolti mediante il ricorso alle procedure ex art. 5 del D.P.R. n. 447/98, laddove si dovranno valutare di volta in volta le esigenze produttive.

Altresì, la variante propone la suddivisione della "Zona D1.11" in due distinte superfici: la prima indicata come "Zona D1.11.1" e la seconda indicata come "Zona D1.11.2".

In proposito si rileva di che detta suddivisione può essere riferita esclusivamente ad aspetti catastali e non urbanistici, atteso che la suddivisione urbanistica di fatto comporta un sostanziale raddoppio delle possibili implementazioni già disciplinate dallo originario art.11.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente Ufficio 2° (arch. Fernando di Trani)

N.B.:

La presente relazione sostituisce la precedente n. 9 del 21 Aprile 2010 in quanto la stessa per il punto 2) è riferita ad una problematica non interessata dalla deliberazione del consiglio comunale n.32 del 17.06.2009.

In effetti i contenuti riportati per detto punto 2) sono riferiti ad una problematica affrontata in altro procedimento attivato dallo stesso Comune di Apricena nel quale risulta riproposto unitamente all'argomento di cui alla "variante grafica della zona B2", fatto questo che ha determinato nell'esame dei due diversi procedimenti la sovrapposizione fra gli stessi.

REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

Servizio Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 9 del 21 aprile 2010

Oggetto: Comune di Apricena (FG). Variante P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80. DEL. di C.C. n. 32 del 17.06.2009.

Il Comune di Apricena, dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 625 del 22.04.2008, con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2009, lo stesso Comune ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, variante al P.R.G. riguardante le seguenti fattispecie:

- 1) Variante grafica della Zona B2 compresa tra viale Papa Giovanni XXIII e la zona PEEP (già Zona 36BR4 del PdF);
- 2) Disciplina delle pertinenze-variante alle N.T.A. del P.R.G.;
- 3) Variante grafica della Zona D1.11 (Coop. Agricola C.A.N.G.A. S.P. 38) e variante normativa all'art. 11 delle N.T.A. del P.R.G.

Per quanto riguarda l'argomento di cui al punto 1) poiché trattavasi della evidenziazione di un errore materiale nella campitura grafica della Zona "B2 completamento ad attuazione indiretta"

dal Piano si è preceduto alla presa d'atto mediante specifico provvedimento regionale giusta Del. di G.R. n. 459 del 23.02.20010.

Nello specifico la variante di cui al punto **2)** comporta la introduzione di un nuovo articolo nelle N.T.A. vigente finalizzato alla disciplina di un ambito che risulta indicato nei grafici di PRG come "Zona G6-Area Sportiva Limitata", mentre la variante di cui al punto **3)** comporta lo sdoppiamento della Zona D1.11 in n. 2 distinti ambiti, Zona D1.11.1 e Zona D1.11.2, nonché prevede la introduzione nell'art. 11 delle N.T.A, di ulteriori n. 2 commi, in appresso riportati:

- salvo quanto stabilito al comma precedente, l'altezza massima dei capannoni è stabilita in mt. 7,00. Per gli ulteriori parametri urbanistici che non siano già disciplinati dal presente articolo si rinvia alle norme per la zona D3;
- in alternativa al parametro della superficie coperta, laddove per proprie esigenze produttive è prevista la realizzazione di capannoni di limitata altezza e comunque no superiore a m. 4,30, l'indice IF è pari a 2,8 mc/mq.

Nel merito della variante proposta, si ritiene di rappresentare quanto in appresso.

Per quanto riguarda il punto **2)** nell'evidenziare che la stessa, ancorché riveniente da un mero errore materiale consistito nella non riproposizione in sede di controdeduzione dell'art. 19 delle N.T.A. adottate e quindi bisognevole di uno specifico provvedimento regionale inerente la "Zona G6-Area Sportiva Limitata", si ritiene di condividere quanto proposto, ovvero di introdurre nelle N.T.A. vigenti un nuovo articolo indicato con il n. 24, nell'intesa che lo stesso, poiché riferito a strutture preesistenti alla adozione del P.R.G., debba essere così meglio specificato:

ART. 24 - Area Sportiva Limitata

In questa zona sono previsti insediamenti per attrezzature sportive con relativi servizi annessi.

Le costruzioni ammesse dovranno rispettare i seguenti indici:

- It = 0.15 mc/mg;
- Rc = 20%;
- Dc = 10 m.;
- Df = 10 m.;
- Ds = 20 m.(interne);

E' prevista in ogni caso la conservazione delle strutture e delle volumetrie preesistenti utilizzate ai fini sportivi, alla data di adozione del P.R.G.

Per quanto riguarda il punto **3)**, in via preliminare si evidenzia che le "Zone D1" sono state inserite nel P.R.G. in fase di controdeduzioni, al fine di regolarizzare la presenza di impianti produttivi realizzati nel lasso di tempo intercorso tra l'adozione del P.R.G. e la delibera comunale di esame delle prescrizioni regionali.

Che dette aree alla attualità sono così disciplinate

ART. 11 – Area per insediamenti produttivi ("Zona D.1")

In questa zona è previsto il completamento delle aree libere di pertinenza dei manufatti edilizi destinati ad attività produttive esistenti, subordinato al rilascio di permessi di costruire singoli regolati dal rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rapporto di copertura (Rc) non superiore al 40%, comprese le superfici coperte preesistenti e con esclusione di silos e volumi tecnici;
- rispetto dei fili stradali esistenti;
- costruzione di cantinato da destinare a deposito;
- costruzione del piano terra da destinare a laboratorio di altezza interna di ml. 4,00b e piano a livello di marciapiede;
- sopraelevazione del solo primo piano per la costruzione di un alloggio di superficie totale netta non superiore a mq. 95 destinato ad abitazione dell'artigiano o del custode e di un ufficio di superficie totale netta non superiore a mq. 30 (in alternativa alla sopraelevazione suddetta è consentito edificare il capannone con altezza massima uguale a ml. 7,00;
- è consentito in secondo piano la copertura a tetto o falde continue e pendenza secondo il regolamento edilizio, oppure la sopraelevazione della gabbia scale con altezza netta di ml. 2,30 per l'accesso al lastrico solare.

Ciò posto, considerato che la variante comporta di fatto la proposizione di una disciplina a carattere generale, (che peraltro non può essere limitata alla sola Zona D.1.11) e che la ricognizione fisico-giuridica relativa ai predetti impianti produttivi non poteva che essere riferita allo stato di fatto presente al momento del loro inserimento negli atti di P.R.G. e che la normativa di riferimento (art.11 delle N.T.A.) consente una ampia utilizzazione e/o completamento delle aree di pertinenza dei medesimi impianti produttivi, si ritiene di non condividere quanto proposto, nell'intesa che la necessità di implementazione e/o ampliamento degli impianti esistenti, qualora ulteriormente necessaria debba essere risolta mediante il ricorso alle procedure ex art. 5 del D.P.R. n. 447/98, laddove si dovranno valutare di volta in volta le esigenze prospettate, ovvero salvaguardando la fattispecie di ogni singolo impianto.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente Ufficio 2° (arch. Fernando di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 4 ottobre 2010, n. 2149

Comune di Ortelle (LE) - Variante delle N.T.A. del P.d.F. vigente.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

"Con nota n. 729 del 05.02.2010, pervenuta in data 18.02.2010 ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica in pari data al n. 3009, il Comune di Ortelle (Le), dotato di P.diF. e R.E. vigenti con annesso studio della Zona Omogenea "B2" (approvato definitivamente dalla Regione Puglia con DPGR n. 1099 del 19.06.1979, BURP n. 54 del 25.07.1980), ha trasmesso in duplice copia la delibera di C.C. n. 44 del 16.11.2009, avente ad oggetto: "variante al vigente P.d.F. limitatamente al punto 5) delle N.T.A. relative alla zona omogenea B2".

La Deliberazione in questione, così come riportato nella nota comunale a firma del Sindaco, risulta essere stata pubblicata dal 30.11.2009 al

30.12.2009 e per la stessa non risulta presentata alcuna osservazione e/o opposizione.

La precitata Deliberazione Consiliare, più in particolare, è relativa ad una modifica delle N.T.A. allegate al R.E.C. inerente lo Studio Particolareggiato della Zona Omogenea B2 circa la possibilità di assentire, per detta zona, l'edificazione in aderenza o sul confine, consentendo la piena attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generale ed attuativo vigenti (P.F. e studio particolareggiato della zona omogenea B2) in coerenza con il principio di prevenzione, invocato dalla Amm/ne Com/le, secondo il quale "una costruzione in aderenza è possibile o quando sul confine esiste già una costruzione o quando non esiste alcuna costruzione; in altro termine per il c.d. principio di prevenzione, il soggetto che per primo ha ottenuto il titolo all'edificazione impone al confinante la propria scelta, cioè di costruire in aderenza oppure rispettando il distacco minimo previsto".

Quanto innanzi, in definitiva, allo scopo di consentire una edificazione dei lotti siti in Zona omogenea B2 più rispondente alle reali situazioni presenti ed alle esigenze della popolazione interessata.

Tale variazione prevede la modifica del punto 5 del Cap. II - Prescrizioni per le Zone B2, così come in appresso indicato:

N.T.A. vigenti

Capo II

Prescrizioni per le Zone B2 (con isolati scarsamente edificati e viabilità esistente incompleta)

In dette zone sono consentiti interventi identici a quelli consentiti nella Zona B1 e nel rispetto delle seguenti norme;

Omissis

" 5) Distacco dai confini = il distacco dai confini di proprietà non dovrà mai essere inferiore a 5 ml."

N.T.A. modificate

Capo II

<u>Prescrizioni per le Zone B2</u> (con isolati scarsamente edificati e viabilità

esistente incompleta)

In dette zone sono consentiti interventi identici a quelli consentiti nella Zona B1 e nel rispetto delle seguenti norme;

Omissis

"5) Distacco dai confini = il distacco dai confini di proprietà, qualora non si costruisca sul confine o in aderenza, dovrà essere non inferiore a 5 ml."

Nel merito, si ritiene che le modifiche proposte non comportino variazione sostanziale di quanto regolato e disciplinato dalle N.T.A. per le zone B2, alle quali rimanda espressamente il punto 5) delle N.T.A. del P.d.F, ma rappresentino una maggiore esplicitazione delle norme vigenti; il tutto con l'intesa che i volumi eseguibili siano identici a quelli realizzabili tenendo conto della applicazione del distacco minimo previgente, assicurando in tal modo la non alterazione del carico insediativo realizzabile sulla base delle norme del P.d.F. e annesso studio particolareggiato della zona omogenea B 2.

Sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.d.F. del Comune di Ortelle, di cui alla Del. di C.C. n. 44/2009, nei termini sopra esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore

alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata:

- DI APPROVARE la variante alle norme del P.d.F. vigente del Comune di Ortelle (Le), di cui alla Delibera di C.C. n. 44 del 16.11.2009, per le motivazioni e nei termini esplicitati nella relazione sopra riportata;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ortelle (Le);
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2151

D.M. 4 agosto 2010 n. 7407 "Modifiche all'art. 5 del DM 27 novembre 2008 n. 5396 concernente Disposizioni di attuazione dei Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione" Disposizioni regionali.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa "Viticoltura e Olivicoltura", dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n.1782/2003, n.1290/2005 e n. 3/2008 ed abrogato i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, ha incorporato le disposizioni

previste dal regolamento (CE) n.479/2008 nel regolamento (CE) n.1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

L'allegato XV ter del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ha disciplinato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM del mercato vitivinicolo.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale), all'art. 183 comma 1 lettera p), definisce i sottoprodotti come: "le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato." Qualora anche solo uno dei punti sopracitati non è soddisfatto, il materiale assume la connotazione di rifiuto; deve quindi essere annotato nei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del Decreto Legislativo n.152/2006, viaggiare accompagnato da formulario di identificazione rifiuti mediante un trasportatore autorizzato ed essere recapitato in un impianto autorizzato al suo recupero.

Nella fattispecie, i sottoprodotti della lavorazione delle uve: fecce, vinacce (bucce e vinaccioli) e raspi, nel caso in cui i produttori non intendano

disfarsene, ma reimpiegarli nell'attività agricola, rispondono ai criteri, requisiti e condizioni sopraesposti e sono quindi sottoprodotti dell'attività agricola e non rifiuti.

La D.G.R. n. 19 del 23 gennaio 2007 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" individua le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), sulle quali il quantitativo di azoto totale ad ettaro non deve superare i 170 Kg.

Il Decreto MIPAAF 4 agosto 2010 n. 7407 "Modifiche all'articolo 5 del DM 27 novembre 2008 n.5396, concernente disposizioni di attuazione dei Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione", all'art. 1, comma 4, fissa che le Regioni e le Province autonome stabiliscano tempi e modalità per la distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico nonché le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per usi alternativi, diversi da quelli previsti al comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto.

Il citato decreto all'art.1 comma 5 stabilisce l'obbligo da parte del produttore che destina i sottoprodotti ad usi alternativi di effettuare la preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere alle operazioni di ritiro.

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- approvare le "Disposizioni regionali in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 agosto 2010 n. 7407 di cui all'Allegato A, composto di pagine n.3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura saranno adottate ulteriori disposizioni in merito ai controlli;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettera a), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, dal responsabile della Posizione Organizzativa "Viticoltura e Olivicoltura, dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e qui si intendono integralmente richiamate,
- di approvare le "Disposizioni regionali in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 agosto 2010 n. 7407" di cui all'Allegato A, di pagine n.3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura saranno adottate ulteriori disposizioni in merito ai controlli;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

| Allegato A |
|--|
| |
| Disposizioni regionali in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 4 agosto 2010 n. 7407. |
| |
| |
| |

Premessa

Il Decreto Ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008, modifica l'articolo 5 del precedente DM n. 5396 del 27 novembre 2008 concernente le modalità del ritiro sotto controllo per i sottoprodotti della vinificazione.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale) all'art. 183 comma 1 lettera p) definisce i sottoprodotti come: "le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato."

Qualora anche solo uno dei punti sopracitati non è soddisfatto, il materiale assume la connotazione di rifiuto; deve quindi essere annotato nei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del Decreto Legislativo n. 152/2006, viaggiare accompagnato da formulario di identificazione rifiuti mediante un trasportatore autorizzato ed essere recapitato in un impianto autorizzato al suo recupero.

Nella fattispecie, i sottoprodotti della lavorazione delle uve: fecce, vinacce (bucce e vinaccioli) e raspi, nel caso in cui i produttori non intendano disfarsene, ma reimpiegarli nell'attività agricola, rispondono ai criteri, requisiti e condizioni sopraesposti e sono quindi sottoprodotti dell'attività agricola e non rifiuti.

Usi alternativi dei sottoprodotti

I produttori che sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:

- a) <u>uso agronomico diretto</u>, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 Kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;
- b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
- c) <u>uso energetico</u>, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;
- d) <u>uso farmaceutico</u>, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione dei farmaci;

e) uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione dei cosmetici.

Distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico

Col termine di uso agronomico si intende la gestione dei sottoprodotti derivanti dalla vinificazione delle uve finalizzata al loro utilizzo attraverso la distribuzione e l'interramento nei terreni agricoli. L'impiego di tali prodotti come ammendati sui terreni ad uso agricolo, favorisce il miglioramento della struttura, della dotazione organica e della fertilità **dei terreni**, nonché una riduzione dei costi economici ed ambientali legati al loro trasporto.

L'uso agronomico dei sottoprodotti è consentito sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali nel limite massimo di Kg 3.000 per ettaro.

Il produttore utilizza agronomicamente i sottoprodotti subito dopo il loro ottenimento e comunque entro i termini stabiliti all'articolo 3 del D.M. 5396/08 (per le vinacce, 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con provvedimento regionale, per le fecce, 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna).

E' fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti nei seguenti casi:

- sui terreni situati nelle Zone individuate come Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), individuate con D.G.R. del 23 gennaio 2007, n. 19 in cui il quantitativo di azoto totale ad ettaro supera i 170 Kg;
- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e quelle lacuali;
- su terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;
- sui terreni gelati, innevati e saturi di acqua.

Adempimenti dei produttori

I produttori che intendono utilizzare i sottoprodotti per uso agronomico effettuano la comunicazione all'Ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente e alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, compilando il modello 2 bis, allegato al D.M. n. 7407/2010, entro i termini prescritti e nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al comma 5, art.1 del medesimo decreto.

Per quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento bisognerà far riferimento a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 4 ottobre 2010, n. 2152

Integrazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 04/08/2010. Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare, ai sensi del D.M. 18 maggio 2001, N. 279 - Deliberazione G.R. n. 2238 del 23 dicembre 2003. Integrazione ed organizzazione Centri Emofilia.

L'Assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica riferisce:

Con Deliberazione n. 2238 del 23 dicembre 2003, la Giunta Regionale, in attuazione del D.M. 18 maggio 2001, n. 279, ha individuato i presidi della Rete Regionale facenti parte della rete Nazionale per le Malattie Rare, riservandosi di apportare modifiche ed integrazioni agli allegati A e B relativi ai presidi della Rete ed ai Centri di riferimento Interregionale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 19 febbraio 2008 è stato recepito l'Accordo Stato - Regioni 10 maggio 2007 e sono stati integrati i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare indicati nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2238/2003 con quelli riportati nell'allegato n. 1 (uno) del suddetto provvedimento, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. n. 279/2001.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 4 agosto 2010 è stata integrata ed organizzata la rete dei centri emofilia secondo il modello Hub & Spoke. A seguito di un errore materiale, tra i centri "Spoke", non è stato indicata l'Unità Operativa di Genetica Medica Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, già riconosciuto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 171/2008, quale centro di riferimento per la cura dei "Difetti Ereditari della coagulazione del bambino" (codice RDG020).

A fronte di tanto si ritiene opportuno integrare i centri satellite definiti "Spoke", di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 4 agosto 2010, con l'Unità Operativa di Genetica Medica Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, le cui funzioni sono riconducibili a quelle previste per i Centri Emofilia, così come dettagliatamente esplicitate nel suddetto provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICA-ZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

> Il Dirigente dell'Ufficio Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. di integrare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 4 agosto 2010, riconoscendo l'Unità Operativa di Genetica Medica Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia (individuato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 171/2008) quale centro "Spoke" della Rete emofilia;
- 2. di disporre che il suddetto centro operi sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 4 agosto 2010;

3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2153

Integrazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 03/03/2010. Procedura movimentazione tra Aziende sanitarie del plasma e plasmaderivati. Revoca delle Deliberazioni di G.R. n. 1790 del 11/11/2002, n. 1059 e n. 1060 del 12 luglio 2006. Distribuzione diretta Fattore VIII di coagulazione (ATC B02BD02 e B02BD03).

L'Assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal CRAT, dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera riferisce:

La Giunta regionale, con atto n. 275 del 19 marzo 2002 ha approvato lo schema - tipo di convenzione per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma e distribuzione dei plasmaderivati.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 3 marzo 2010 sono state definite le nuove procedure di movimentazione del plasma e dei plasmaderivati.

Il suddetto provvedimento giuntale ha stabilito che la cessione del plasma deve avvenire a titolo gratuito e che ogni azienda sanitaria matura un credito, in termini di plasmaderivati, in proporzione del plasma inviato all'industria deputata alla lavorazione del plasma e alla produzione dei plasma derivati.

Il Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT) provvede annualmente a determinare per ogni Azienda sanitaria, in base alla quantità totale di plasma raccolto nelle Strutture Trasfusionali e conferito all'industria, l'Indice di Produzione Plasma (IPP).

La produzione di plasmasafe, necessaria a soddisfare il fabbisogno regionale, è stata affidata solo a cinque strutture: SIMT Policlinico di Bari, SIMT Ospedale "SS. Annunziata" di Taranto; SIMT Ospedale "S.Cuore" di Gallipoli; SIMT Ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta, SIMT dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR" di Foggia.

A fronte di tanto la distribuzione del prodotto plasmasafe, derivato dalla lavorazione specifica del plasma pugliese, non può avvenire sulla base dell'Indice di Produzione Plasma (IPP), ma ad integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.598/2010 deve avvenire in base ai consumi storici di plasma ad uso clinico (plasmasafe + plasma fresco congelato) delle singole strutture trasfusionali.

Il CRAT, annualmente, dovrà definire, sulla base del dato consuntivo del plasma assegnato ai pazienti dalle singole strutture trasfusionali, la percentuale di plasmasafe, derivato dalla lavorazione industriale, che dovrà essere distribuito alle singole Aziende Sanitarie.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di integrare il provvedimento giuntale n. 598 del 3 marzo 2010, relativa alla sola parte della distribuzione del plasmasafe.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICA-ZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria si di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

> Il Dirigente dell'Ufficio Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di integrare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 3 marzo 2010 per la sola parte relativa alla distribuzione del plasmasafe che deve avvenire sulla base dei consumi storici di plasma ad uso clinico (plasmasafe + plasma fresco congelato) delle singole strutture trasfusionali, a titolo gratuito;
- di disporre che il Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali definisca, annualmente, sulla base del dato consuntivo del plasma assegnato ai pazienti dalle singole strutture trasfusionali, la percentuale di plasmasafe, derivato dalla lavorazione industriale, che dovrà essere distribuito alle singole Aziende sanitarie;
- 3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2154

Reg. CE n. 854/2004. Procedura di classificazione complementare delle zone acquee di produzione destinate alla molluschicoltura - classificazione zona "A" della Ditta Società Cooperativa SEA & FISH, con sede legale in via Tito Minniti, n. 15 a Manfredonia (Fg).

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso FIORE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2°, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

- Il regolamento CE n.854 del 29/04/2004 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato II capo I prevede che l'autorità competente (A:C:) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone
- Sostanzialmente l'A.C. classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. Coli);
- Zone di classe A le zone in cui possono essere raccolti i Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto,con livelli di E. Coli non superiori a 230 MPN per 100gr. di polpa e liquido intervalvare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005;
- Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare i livelli di E. Coli di 4600 per 100gr di polpa e liquido intervalvare.
- Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi raccolti in tali zone non devono superare livelli di E. Coli di 46.000 per 100gr di polpa e liquido intervalvare.
- Il regolamento n. 854/04 all'allegato II capo I lett.
 A p.6 prevede che l'A.C. per classificare una zona di produzione deve:
 - Valutare gli aspetti di contaminazioni ambientali derivanti dalle fonti inquinanti di origine umana,animale,la loro circolazione nella zona da classificare con le variabili (precipitazioni, maree, correnti ecc.)
- Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogata dal D.lgs 193/07) di fatto sostituito dal Reg. CE 854/04, come da cartografia alla stessa allegata;

- La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazioni 786/99:
- Vista l'istanza della Ditta Società Cooperativa SEA & FISH, con sede legale in via Tito Minniti, 15 a Manfredonia (FG), tesa ad ottenere la mappatura e classificazione delle acque marine, sito nel comune di Manfredonia (FG), delimitato dalle seguenti coordinate geografiche di cui alle zone acquee aventi le seguenti coordinate Gaussiane:

Punto 1 2599519.671 E; 4602563.000 N

Punto 2 2600034.986 E; 4602493.363 N

Punto 3 2599820.692 E; 4600907.779 N

Punto 4 2599305.377 E; 4600977.425 N

- Con nota prot.47/VET del 16/01/2009 del Servizio Veterinario della ASL FOGGIA Area SUD è stato rilasciato nulla osta preventivo a posizionare una congrua quantità di molluschi nello specchio d'acqua su indicato alla Ditta Società Cooperativa SEA & FISH di Manfredonia (FG);
- Con nota prot. n.106 del 10/02/2010 il Servizio Veterinario della A.S.L. FOGGIA - Area SUD ha rimesso le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli effettuati, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti nello specchio di acqua marina delle succitate coordinate Gaussiane, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 703/3164/1647 del 20/03/96;
- L'Amministrazione Provinciale di Foggia Ufficio Ambiente con Determinazione Dirigenziale a firma del Dirigente del Servizio Dott.
 Giovanni D'Attoli n.1721 dell'11/06/2010 ha designato le acque marine da destinare alla ostricoltura per la Ditta Società Cooperativa SEA & FISH. di Manfredonia (FG);
- Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Ministero della Salute con Circolare n. 703/3164/1647 del 20/03/96, si propone la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 786 del 24 giugno 1999, classificando le stesse quale "zona A" del tratto di acqua marina destinato alla

molluschicoltura (allevamento) ai sensi del Reg. CE 854/04, in concessione alla Ditta **Società Cooperativa SEA & FISH**, con sede legale in via Tito Minniti, 15 a Manfredonia (FG), per l'esercizio di un impianto di molluschicoltura nello specchio di acqua marina sito in area demaniale marittima del Comune di Manfredonia (FG), delimitato dalle seguenti coordinate Gaussiane:

Punto 1 2599519.671 E; 4602563.000 N

Punto 2 2600034.986 E; 4602493.363 N

Punto 3 2599820.692 E; 4600907.779 N

Punto 4 2599305.377 E; 4600977.425 N

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

> Il Dirigente del Servizio Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare la classificazione delle acque destinate alla

molluschicoltura di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 786 del 24 giugno 1999, quale "zona A" del tratto di acqua marina destinato alla ostricoltura (allevamento), in concessione alla Ditta **Società Cooperativa SEA & FISH**, con sede legale in via Tito Minniti, 15 a Manfredonia (FG), nello specchio di acqua marina sito in area demaniale marittima del Comune di Manfredonia (FG),, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche Gaussiane:

Punto 1 2599519.671 E; 4602563.000 N Punto 2 2600034.986 E; 4602493.363 N

Punto 3 2599820.692 E; 4600907.779 N

Punto 4 2599305.377 E; 4600977.425 N

- Di demandare al Servizio Veterinario della A.S.L. FOGGIA Area SUD la attuazione del programma di sorveglianza della zona di produzione di cui ai presente provvedimento secondo le procedure tecniche stabilite dal Ministero della Salute con nota circolare prot. 600.9131.64 11249 del 9/4/98;
- Di demandare al Dirigente del Servizio PATP la trasmissione del presente atto all'Assessorato Regionale all'Ecologia, all'Assessorato ai Lavori Pubblici, al Commissario delegato per l'emergenza idrica, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'Amministrazione Provinciale di Foggia, per gli aspetti previsti dall'art. 12 della L.R. 21/00;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2155

Art. 1 legge 362 dell'8.11.1991. Revisione pianta organica biennio 2007/08 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL Taranto.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Ufficio Politiche del farmaco n. 3, confermata dal Responsabile A.P. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

L'art. 22 della L.R. n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 30.4.1990, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2.4.1968, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8.11.1991 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

Con D.G.R. n. 287 del 13.03.2007 è stata approvata la pianta organica delle sedi farmaceutiche dei comuni ricadenti nel territorio della ASL Taranto fino al biennio 2005/2006.

Il Direttore Generale della AUSL TA, dopo aver acquisito, preventivamente il parere favorevole dell'ordine dei farmacisti della provincia di Taranto e dei comuni di pertinenza, ha inviato le proprie deliberazioni n. 3551 del 12.12.2008 e n. 537 del 23.02.2010 relative alla proposta di revisione della pianta organica dei comuni ricadenti nel territorio della ASL Taranto per il biennio 2007/2008.

In considerazione che non sono intervenuti mutamenti sostanziali della popolazione residente al 31.12.2007 secondo i dati ISTAT, il numero delle sedi farmaceutiche istituite nei comuni della ASL Taranto rimane invariato come si evince dal prospetto seguente:

| Comune | Abitanti | Sedi | Sedi | Sedi in | Sedi da |
|------------------|----------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| | al | istituite | funzionanti | sovrannumero | istituire |
| | 31.12.07 | | | | |
| Avetrana | 7.114 | 2 | 2 | | nessuna |
| Carosino | 6.471 | 1 | 1 | | nessuna |
| Castellaneta | 17.258 | 4 | 4 | | nessuna |
| Crispiano | 13.444 | 3 | 3 | | nessuna |
| Faggiano | 3.521 | 1 | 1 | | nessuna |
| Fragagnano | 5.554 | 1 | 1 | | nessuna |
| Ginosa | 22.552 | 6 | 6 | | nessuna |
| Grottaglie | 32.875 | 8 | 8 | | nessuna |
| Laterza | 15.081 | 4 | 4 | | nessuna |
| Leporano | 7.322 | 1 | 1 | | nessuna |
| Lizzano | 10.285 | 2 | 2 | | nessuna |
| Manduria | 31.742 | 8 | 8 | | nessuna |
| Martina Franca | 49.430 | 12 | 12 | | nessuna |
| Maruggio | 5.508 | 1 | 1 | | nessuna |
| Massafra | 31.723 | 8 | 8 | | nessuna |
| Monteiasi | 5.428 | 1 | 1 | | nessuna |
| Montemesola | 4.211 | 1 | 1 | | nessuna |
| Monteparano | 2.351 | 1 | 1 | | nessuna |
| Mottola | 16.365 | 4 | 4 | | nessuna |
| Palagianello | 7.855 | 2 | 2 | | nessuna |
| Palagiano | 15.775 | 4 | 4 | | nessuna |
| Pulsano | 10.700 | 2 | 2 | | nessuna |
| Roccaforzata | 1.829 | 1 | 1 | | nessuna |
| S.Giorgio Jonico | 15.894 | 4 | 4 | | nessuna |
| S.Marzano | 9.174 | 2 | 2 | | nessuna |
| Sava | 17.051 | 4 | 4 | | nessuna |
| Statte | 14.637 | 4 | 4 | | nessuna |
| Taranto | 195.130 | 59 | 59 | 10 | nessuna |
| Torricella | 4.217 | 1 | 1 | | nessuna |

Di non poter prendere in considerazione le richieste dei Comuni di Manduria, Maruggio e Fragagnano di istituzione di una nuova sede farmaceutica in quanto non previsto dalla legge 8.11.1991 n. 362 art. 1.

Di proporre nel comune di Taranto la conferma del numero delle sedi farmaceutiche esistenti e dei corrispondenti limiti territoriali, nonché la conferma delle 7 delle 9 zone individuate con D.G.R. n. 1671/99, ancora da destinare, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.16/96, al decentramento e da assegnare tramite concorso alle farmacie urbane considerate soprannumerarie ai sensi dell'art.380 del R. D. n.1265/34.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

> Il Dirigente del Servizio Dott. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. farmaceutica, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

• Di approvare la pianta organica delle farmacie esistenti nel territorio della ASL Taranto per il biennio 2007/2008, ai sensi della legge 362/91, in base al rapporto farmacie/abitanti, non essendo intervenuto alcun mutamento sostanziale della popolazione residente al 31.12.2007, secondo il prospetto di seguito riportato:

| Comune | Abitanti | Sedi | Sedi | Sedi in | Sedi da |
|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | al | istituite | funzionanti | sovrannumer | istituire |
| | 31.12.07 | | | О | |
| Avetrana | 7.114 | 2 | 2 | | nessuna |
| Carosino | 6.471 | 1 | 1 | | nessuna |
| Castellaneta | 17.258 | 4 | 4 | | nessuna |
| Crispiano | 13.444 | 3 | 3 | | nessuna |
| Faggiano | 3.521 | 1 | 1 | | nessuna |
| Fragagnano | 5.554 | 1 | 1 | | nessuna |
| Ginosa | 22.552 | 6 | 6 | | nessuna |
| Grottaglie | 32.875 | 8 | 8 | | nessuna |
| Laterza | 15.081 | 4 | 4 | | nessuna |
| Leporano | 7.322 | 1 | 1 | | nessuna |
| Lizzano | 10.285 | 2 | 2 | | nessuna |
| Manduria | 31.742 | 8 | 8 | | nessuna |
| Martina | 49.430 | 12 | 12 | | nessuna |
| Franca | | | | | |
| Maruggio | 5.508 | 1 | 1 | | nessuna |
| Massafra | 31.723 | 8 | 8 | | nessuna |
| Monteiasi | 5.428 | 1 | 1 | | nessuna |
| Montemesola | 4.211 | 1 | 1 | | nessuna |
| Monteparano | 2.351 | 1 | 1 | | nessuna |
| Mottola | 16.365 | 4 | 4 | | nessuna |
| Palagianello | 7.855 | 2 | 2 | | nessuna |
| Palagiano | 15.775 | 4 | 4 | | nessuna |
| Pulsano | 10.700 | 2 | 2 | | nessuna |
| Roccaforzata | 1.829 | 1 | 1 | | nessuna |
| S.Giorgio | 15.894 | 4 | 4 | | nessuna |
| Jonico | | | | | |
| S.Marzano | 9.174 | 2 | 2 | | nessuna |
| Sava | 17.051 | 4 | 4 | | nessuna |
| Statte | 14.637 | 4 | 4 | | nessuna |
| Taranto | 195.130 | 59 | 59 | 10 | nessuna |
| Torricella | 4.217 | 1 | 1 | | nessuna |

- Di rigettare la richiesta dei Comuni di Manduria, Fragagnano e Maruggio di istituzione di una nuova sede farmaceutica per mancanza dei requisiti normativi, rapporto farmacie/abitanti.
- Di ribadire nel Comune di Taranto la conferma delle 7 delle 9 zone individuate con D.G.R. n. 1671/99, ancora da destinare, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.16/96, al decentramento e da assegnare tramite concorso alle farmacie urbane considerate soprannumerarie ai sensi dell'art.380 del R. D. n.1265/34;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di provvedere, a cura del Servizio PATP alla notifica del presente provvedimento alla ASL della provincia di Taranto, competente per territorio, per la successiva notifica ai comuni di pertinenza.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2156

DGR n. 2479/2008 - DGR n. 919/2010. Contratto di Chiusura del Sistema Informativo Sanitario Regionale - Approvazione "Addendum al Contratto di Chiusura Rep. n. 8981/2007 SISR Puglia".

L'Assessore alle Politiche della Salute sulla base dell'istruttoria espletata dalla titolare della PO Sistemi Informativi Sanitari, come confermata dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dalla Dirigente del Servizio PGS, riferisce quanto segue:

Premesso che:

con deliberazione n. 1415/2007 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (N-SISR), predisposto dalla Stazione Appaltante - Tecnopolis CSATA S.c.r.l.;

- con lo stesso provvedimento è stato incaricato il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, congiuntamente al Servizio Appalti e Contratti, di definire e formalizzare la "Procedura di Chiusura Contrattuale" del SISR in modo da assicurare, nelle more del completamento della procedura di gara in corso per l'affidamento del N-SISR e sino all'effettivo subentro del nuovo fornitore, la continuazione dei servizi di conduzione, assistenza e manutenzione del SISR, onde garantire l'avvicendamento contrattuale con il nuovo fornitore;
- il contratto di chiusura del SISR Puglia è stato sottoscritto dalle parti in data 18/12/2007 (Rep.n. 8981/2007);
- con la DGR n. 1087/2008 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, recepito gli esiti del procedimento di aggiudicazione dell'appalto per i servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del N-SISR autorizzando la sottoscrizione del relativo contratto;
- in data 04/07/2008 è stato sottoscritto il Contratto Rep.n..9455 tra Regione Puglia e RTI Svimservice S.p.A (mandataria) - Almaviva S.p.A e Consis S. Con. a r.l. (mandanti) per i servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del NSISR:
- con la deliberazione n. 2479/2008 la Giunta Regionale ha autorizzato la prosecuzione del Contratto Rep. n. 8981/2007 relativo alla "Chiusura Contrattuale" del SISR, in modo da rendere la nuova scadenza coerente con la data di avvio in esercizio del N-SISR, così come previsto dalla Pianificazione e dalla Progettazione Esecutiva, approvate ed aggiornate ai sensi del già citato contratto Rep.n. 9455/2008, al fine di scongiurare l'interruzione del sistema informativo sanitario regionale e consentire l'avvicendamento con il nuovo fornitore;
- l'appendice al contratto di chiusura del SISR Puglia, Rep. 8981/2007, è stata sottoscritta dalle parti in data 17.02.2009 (Rep. n. 9936/2009).
- con la deliberazione n. 919/2010 la Giunta Regionale ha approvato la versione 1.09 della Pianificazione di Progetto del N-SISR, allegato sub B) al medesimo provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha preso atto della prosecuzione del contratto di chiusura del SISR (Rep. n. 8981/2007 ed

appendice contrattuale Rep. n. 9936/2009) in continuità con quanto già previsto dalla DGR 2479/2008, nonché degli ulteriori interventi complementari autorizzati nelle more dell'avvio in esercizio del NSISR, del subentro del nuovofornitore al fine di non scongiurare l'interruzione dei servizi ed consentire i necessari adeguamenti normativi;

 che con la nota prot. n. 519/RIP del 02/07/2010 il Responsabile Interno del Progetto (RIP) Edotto (già N-SISR) ha comunicato l'approvazione della versione 1.11 della Pianificazione di Progetto (PED), in accordo alla quale si prevede l'avvio in esercizio del sistema a partire da febbraio 2011;

Preso atto che:

- con la DGR n. 1398/2007 avente ad oggetto "Piano Straordinario di verifica del rispetto e di attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. Approvazione", è stato, tra l'altro, stabilito di assicurare, attraverso il coinvolgimento del TSE Puglia e del RIP SISR Puglia, il necessario supporto informatico alle attività di verifica e l'aggiornamento delle banche dati esistenti nel SISR;
- con il successivo provvedimento n. 648/2010 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano Straordinario di verifica degli accreditamenti ed ha, inoltre, stabilito di confermare, attraverso il coinvolgimento del TSE Puglia e del RIP SISR-NSISR Puglia, nonché delle società incaricate della conduzione e gestione dei sistemi informativi sanitari regionali, il necessario supporto informativo alle attività di verifica per aggiornare le banche dati esistenti ed effettuare le necessarie implementazioni;
- i suddetti piani prevedono che le Aziende Sanitarie Locali procedano alla registrazione dei dati delle strutture sanitarie private acceditate nell'ambito del SISR Puglia ovvero nell'ambito di altri sistemi informativi indicati e messi a disposizione dalla Regione Puglia;
- ai sensi della L.R. n. 4/2010, la data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regio-

nale 16 aprile 2007 al 31 dicembre 2009 è stata modificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n.191 al 31 dicembre 2010;

Preso atto, inoltre, che:

- con la deliberazione n. 1914/2009 la Giunta Regionale ha confermato la prosecuzione delle attività della Cabina di Regia per il Monitoraggio della Spesa Sanitaria (adattandola alla nuova organizzazione degli uffici regionali), i cui componenti trattano le materie afferenti la spesa farmaceutica, specialistica ed ospedaliera, così come previsto dalla DGR n. 327/2007, al fine di assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi informativi e degli adempimenti previsti dall'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 326/2003;
- al fine di supportare le attività della suddetta cabina di regia, degli uffici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere è necessaria la dotazione di strumenti informatizzati in grado di permettere un controllo puntuale degli adempimenti previsti nell'ambito del Progetto Tessera Sanitaria, nonché dei successivi interventi ad esso collegati, quali il collegamento telematico dei medici in rete (DPCM 26/03/2008), l'invio telematico delle certificazioni di malattia (D.M. 26/02/2010), la verifica delle esenzioni da reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (D.M. 11/12/2009);
- che il rispetto degli obblighi informativi previsti dal già citato art. 50 e dai successivi decreti attuativi rientra tra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005;

Rilevato che:

- con la DGR n. 2005/2006 è stato approvato il Piano della Sanità Elettronica di Puglia ed è stato costituito il Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007;
- con la DGR n. 179/2009, avente ad oggetto
 "Schema di Regolamento Regionale Regolamento del Tavolo Permanente per la Sanità Elettronica. Nomina dei componenti" è stato nomi-

- nato tra l'altro il responsabile per le funzioni di segreteria tecnica del TSE;
- l'art. 6 del R.R. n. 19/2007 stabilisce che "la segreteria tecnica [...] provvede alla verbalizzazione delle riunioni, alla comunicazione e distribuzione del materiale prodotto, anche attraverso la pubblicazione su sito appositamente creato, alla raccolta e archiviazione sistematica dei lavori del TSE Puglia e di ciascun Gruppo di Lavoro Tematico e provvede alla stesura e pubblicazione dei risultati raggiunti";
- nelle more della formalizzazione dell'affidamento delle attività di monitoraggio e supporto alla gestione dei contratti di sanità elettronica da parte della società *in-house* InnovaPuglia, in conformità alla convenzione quadro sottoscritta ai sensi della DGR n. 751/2009 e così come stabilito dalla DGR n. 934/2010 relativamente all'intervento "Nuovo Sistema Informativo Sanitario", è necessario assicurare la gestione e l'archiviazione informatica della documentazione del TSE mediante l'utilizzo di opportuni sistemi di "Document Management System" (DMS);
- nell'ambito del contratto di chiusura del SISR sono già disponibili, a titolo gratuito per l'amministrazione, idonei applicativi software per l'archiviazione digitale;

Considerato che:

- sulla base delle esigenze sopra descritte ed ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente sono stati affidati nel tempo, con provvedimenti separati, servizi complementari non espressamente previsti nel contratto di chiusura del SISR, ma strettamente necessari al perfezionamento dello stesso (verbale di riunione del 09/10/2007 e note del Servizio PGS prot. 24/1316/Coord del 17/03/2009, prot. 24/457/Coord del 22/09/2008, prot. 24/5473/Coord del 07/12/2007, nota prot. 24/1861/Coord del 07/05/2008);
- sulla base della relazione del RIP Edotto, approvata con DGR n. 919/2010, e dell'attuale Pianificazione di Progetto (PED 1.11) ed in conseguenza degli ultimi interventi normativi, si rende necessario procedere alla ridefinizione in unico contesto dei contenuti, dei prezzi, delle tempistiche e delle modalità di erogazione dei suddetti servizi complementari già affidati, necessari al perfezionamento della fase caudale del progetto SISR,

- alla dismissione dell'attuale sistema informativo ed all'efficace subentro del nuovo fornitore, mediante azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi e il trasferimento dei dati e delle relative conoscenze professionali, ossia:
- a. conduzione e manutenzione del data-base delle strutture sanitarie private accreditate di cui alla DGR n. 1398/2007 ed alla DGR n. 649/2010:
- b. servizio di verifica incrociata dati Sistema Tessera Sanitaria - SISR, di cui all'art. 50 D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L.n. 326/2003;
- c. servizio di gestione documentale per le attività del TSE di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007;
- i suddetti servizi devono comprendere anche le attività conclusive necessarie per garantire l'efficace avvicendamento con il fornitore subentrante. ivi compreso l'export delle basi dati, che saranno svolte secondo le modalità previste dall'allegato A) al contratto di chiusura Rep. n. 8981/2007 e secondo il piano di avvicendamento che sarà predisposto, in linea con quanto previsto dal paragrafo 4.2.5. "Gestire l'avvicendamento Contrattuale" del Manuale 7 del CNIPA (Manuale Applicativo del Governo dei Contratti ICT) in merito alla gestione dei progetti ICT nell'ambito della Pubblica Amministrazione che presentano caratteristiche di notevole complessità, circostanza per la quale essi non si concludono nell'ambito di un singolo contratto, ma vengono realizzati attraverso contratti diversi che si susseguono nel tempo, disciplinando le attività di avvicendamento tra i fornitori ed il trasferimento di knowhow:
- i suddetti servizi devono avere la stessa durata del contratto di chiusura del SISR (Rep. 8981/2007), come integrato dall'appendice Rep. 9936/2009, ossia sino all'avvio in esercizio del N-SISR;
- in riscontro alla nota AOO_081/3047/PGS2 del 28/06/2010 il RIP SISR, in qualità di responsabile tecnico del progetto SISR e del progetto Edotto (già NSISR), confermava, con la nota prot. 505 del 30/06/2010, che sussistono le motivazioni tecniche, organizzative e funzionali, affinché si proceda mediante addendum contrattuale, alla ridefinizione dei suddetti servizi, atteso che l'erogazione degli stessi servizi consentirà la continuità

- dei servizi in questione, il trasferimento delle diverse basi dati e delle conoscenze professionali, nonché un più agevole e spedito subentro del nuovo fornitore e di conseguenza la più rapida e completa dismissione dell'attuale sistema ed in definitiva del progetto SISR secondo quanto dettagliatamente indicato nel Piano di Avvicendamento previsto dal Contratto di Chiusura;
- a seguito della nota AOO_081/3074/PGS2 del 18/06/2010 con la quale si richiedeva una ridefinizione dei contenuti e delle modalità di erogazione dei servizi complementari come sopra decritti, ai fini della razionalizzazione dal punto di vista tecnico e di una contestuale riduzione dei costi di esercizio, la società Svimservice comunicava, con nota GP/al/6335/2010 del 20/07/2010, di accogliere la richiesta di ridefinizione delle attività, con l'applicazione di un ulteriore riduzione del 3% rispetto ai canoni finora applicati per le figure professionali impiegate, che risultano già scontati tra il 20,07% ed il 33,79% rispetto a quanto determinato dal contratto di chiusura del SISR;
- con la medesima nota GP/al/6335/2010 del 20/07/2010 la società Svimservice si rendeva da subito disponibile alla sottoscrizione del relativo addendum contrattuale;
- con la nota 590/RIP-SISR del 20/07/2010 il RIP SISR comunicava di ritenere condivisibile la riformulazione delle attività esposte nella nota GP/al/6335/2010 della società Svimservice e le relative quotazioni economiche ulteriormente abbattute, segnalando l'opportunità di richiedere al fornitore di assicurare anche la messa a disposizione della base dati di Office Automation ed, in particolare, della base dati degli applicativi Zetafax e Poseidon;
- con la nota GP/al/6720/2010 del 06/08/2010 la Svimservice comunicava di assicurare anche la messa a disposizione della base dati di Office Automation ed, in particolare, della base dati degli applicativi Zetafax e Poseidon.

Per tutto quanto su esposto si propone alla Giunta Regionale di:

- approvare l'offerta tecnico-economica presentata dalla società Svimservice, allagato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, avente ad oggetto la ridefinizione in

- un unico contesto dei seguenti servizi complementari affidati in tempi differiti nell'ambito del contratto di chiusura del SISR:
- a. conduzione e manutenzione del data-base delle strutture sanitarie private accreditate di cui alla DGR n. 1398/2007 ed alla DGR n. 649/2010;
- b. servizio di verifica incrociata dati Sistema Tessera Sanitaria - SISR, di cui all'art. 50 D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L.n. 326/2003;
- c. servizio di gestione documentale per le attività del TSE di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007;
- approvare lo schema di contratto "Addendum al Contratto di Chiusura Rep. n. 8981/2007 SISR Puglia" tra Regione Puglia e Svimservice spa, allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto i suddetti servizi complementari al Contratto di Chiusura del SISR (Rep. n. 8981/2007, come integrato dall'appendice Rep. 9936/2009), tutti necessari al perfezionamento della fase caudale del progetto SISR, comprensivi delle attività necessarie per garantire l'efficace avvicendamento con il fornitore subentrante, ivi compreso l'export delle basi dati, che saranno svolte secondo le modalità previste dall'allegato A) al contratto di chiusura Rep. n. 8981/2007 e secondo il piano di avvicendamento che sarà predisposto al momento dell'avvio in esercizio del sistema Edotto (già N-SISR);
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di provvedere alla sottoscrizione del suddetto schema di contratto;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di provvedere con successivi atti agli adempimenti di competenza derivanti dal presente provvedimento, ivi compresi gli adempimenti contabili;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, alla società Svimservice S.p.A., alla Responsabile Interno di Progetto SISR ed al Servizio Affari Generali.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI La presumibile spesa per il 2010 di euro 230.000,00, derivante dal presente provvedimento, trova copertura sul cap. 741010 del Bilancio di previsione 2010 (U.P.B 5.5.2),nell'ambito dell'impegno assunto con D.D. n. 325/2010. Ai relativi atti di liquidazione provvederà il Dirigente del Servizio PGS.

Il Dirigente dell'Ufficio 02 del Servizio PGS Vito Bavaro

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett.a) e d), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla titolare della P.O. Sistemi Informativi Sanitari, dal Dirigente dell'Ufficio 2 del Servizio PGS, dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

- approvare l'offerta tecnico-economica presentata dalla società Svimservice, allagato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, avente ad oggetto la ridefinizione in un unico contesto dei seguenti servizi complementari affidati in tempi differiti nell'ambito del contratto di chiusura del SISR:
 - a. conduzione e manutenzione del data-base delle strutture sanitarie private accreditate di

- cui alla DGR n. 1398/2007 ed alla DGR n. 649/2010:
- b. servizio di verifica incrociata dati Sistema Tessera Sanitaria - SISR, di cui all'art. 50 D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L.n. 326/2003;
- c. servizio di gestione documentale per le attività del TSE di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007;
- 2. approvare lo schema di contratto "Addendum al Contratto di Chiusura Rep. n. 8981/2007 SISR Puglia" tra Regione Puglia e Svimservice spa, allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto i suddetti servizi complementari al Contratto di Chiusura del SISR (Rep. n. 8981/2007, come integrato dall'appendice Rep. 9936/2009), tutti necessari al perfezionamento della fase caudale del progetto SISR, comprensivi delle attività necessarie per garantire l'efficace avvicendamento con il fornitore subentrante, ivi compreso l'export delle basi dati, che saranno svolte secondo le modalità previste dall'allegato A) al contratto di chiusura Rep. n. 8981/2007 e secondo il piano di avvicendamento che sarà predisposto al momento dell'avvio in esercizio del sistema Edotto (già N-SISR);
- 3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di provvedere alla sottoscrizione del suddetto schema di contratto;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di provvedere con successivi atti agli adempimenti di competenza derivanti dal presente provvedimento, ivi compresi gli adempimenti contabili;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, alla società Svimservice S.p.A., alla Responsabile Interno di Progetto SISR ed al Servizio Affari Generali;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone



Molfetta, 20 luglio 2010 Prot. GP/al/6335/2010 Via fax Gent.ma dott.ssa Lucia Buonamico Dirigente di Servizio PGS Assess. alle Politiche della Salute Regione Puglia

Egr. rag. Nehludoff Albano Responsabile di Progetto SISR Regione Puglia

Oggetto: Contratto di chiusura del SISR: servizi complementari. Comunicazione.

In riscontro alla vostra richiesta prot. AOO_081/3074/PGS2 del 28/06/2010 ed a seguito dell'incontro svoltosi presso la vostra sede in data 07 luglio u.s., vi comunichiamo la nostra disponibilità a ridefinire in un unico contesto i vari servizi richiesti in tempi differenti da codesto Assessorato nell'ambito del contratto di chiusura del SISR.

A seguire, per ognuno dei servizi ad oggi erogati, si riportano le modalità con cui sono espletati e si dettagliano in tabella le condizioni economiche applicate.

 Servizio di supporto tecnico relativo al DGR 1398/2007: erogato mediante la messa a disposizione quotidianamente ed in loco di una figura professionale, con le caratteristiche di "Analista".

Per tale servizio non si è mai tenuto conto dell'adeguamento ISTAT applicato ad ogni inizio anno.

| ſ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Tariffa giornaliera | € 445,41 | 456,99 | 466,13 | € 470,79 |
| Costo mensile totale | € 9.799,02 | € 10.053,78 | € 10.254,86 | € 10.357,38 |
| Costo mensile scontato | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| Sconto mensile applicato | € 3.799,02 | € 4.053,78 | € 4.254,86 | € 4.357,38 |
| % Sconto | 38,77 | 40,32 | 41,49 | 42,07 |
| N.ro Mesi | 2 | 12 | 12 | 6 |
| Totale sconto annuale | € 7.598,04 | € 48.645,36 | € 51.058,32 | € 26.144,28 |
| Totale Sconto Servizio 1. | € 133.446,00 | | | |

Svimservice spa, Società per azioni con socio unico Direzione e Coordinamento: expri√ia spa capitale sociale € 1.548.000,00 - cciaa di Bari rea 289833 - registro imprese e codice fiscale 08336080588 - partita iva 04051440727

Sede legale: 70123 Bari, via Del Faro n. 8 Sede amministrativa: 70056 Molfetta (Ba), via

Sede amministrativa: 70056 Molfetta (Ba), via Adriano Olivetti snc, Zona ASI "Lotto Exprivia" telefono 080.5362111 - fax 080.3375779 - e-mail: info@svimservice.it - web: www.svimservice.it

2. Servizio di acquisizione ottica per le attività di accreditamento delle strutture pubbliche e private e gestione del relativo database SISR e gestione documentale a supporto delle attività di protocollo informatizzato: erogato mediante messa a disposizione quotidianamente ed in loco di n.ro 2 figure professionali con le caratteristiche di "Assistente applicativo".

Anche per tale servizio non è mai stato applicato l'adeguamento ISTAT previsto ad inizio anno.

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tariffa giornaliera | 279,8 | 285,4 | € 288,25 |
| Costo mensile totale | € 12.311,20 | € 12.557,60 | € 12.683,00 |
| Costo mensile scontato | € 9.300,00 | € 9.300,00 | € 9.300,00 |
| Sconto mensile applicato | € 3.011,20 | € 3.257,60 | € 3.383,00 |
| % Sconto | 24,46 | 25,94 | 26,67 |
| N.ro Mesi | 2 | 12 | 6 |
| Totale sconto annuale | € 18.600,00 | € 39.091,20 | € 20.298,00 |
| Totale Sconto Servizio 2. | € 77.989,20 | | |

3. Servizio di verifica incrociata dati MEF/SISR nell'ambito del progetto Tessera Sanitaria, ex art. 50 del D.L. 269/2003 convertito dalla L. n. 326/2003: proposto come servizio a corpo erogato prevedendo l'impiego ottimizzato di n.ro 5 risorse (anziché n.ro 7 calcolate assegnando una risorsa per ogni ASL e 1 per l'Assessorato) con profilo professionale di "Programmatore".

Anche questo servizio non ha mai subito l'adeguamento ISTAT applicato ad ogni inizio anno.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Tariffa giornaliera | € 327,24 | 335,75 | 342,47 | 345,89 |
| Costo mensile totale | € 35.996,40 | € 36.932,50 | € 37.671,70 | € 38.047,90 |
| Costo mensile scontato | € 25.190,00 | € 25.190,00 | € 25.190,00 | € 25.190,00 |
| Sconto mensile applicato | € 10.806,40 | € 11.742,50 | € 12.481,70 | € 12.857,90 |
| % Sconto | 30,02 | 31,79 | 33,13 | 33,79 |
| N.ro Mesi | 0 | 10 | 12 | 6 |
| Totale sconto annuale | € 0,00 | € 117.425,00 | € 149.780,40 | € 77.147,40 |
| Totale Sconto Servizio 3. | € 344.352,80 | | • | |

4. Servizio di gestione documentale a supporto del RIP SISR-EDOTTO (NSISR) e del coordinamento TSE: erogato mediante messa a disposizione quotidianamente ed in loco di n.ro 1 figura professionale con le caratteristiche di "Assistente applicativo"

Il canone non è mai stato ricalcolato applicando l'adeguamento ISTAT di ogni inizio anno.

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Tariffa giornaliera | 279,8 | 285,4 | € 288,25 |
| Costo mensile totale | € 6.155,60 | € 6.278,80 | € 6.341,50 |
| Costo mensile scontato | € 4.920,00 | € 4.920,00 | € 4.920,00 |
| Sconto mensile applicato | € 1.235,60 | € 1.358,80 | € 1.421,50 |
| % Sconto | 20,07 | 21,64 | 22,42 |
| N.ro Mesi | 7 | 12 | 6 |
| Totale sconto annuale | € 8.649,20 | € 16.305,60 | € 8.529,00 |
| Totale Sconto Servizio 4. | € 33.483,80 | | |

| Sconto complessivo negli anni | € 589.271,80 |
|-------------------------------|---------------|
| per tutti i servizi | 6 303:27 1;00 |

Ciò premesso ed in considerazione dell'ulteriore allungamento di tempo dei suddetti servizi nelle more dell'avvio del sistema Edotto, accogliamo la richiesta di ridefinire le attività come da punti a., b. e c. della vostra nota prot. AOO_081/3074/PGS2 del 28/06/2010 e sotto riportati con l'applicazione di un ulteriore sconto del 3%, come da tabella seguente:

| | Attività | Canone attuale | Nuovo canone |
|----|---|----------------|--------------|
| а. | Servizio di conduzione e manutenzione del database delle strutture sanitarie private accreditate di cui alla DGR n. 1398/2007 ed alla DGR n. 649/2010 (in continuità con i succitati punti 1. e 2.) | € 15.300,00 | € 14.841,00 |
| b. | Servizio di verifica incrociata dati Sistema Tessera Sanitaria – SISR, di cui all'art. 50 D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 (in continuità con il punto 3.) | € 25.190,00 | € 24.434,00 |
| c. | Servizio di gestione documentale ed archiviazione informatizzata per le attività del TSE di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007 (in continuità con il succitato punto 4.) | € 4.920,00 | € 4.772,00 |
| | TOTALE | € 45.410,00 | € 44.047,00 |

Ci rendiamo altresì disponibili a fornire senza ulteriori oneri ed in comodato d'uso una postazione di lavoro completa di scanner e modem/fax su cui installeremo l'applicativo Posedion.

Alla luce di quanto esposto, ci rendiamo da subito disponibili alla sottoscrizione dell'appendice al Contratto di Chiusura del SISR, a decorrere dalla qual data procederemo ad emettere le nuove fatturazioni mensili.

Gli importi indicati nella presente proposta sono tutti al netto dell'Iva.

In attesa di vostre determinazioni in merito, porgiamo distinti saluti.

Svimservice SpA_

dott. Nicola Piccinni Direttore Divisione Sanità

Responsabile Interno di Progetto

| | Allegato B |
|---|------------|
| Repertorio n. del | |
| REGIONE PUGLIA | |
| Addendum Contratto di Chiusura Rep. 8981/ 18.12.2007 Sisr Puglia | |
| TRA | |
| Regione Puglia (C.F. 80017210727), di seguito per brevità "Regione", con sede in | |
| Bari alla Via dei Caduti di Tutte le Guerre n.15, in questo atto rappresentata dal signor | |
| nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio | |
| , che sottoscrive in esecuzione della deliberazione della Giunta | |
| Regionale della Puglia n del | |
| E | |
| SVIMSERVICE S.p.A., di seguito per brevità "Ditta", P. IVA 04051440727, codice | |
| fiscale e numero d'iscrizione 08336080588, con sede in Bari alla Via Massaua n.18, | |
| iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 289833 il 09/10/1989, | |
| rappresentata da, nato a il, nella sua qualità di | |
| e legale rappresentante della SVIMSERVICE S.p.A. | |
| Congiuntamente le Parti | |
| PREMESSO | |
| a) Che le Parti hanno stipulato il contratto di chiusura rep. 8981 del 18.12.2007 | |
| dell'appalto SISR Puglia, giusta delibera della Giunta Regionale n. 2479 del | |
| 23/12/2008, per far fronte all'esigenza di assicurare la continuazione senza | |
| soluzione dei servizi di conduzione, assistenza e manutenzione del Sistema | |
| Informativo Sanitario Regionale (SISR) come disciplinati nel contratto in essere tra | |
| la Regione Puglia e la Svimservice S.p.A. sino all'avvenuto avvicendamento del | |
| fornitore del progetto Edotto (già N-SISR); | |
| b) Che oltre ai servizi tutti indicati nel contratto generale SISR, la Regione Puglia ha | |
| | |

| disposto con se | eparati provvedimenti l'affidamento alla Svimservice dei seguenti | |
|------------------------|--|--|
| servizi complem | nentari, tutti necessari all'esecuzione, nonché al perfezionamento | |
| della fase cauda | ale del Progetto SISR, e da questo inseparabili: | |
| 1. Conduzione | e manutenzione del data-base delle Strutture Sanitarie | |
| Accreditate (| di cui alla DGR n.1398/2007 ed alla DGR n.649/2010; | |
| 2. Servizio di v | erifica incrociata dati MEF/SISR; | |
| 3. Servizio di | Gestione Documentale per le attività del Tavolo della Sanità | |
| Elettronica d | di Puglia; | |
| c) Che con il pre | esente addendum al contratto Rep. 8981 del 18.12.2007 SISR | |
| PUGLIA, le Pa | arti intendono in unico contesto ridefinire i prezzi, contenuti e | |
| modalità di erog | gazione di ciascuno dei servizi complementari indicati in premessa | |
| sub b) individua | ando le attività che devono essere poste in essere finalizzate alla | |
| dismissione de | ell'attuale SISR ed all'efficace subentro del nuovo Fornitore | |
| mediazione azio | oni volte ad assicurare continuità ai servizi, ai risultati degli stessi | |
| nonché il trasfe | rimento dei dati e delle relative conoscenze professionali. | |
| Tutto ciò premesso, | tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto | |
| appresso. | | |
| | ARTICOLO 1 – OGGETTO | |
| Oggetto del presente | e atto è la disciplina dei seguenti servizi complementari al SISR e | |
| l'assoggettamento d | egli stessi al contratto di chiusura Rep. 8981/ 18.12.2007, ossia: | |
| | nanutenzione del data-base delle Strutture Sanitarie Accreditate; | |
| | ica incrociata dati MEF/SISR; | |
| | tione Documentale per le attività del Tavolo della Sanità Elettroni- | |
| | compreso progetto Edotto (già NSISR). | |
| | li seguito descritti comprendono anche le attività conclusive neces- | |
| Tutti i Servizi Come u | ii sogano desenti comprendeno anene le attività conclusive Heces- | |
| | | |

| sarie per garantire l'efficace avvicendamento con il Subentrante. Tali attività ivi com- |
|--|
| preso l'export delle basi dati, anche degli applicativi di Office Automation, Zetafx e Po- |
| seidon, saranno svolte secondo le modalità previste dall'Allegato A) al Contratto di |
| Chiusura Rep. n.8981/ 18.12.2007 e secondo il piano di avvicendamento che sarà pre- |
| disposto. |
| 1.1 - Servizio di Conduzione e manutenzione del data-base delle Strutture Sanita- |
| rie Accreditate di cui alla DGR n.1398/2007 ed alla DGR n.649/2010. |
| Comprende le seguenti forniture |
| Realizzazione di un data-base regionale delle strutture sanitarie accreditate; |
| Digitalizzazione dei fascicoli delle strutture sanitarie (autorizzazioni, convenzioni |
| con il SSN, planimetrie, elenco attrezzature, verbali di sopralluogo, piani di ade- |
| guamento ai requisiti strutturali e tecnologici); |
| Archiviazione nel sistema di gestione dati; |
| - Consolidamento/Aggiornamento dei dati nell'attuale sistema informativo sanitario |
| (Area Applicativa "Privata Accreditata"); |
| - Realizzazione di procedure di export nel nuovo sistema Edotto (Area Applicativa |
| Anagrafe delle Strutture Sanitarie e/o altre aree successivamente individuate); |
| Manutenzione del data-base; |
| Fornitura delle necessarie apparecchiature (scanner, modem/fax). |
| I servizi professionali vengono erogati dal fornitore mediante tre figure professionali |
| che operano prevalentemente presso gli Uffici dell'Assessorato. |
| 1.2 - Servizio di verifica incrociata dati MEF/SISR di cui all'art.50 legge 326/03 e |
| s.m.i. |
| Il servizio si riferisce al controllo dei procedimenti amministrativi e dei processi funzio- |
| nali volti a garantire il puntuale e tempestivo rispetto degli obblighi informativi di cui al- |

| l'art. 50 legge 326/03 e s.m.i. Comprende le seguenti forniture: |
|---|
| - monitoraggio dei tempi di invio degli aggiornamenti degli archivi (Assistiti, Esenti |
| ticket, Medici Prescrittori, Consegna Ricettari, Strutture Private Accreditate, Far- |
| macie); |
| monitoraggio dei tempi di trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte del- |
| le strutture private e pubbliche; |
| controllo incrociato tra le ricette inviate al Sistema TS e le ricette presenti nel SISR; |
| verifica delle discordanze numeriche e contabili tra le due banche dati; |
| elaborazione ed invio della reportistica di sintesi alla Regione Puglia (con cadenza |
| mensile), relativamente alle aree "specialistica pubblica"; "specialistica privata ac- |
| creditata" e "farmaceutica"; |
| - elaborazione ed invio della reportistica dettagliata alle Aziende Sanitarie, agli |
| Aziende Ospedaliere, agli IRCCS pubblici e agli Enti Ecclesiastici (con cadenza |
| mensile); |
| - supporto tecnico ai referenti ex art.50 ed alla Cabina di Regia per il monitoraggio |
| della spesa sanitaria di cui alla DGR 1941/2009 ed alla DGR 327/2007; |
| 1.3 - Servizio di Gestione Documentale per le attività del Tavolo della Sanità Elet- |
| tronica di Puglia e del progetto Edotto (già NSISR) |
| Il servizio si riferisce al Document Management System necessario ad assicurare la |
| gestione e l'archiviazione informativa della documentazione del TSE e comprende le |
| seguenti fornitur:e |
| - Office automation; |
| Acquisizione ottica della documentazione; |
| Archiviazione digitale tramite l'applicativo Poseidon; |
| Fornitura delle apparecchiature (scanner, modem/fax); |
| |

| Archiviazione digitale, aggiornamento e organizzazione della base-dati del Sistema | |
|--|--|
| | |
| di Gestione Documentale messo a disposizione da InnovaPuglia Spa i progetti di | |
| Sanità Elettronica, ivi compreso il progetto Edotto. | |
| I servizi professionali vengono erogati dal fornitore mediante una figura professionale | |
| che opera prevalentemente presso gli Uffici dell'Assessorato. | |
| ARTICOLO 2 – DURATA | |
| A partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, i servizi descritti nell'artico- | |
| lo 1 avranno la stessa durata del Contratto di chiusura REP. 8981/ 18.12.2007, come | |
| integrato dall' appendice Rep. 9936 del 2009, ossia sino all'avvio in esercizio del pro- | |
| getto Edotto (già NSISR), fatta salva la possibilità per la Regione di sospendere i servi- | |
| zi con un preavviso di almeno 30 giorni. | |
| ARTICOLO 3 – PREZZI E FATTURAZIONE | |
| 3.1 - Servizio di Conduzione e manutenzione del data-base delle Strutture Sanita- | |
| rie Accreditate. | |
| Canone mensile posticipato di 14.841,00 oltre IVA. | |
| 3.2 - Servizio di verifica incrociata dati MEF/SISR. | |
| Canone mensile posticipato di 24.434,00 oltre IVA. | |
| 3.3 - Servizio di Gestione Documentale per le attività del Tavolo della Sanità Elettroni- | |
| ca di Puglia. | |
| Canone mensile posticipato di 4.722,00 oltre IVA. | |
| ARTICOLO 4 REGISTRAZIONE | |
| Tutte le spese relative al presente atto (bolli, imposta di registrazione, etc.) restano a | |
| totale carico della Ditta senza diritto a rivalsa. | |
| Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti al | |
| pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misu- | |

| ra fissa ai sens | dell'art. 40 del D.P.R. 26 | 6 aprile 1986, n. 131. | |
|-------------------|----------------------------|--|--|
| Per ogni contro | versia derivante dal pre | esente contratto, il foro competente è quello di | |
| Bari. | | | |
| Letto, conferma | to e sottoscritto in | esemplari in bollo ad un unico effetto. | |
| Bari, li | | | |
| p. la Regione I | ^o uglia | p. La Svimservice S.p.A. | |
| Il Dirigente di S | ervizio | Il Legale Rappresentante | |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 4 ottobre 2010, n. 2157

APQ Ricerca Scientifica - I Atto Integrativo: annullamento e contestuale sostituzione interventi con rimodulazione risorse mediante riprogrammazione interna.

L'assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal personale dell'Ufficio Università e Ricerca, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca d'intesa con il Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, riferisce quanto segue:

Premesso che la deliberazione della Giunta Regionale n. 1886 del 30/11/2004 aveva individuato nella "Ricerca" uno dei settori di intervento per la ripartizione programmatica delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate assegnate alla Regione Puglia dal CIPE con delibera n. 20/2004;

Visto il I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca Scientifica", sottoscritto in data 30/11/2005, inerente un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sul processo di sviluppo economico-sociale all'interno di un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa;

Rilevato che gli interventi previsti nel citato I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca Scientifica" erano stati suddivisi in tre linee d'azione e che, all'interno della prima di esse ("Opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale di plessi dedicati alle attività didattiche e/o di ricerca"), vi erano alcuni interventi a favore dell'Università di Bari tra cui la ristrutturazione dell'edificio ex Manifattura dei tabacchi da destinare a nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione;

Considerato che l'Università degli Studi di Bari, con nota prot. n. 97411 del 21/12/2009, ha formalmente rappresentato alcune criticità riguardanti l'intervento di ristrutturazione dell'edificio ex manifattura dei Tabacchi (cod. RIBA06) per effetto delle quali, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 23/02/2010, ha incaricato i Responsabili regionali dell'Intesa Istituzionale di Programma e dell'APQ Ricerca Scientifica (I° A.I.) di avviare le procedure per l'attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori per ivi proporre la delocalizzazione dell'intervento sull'edificio ex Manifattura Tabacchi (RIBA06), sostituendolo con l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile ex Enel in uno con la ristrutturazione dell'edificio ex Poste, come in tal senso richiesto dall'Università degliStudidiBari;

Visto che, in data 28/04/2010, si è riunito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ Ricerca Scientifica-I atto integrativo per discutere in ordine alla succitata proposta formulata dall'Università degli Studi di Bari, approvando la delocalizzazione dell'intervento originario sui due nuovi interventi sostitutivi, secondo quanto indicato nella D.G.R. n 517/2010, e dettando alcune condizioni;

Preso atto che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1535 del 05/07/2010, ha fatto proprie le decisioni assunte dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 28/04/2010 e, in conseguenza di ciò, osservate le condizioni ivi apposte, ha incaricato i responsabili regionali dell'Intesa Istituzionale e dell'A.P.Q. "Ricerca Scientifica"-I Atto Integrativo di avviare le procedure per l'inserimento nel citato APQ degli interventi di "Acquisto Edificio ex Enel" (RIBA11) e di "Ristrutturazione edifici ex ENEL e ex Poste" (RIBA12) in sostituzione dell'intervento di "Ristrutturazione edificio ex Manifattura Tabacchi" (RIBA06), per pari importo (euro 22.043.955,00) a carico delle risorse FAS di cui alla Delibera CIPE n. 20/2004, oltre euro 9.700.000,00 a carico dell'Università degli Studi di Bari, come di seguito rappresentato:

| Codice intervento | Denominazione intervento | Localizzazione | Totale investimento | Del. CIPE 20/04 | Altre fonti UniBA | Note |
|-------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| RIBA11 | Acquisto Edificio ex Enel | Bari | 17.700.000,00 | 8.000.000,00 | 9.700.000,00 | Nuovo Intervento |
| RIBA12 | Ristrutturazione edifici ex ENEL ed ex Poste | Bari | 14.043.955,00 | 14.043.955,00 | === | Nuovo Intervento |
| | | totale | 31.743.955,00 | 22.043.955,00 | 9.700.000,00 | === |
| RIBA06 | Ristrutturazione edificio ex Manifattura dei | Bari | 26.013.955,00 | 22.043.955,00 | 3.970.000,00 | Intervento annullato |
| | tabacchi | | | | | |

Rilevato, da quanto sopra rappresentato, che, acquisita la piena efficacia del verbale del Tavolo dei Sottoscrittori del 28/04/2010, ai sensi della menzionata deliberazione n. 1535/2010, l'intervento di "Ristrutturazione edificio ex Manifattura Tabacchi" (RIBA06) viene sostituito con i nuovi interventi di "Acquisto Edificio ex Enel" (RIBA11) e di "Ristrutturazione edifici ex ENEL e ex Poste" (RIBA12), con poste di Bilancio regionale immutate in quanto liberate dall'intervento annullato e, perciò, senza oneri aggiuntivi per i soggetti firmatari dell'APQ e, quindi, per la Regione Puglia, prevedendosi un investimento complessivamente più cospicuo con maggiori risorse solo a carico dell'Università di Bari;

Ritenuto, però, per la parte di competenza della Regione Puglia ed in ossequio alle decisioni assunte dal Tavolo dei Sottoscrittori e fatte proprie dalla Giunta con la menzionata deliberazione n. 1535/2010, dover ulteriormente proseguire l'iter procedimentale con l'avveramento delle condizioni apposte dai soggetti firmatari nella citata seduta del 28/04/2010 (preventiva rinuncia da parte dell'Università degli Studi di Bari all'esecuzione con le risorse FAS dell'intervento di ristrutturazione dell'ex manifattura dei Tabacchi, concessione di formale liberatoria a beneficio di tutti i soggetti firmatari e prestazione in loro favore di idonea garanzia);

Rilevato che l'Università degli Studi di Bari, con nota prot. n. 55224-X/1 del 20/07/2010, ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Atto, sottoscritto dal Rettore Prof. Corrado Petrocelli in data 20/07/2010, di rinuncia all'e-

- secuzione dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio ex manifattura dei tabacchi (RIBA06);
- 2. Atto, sottoscritto dal Rettore Prof. Corrado Petrocelli in data 20/07/2010, di liberatoria in favore di tutti i soggetti firmatari dell'Accordo di Programma Quadro che sono stati sollevati ed esonerati da qualsivoglia responsabilità e da ogni coinvolgimento derivante dai rapporti giuridici connessi all'intervento rinunciato, assumendo, l'Università di Bari, a proprio carico, formalmente e sostanzialmente, ogni conseguenza, spese e pretese risarcitorie;
- 3. Copia conforme all'originale del provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 06/07/2010 con il quale è stata deliberata l'approvazione della proposta di costituzione di garanzia reale mediante accensione di ipoteca di primo grado sull'immobile ex Poste in favore dei sottoscrittori dell'accordo di Programma Quadro, per un importo ed una durata adeguati alle pendenti richieste risarcitorie;

Preso atto che la suddetta documentazione, come pervenuta dall'Università di Bari in data 20/07/2010, è stata trasmessa, con nota prot. n. 7263 del 22/07/2010, anche agli altri firmatari dell'APQ-Ricerca Scientifica I a.i. per opportuna conoscenza nonché per la formale accettazione della forma di garanzia prescelta dall'ateneo barese, come esplicitato anche nella successiva nota prot. n. 7403 del 27/07/2010;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota prot. n. 11207-U del 30/07/2010;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, con nota prot. n. 6430 del 05/08/2010;

Ritenuto dover esprimere, per quanto di propria competenza, identico parere favorevole, al pari di quanto già fatto dagli altri due firmatari con le note 11207 e 6430/2010:

Considerato, inoltre, che l'Università degli Studi di Bari, con nota prot. n. 62703-IX/2 del 08/09/2010, ha, in ultimo, trasmesso l'atto unilaterale di concessione di ipoteca di primo grado in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, della Regione Puglia, redatto in data 02/09/2010, repertorio n. 40445 e raccolta n. 16300, dal Notaio Michele Buquicchio, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 22150/1T;

Visto che l'iscrizione ipotecaria risulta richiesta all'Agenzia del Territorio di Bari-Servizio Pubblicità Immobiliare in data 03/09/2010, con nota presentata con il n. 143, ed eseguita in pari data con formalità n. 41355 del Registro Generale e n. 9372 del Registro Particolare;

Rilevato, pertanto, che sono da ritenersi avverate tutte le condizioni apposte dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 28/04/2010, il cui verbale e i provvedimenti adottati in conseguenza di esso possono dispiegare la loro piena efficacia e consentire, allo stato, per quanto di competenza della Regione Puglia, l'annotazione dello spostamento delle risorse già stanziate con la D.G.R. n. 589/2006 e con la D.G.R. n. 2002/2007 per l'intervento RIBA06 sui nuovi interventi RIBA11 e RIBA12;

Considerato, però, che, nel frattempo, la Giunta Regionale:

a) con deliberazione n. 658/2010, rimodulata con deliberazione n. 1476/2010, ha stabilito, tra l'altro, che tutte le strutture regionali di gestione della spesa hanno l'obbligo di conformare la loro attività al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 77-ter, commi 15 e 16, della legge n. 133/2008 ed ha posto alcuni vincoli agli impegni di spesa;

- b) con deliberazione n. 1712/2010, integrata con deliberazione n. 1858/2010, ha dettato disposizioni in ordine alla gestione di cassa, stabilendo, tra l'altro, che tutte le strutture regionali di gestione della spesa hanno l'obbligo di conformare la loro attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - liquidazione delle sole spese inderogabili e delle obbligazioni dovute ex lege entro i limiti degli importi indicati nell'allegato A al citato provvedimento giuntale;
 - liquidazione entro limiti prefissati della quota nazionale dei programmi operativi PRS, FESR e FSE della programmazione 2007-2013;
 - liquidazione di ulteriori spese, con importo complessivo predeterminato per ciascuna area con la D.G.R. n. 1858/2010, rinviando alle singole Direzioni di Area l'individuazione dei capitoli di bilancio interessati alla misura nel limite dell'importo di cassa attribuito;

Ritenuto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato e fermi restando i suesposti limiti agli impegni di spesa ed al programma dei pagamenti connessi all'osservanza delle regole di finanza pubblica (DD.GG.RR. nn. 658-1476-1712-1858/2010), si possa dare corso all'iter di sostituzione degli interventi menzionati per la liberazione delle risorse attualmente destinate dalla Regione Puglia nell'APQ "Ricerca Scientifica"-I Atto Integrativo per l'intervento di "Ristrutturazione edificio ex Manifattura Tabacchi" (RIBA06), che saranno destinate, in pari misura (euro 22.043.955,00), ai nuovi interventi di "Acquisto Edificio ex Enel" (RIBA11) e di "Ristrutturazione edifici ex ENEL e ex Poste" (RIBA12), con poste di Bilancio regionale e disciplina immutate;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 589 del 15/05/2006, n. 1363 del 03/08/2007, n. 1557 del 02/10/2007, n. 2002 del 27/11/2007, n. 2031 del 27/11/2007, n. 2302 del 29/12/2007 e n. 2111 del 10/11/2009, riguardanti l'APQ Ricerca Scientifica - I a.i.;

Ritenuta, pertanto, la proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione meritevole di approvazione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento lascia invariato l'importo destinato al programma, prevedendo, per la parte di competenza regionale, la sola rimodulazione finanziaria all'interno dell'APQ Ricerca Scientifica-I a.i. finalizzata alla piena utilizzazione da parte dell'Università degli Studi di Bari delle risorse ad essa assegnate con le D.G.R. n. 589/2006 e n. 2002/2007 per l'intervento di "Ristrutturazione edificio ex Manifattura Tabacchi" (RIBA06), pari a euro 22.043.955,00, per destinarle ai nuovi interventi di "Acquisto Edificio ex Enel", (RIBA11), per euro 8.000.000,00, e di "Ristrutturazione edifici ex ENEL e ex Poste" (RIBA12), per euro 14.043.955,00;

Il presente provvedimento comporta, all'interno dello stesso APQ, una mera variazione del titolo dell'obbligazione (Acquisto Edificio ex Enel e ristrutturazione edifici ex ENEL ed ex Poste anziché ristrutturazione edificio ex Manifattura Tabacchi) e lascia inalterato il creditore (Università degli Studi di Bari) e l'importo (euro 22.043.955,00) di cui alle D.G.R. n. 589/2006 e n. 2002/2007;

La spesa relativa alla rimodulazione, riveniente dal presente provvedimento, trova copertura finanziaria per euro 20.032.716,29 sul cap. 1149201/2010-residui di stanziamento 2006 e per euro 2.011.238,71 sul cap. 1149201/2010 - residui di stanziamento 2007.

Il presente provvedimento seguirà i limiti agli impegni di spesa ed al programma dei pagamenti connessi all'osservanza delle regole di finanza pubblica di cui alle DD.GG.RR. nn. 1712-1858 del 2010;

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dall'art. 4, comma 4, punti a) e d) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore esponente, sulla base di quanto sopra riferito, propone alla Giunta l'adozione del presente atto finale deliberativo.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione; VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore responsabile della P.O. "Accordi di Programma e Convenzioni", dal Dirigente dell'Ufficio competente, dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, senza osservazioni da parte dei rispettivi Direttori di Area;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi esposte, che qui si intendono integralmente riportate per costituirne parte integrante ed essenziale:

- Approvare e fare propria la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio, Università, Ricerca e Formazione che si intende integralmente richiamata;
- 2) Prendere atto dell'avveramento delle condizioni poste dal Tavolo dei Sottoscrittori del I Atto Integrativo dell'APQ Ricerca Scientifica (recepito con la deliberazione di G.R. n. 1535 del 05/07/2010), di cui in narrativa;
- 3) Incaricare, per l'effetto, i responsabili regionali dell'Intesa Istituzionale e dell'A.P.Q. "Ricerca Scientifica"-I Atto Integrativo a dare corso, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, alle procedure per l'inserimento nel citato APQ degli interventi di "Acquisto Edificio ex Enel" (RIBA11) e di "Ristrutturazione edifici ex ENEL e ex Poste" (RIBA12) in sostituzione dell'intervento di "Ristrutturazione edificio ex Manifattura Tabacchi" (RIBA06), per pari importo (euro 22.043.955,00) a carico delle risorse FAS 2000-2006;
- 4) Disporre la rimodulazione delle risorse attualmente destinate dalla Regione Puglia nell'APQ "Ricerca Scientifica"-I A.I. con deliberazioni di G.R. n. 589/2006 e n. 2002/2007 per l'intervento di "Ristrutturazione edificio ex Manifattura Tabacchi" (RIBA06) per euro 22.043.955,00 con

la destinazione delle stesse ai nuovi interventi di "Acquisto Edificio ex Enel" (RIBA11) per euro 8.000.000,00 e di "Ristrutturazione edifici ex ENEL e ex Poste" (RIBA12) per euro 14.043.955,00, con poste di Bilancio regionale e disciplina immutate, autorizzando il Servizio Ragioneria ad effettuare le opportune annotazioni contabili all'interno dello stesso settore di intervento (cap. 1149201 dell'UPB 6.3.5 - all. 3 D.G.R. n. 589/2006);

- 5) Disporre che la liquidazione delle somme assegnate con il presente provvedimento potrà avvenire solo quando lo consentiranno i vincoli di cassa posti in conseguenza delle prescrizioni connesse all'osservanza del patto di stabilità interno e del relativo obiettivo di cassa, in adempimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica;
- 6) Disporre che la regolazione dei rapporti tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari avverrà secondo l'analogo schema-tipo di disciplinare già approvato dalla Giunta Regionale per l'intervento RIBA12 mentre per l'intervento RIBA11 avverrà mediante l'allegato schema di disciplinare che presenta i necessari correttivi dettati dalle peculiarità dell'intervento stesso e che si approva in uno con il presente provvedimento;

- 7) Autorizzare gli Uffici regionali competenti a dare attuazione ed esecuzione a quanto riportato nel presente provvedimento, adempiute le prescrizioni richiamate, previa intesa con i Direttori di Area competenti e nei limiti stabiliti agli impegni di spesa ed al programma dei pagamenti connessi all'osservanza delle regole di finanza pubblica, come fissati dalla Giunta Regionale;
- 8) Disporre, nei termini e modalità di cui alla presente deliberazione e per gli interventi indicati, la modifica dei provvedimenti regionali con la stessa incoerenti, tra cui, in particolare, l'all. 2 della D.G.R. n. 589/2006 e l'all. 5 della D.G.R. n. 2002/2007;
- Disporre che il presente provvedimento sia comunicato all'Università degli Studi di Bari a cura del Servizio Scuola Università e Ricerca per quanto di competenza;
- 10) Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone



ASSESSORATO AL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA -I Atto Integrativo -

(Intervento finanziato con risorse FAS)

DISCIPLINARE

regolante i rapporti tra

REGIONE PUGLIA

e

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

per

L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX ENEL SITO ALLA VIA CRISANZIO, 42 IN BARI.

ART. 1 (Generalità)

1.I rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto attuatore, beneficiario dei finanziamenti di

cui all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica (I a.i.) per il territorio della Regione Puglia (di seguito APQ), limitatamente all'intervento di acquisto dell'immobile "ex Enel" sito in Bari alla via Crisanzio n. 42 (Tavolo dei Sottoscrittori 28/04/2010 - cod. RIBA11), sono regolamentati nel presente atto, secondo quanto riportato nei successivi articoli e nei relativi provvedimenti della Giunta Regionale.

ART. 2 (Acquisto)

- 1. L'acquisto dell'immobile è regolato dal Capo I del Titolo III del Libro IV del Codice Civile (artt. 1470 e segg.) nonché dalle Leggi nazionali e comunitarie in materia.
- 2. Il corrispettivo di acquisto sarà coperto parte da risorse dell'Università degli Studi di Bari (€ 9.700.000 su complessivi € 17.700.000, salvo riduzioni del corrispettivo) e parte da risorse FAS messe a disposizione dalla Regione Puglia (€ 8.000.000 su complessivi € 17.700.000, salvo riduzioni del corrispettivo). Eventuali riduzioni del corrispettivo di acquisto saranno imputate in pari proporzione ai due soggetti.

ART. 3

(Livelli di responsabilità)

- 1. L'APQ, di norma, è attuato con due livelli, distinti e complementari, di responsabilità:
 - a) i soggetti attuatori, che sono competenti delle attività di realizzazione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati;
 - b) la Regione Puglia, che ha la funzione di coordinamento, controllo e gestione finanziaria degli interventi nonché l'attuazione delle Azioni di sistema.

ART.4 (Soggetti attuatori)

1. Per soggetto attuatore si intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il finanziamento e liquida i vari pagamenti. Ai fini del presente atto il soggetto attuatore è l'Università degli Studi di Bari.

ART. 5 (Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento)

- 1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi dell'intervento, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma Quadro 28/04/2005 e dall'art. 7 del I Atto Integrativo 30/11/2005 ed alle funzioni ivi previste, il soggetto attuatore individua, quale soggetto responsabile del singolo intervento, il "responsabile unico del procedimento" che, ad integrazione delle sue funzioni previste dall'art. 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, svolge, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:
- a) Pianificare, organizzare e controllare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti-cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo

riconducibile al project management;

- b) Monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al Responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- c) Curare il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'intervento e trasmettere i relativi dati alla Regione Puglia secondo procedure e modalità stabilite dal Responsabile dell'APQ;
- d) Immettere i dati nel sistema MIRWEB se richiesto dal Servizio regionale competente;
- 2. Il responsabile del procedimento dovrà altresì aggiornare semestralmente la scheda intervento secondo quanto previsto nell'Applicativo Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella Circolare prot. n.32538 del 09/10/2003.
- 3. Il responsabile del procedimento risponde della veridicità dei dati di monitoraggio di cui al precedente comma 1 lett. c) e di quelli contenuti nella scheda intervento di cui al precedente comma 2.

ART. 6 (Soggetto responsabile dell'attuazione dell'APQ)

1. Al dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca della Regione Puglia, quale responsabile dell'attuazione dell'Accordo in base alla D.G.R. n. 2111 del 10/11/2009, sono demandate le attività di coordinamento, di vigilanza e controllo, di gestione finanziaria ai fini della corretta attuazione dell'intervento in questione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 8 dell'Accordo di Programma Quadro 28/04/2005, dall'art. 6 del I atto Integrativo 30/11/2005 del medesimo APQ ed ai compiti ivi previsti.

ART. 7 (Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento)

- 1. Il soggetto attuatore, entro il termine di 60 gg. dalla notifica del presente disciplinare, provvede ad inviare al Servizio Scuola Università e Ricerca della Regione Puglia:
- a) la relazione giurata ed asseverata di stima dell'immobile;
- b) il provvedimento amministrativo di approvazione dell'acquisto dell'immobile;
- c) il provvedimento di copertura finanziaria e le relative fonti;
- d) il contratto preliminare di compravendita;
- e) il quadro economico della spesa ed il piano dei pagamenti del corrispettivo di acquisto;
- f) il rogito notarile di acquisto dell'immobile, munito degli estremi di registrazione;
- g) il provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
- h) il presente disciplinare, debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento, e dal responsabile del procedimento;

- i) tutti i pareri ed i nullaosta previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di compravendita immobiliari (certificati di agibilità, di destinazione d'uso, ecc.);
- j) la comunicazione contenente gli estremi del conto corrente sul quale la Regione accrediterà i vari importi (codice IBAN, ecc.).
- 2. Il soggetto attuatore, entro il termine di 90 gg. dalla data del rogito notarile di acquisto, trasmetterà alla Regione Puglia anche i certificati catastali di voltura a favore dell'Università degli Studi di Bari.
- 3. Sulla base degli atti di cui al comma 1 e sulla scorta del quadro economico connesso al contratto, il Servizio Scuola, Università e Ricerca adotta il provvedimento di assegnazione del finanziamento attribuito dalla Giunta Regionale.
- 4. In attuazione delle decisioni assunte dal Tavolo dei Sottoscrittori del 28/04/2010 e secondo quanto indicato nel presente articolo ed al precedente art. 2, l'Università degli Studi di Bari trasmette tutta la documentazione in originale al Servizio Scuola, Università e Ricerca e, sulla scorta di quanto previsto dal quadro economico di spesa, il suddetto Servizio provvede, con apposita determinazione Dirigenziale, alla regolarizzazione contabile delle eventuali economie sull'impegno originario del finanziamento assegnato dalla Giunta regionale che, così determinato, costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto attuatore e tutte le spese eccedenti rimarranno a suo completo carico.
- 5. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 saranno assunti nei limiti stabiliti agli impegni di spesa ed al programma dei pagamenti connessi all'osservanza delle norme di finanza pubblica fissate dalla Giunta Regionale.
- 6. Con riferimento agli interventi finanziati con la Delibera CIPE 20/2004 è fatto obbligo al soggetto attuatore di impegnare le risorse attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31.12.2010 pena la revoca del finanziamento. Tali atti devono essere trasmessi al Responsabile dell'Accordo.

ART. 8 (Ammissibilità della spesa)

- 1. Le spese effettuate dal soggetto attuatore devono essere comprovate da mandati di pagamento, fatture quietanzate e da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.
- 2. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non é ammissibile.
- 3. Sono ammissibili:
 - a) tutte le spese, facenti specificamente capo all'intervento, pagate a partire dal 01/09/2010 purché ammissibili secondo quanto disposto dal presente disciplinare e dalla normativa vigente;
 - b) gli oneri come per legge.
 - c) le spese per l'acquisizione dell'immobile;
- 4. Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con il venditore, compresi eventuali accordi bonari, e gli interessi per ritardati pagamenti;
- b) le spese di funzionamento in generale (ivi compresi i rimborsi per spese di missioni, sopralluoghi, ecc.);
- c) le spese per le quali non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo la normativa vigente;
- d) le spese sostenute in data antecedente al 01/09/2010.

ART. 9 (Erogazioni)

- 1. L'erogazione del contributo concesso definitivamente assegnato dalla Giunta Regionale, impegnato e regolarizzato con la determinazione dirigenziale di cui al comma 4 del precedente art.7 avverrà, da parte della Regione Puglia, in misura strettamente proporzionale alla quota complessiva di competenza dell'Università di Bari e secondo le stesse scadenze previste nel piano dei pagamenti del corrispettivo di acquisto stabiliti nel contratto preliminare e nell'atto definitivo di compravendita, secondo le seguenti modalità:
- ogni acconto del corrispettivo pattuito con il venditore sarà finanziato secondo la stessa proporzione di copertura della spesa complessiva finale, parte dall'Università di Bari e parte dalla Regione Puglia, per ciascuna delle rate di pagamento sino al raggiungimento del 95% del finanziamento regionale definitivamente impegnato in bilancio;
- il saldo, pari al restante 5% del finanziamento regionale impegnato in bilancio, sarà erogato al soggetto attuatore, contestualmente all'emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva, previo invio al Servizio regionale Scuola, Università e Ricerca:
- a) della rendicontazione degli oneri effettivamente sostenuti e pagati per lo specifico intervento e per i quali sono state disposte apposite erogazioni da parte della Regione Puglia, con allegati i relativi provvedimenti di approvazione delle spese e di liquidazione delle somme, nonché dei connessi mandati di pagamento;
- b) della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente atto;
- c) di tutti i pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di compravendita immobiliare, con particolare riferimento ai certificati di agibilità e di destinazione d'uso;
- d) dell'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento che le spese liquidate e pagate sono conforme ed ammissibili secondo le norme vigenti.
- 2. I provvedimenti di liquidazione di cui al comma 1 saranno assunti solo quando lo consentiranno i vincoli di cassa posti in conseguenza delle prescrizioni connesse all'osservanza del patto di stabilità interno e del relativo obiettivo di cassa, in adempimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica e secondo il programma dei pagamenti fissato dalla Giunta Regionale.

ART. 10 (Cofinanziamento)

1. In caso di cofinanziamento, sia nella fase previsionale (quadro economico definitivo) che nella fase finale di attuazione finanziaria (calcolo delle economie) deve essere considerata la spesa pubblica complessiva, con contestuale attribuzione separata dei costi

per le quote parti previste, sulle quali viene quantificata l'obbligazione in capo a ciascun soggetto cofinanziatore.

ART. 11 (Eccedenza di spesa)

1. Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo dell'impegno definitivo di cui al comma 4 del precedente art.7 è a carico del soggetto attuatore, essendo escluso che gli eventuali oneri che superino tale limite possano essere alimentati con economie di altri progetti o possano gravare sul bilancio regionale.

ART.12 (Economie da riprogrammare)

- 1. Costituiscono economie da riprogrammare:
 - a) l'importo, totale o parziale, dei progetti, previsti nell'ambito dell'APQ, eventualmente soggetti a revoca o che comunque non è più possibile, in tutto o in parte, realizzare;
 - il finanziamento concesso nell'APQ ad interventi nel frattempo realizzati, in via di realizzazione o già ammessi a finanziamento e da realizzare, con fondi rivenienti da altre fonti di finanziamento;
 - c) le economie derivanti dalla differenza fra l'importo del finanziamento previsto nell'APQ e l'importo definitivamente assegnato e quantificato con la determinazione di cui al comma 4 del precedente art.7;
 - d) ogni altra economia accertata in sede di omologazione finale delle spese sostenute.
- 2. Tali risorse restano a disposizione della Regione per essere riprogrammate, a seguito dell'accertamento delle economie e dei relativi importi, tramite e secondo le procedure previsti dall'APQ.

ART.13 (Controlli)

1. I soggetti responsabili per gli interventi ricadenti nella propria competenza e la Regione per tutti i progetti dell'APQ possono effettuare, se lo ritengano necessario per l'efficienza del programma e con le modalità che riterranno più opportune, controlli sull'avanzamento dei singoli progetti e più in generale sull'attività tecnico-amministrativa del soggetto attuatore concernente l'intervento. Tali verifiche, anche ove operate, non esimono tuttavia il soggetto attuatore dalla sua responsabilità nella regolare ed efficiente esecuzione delle opere.

ART. 14

(Omologazione delle spese)

1. All'omologazione delle spese sostenute si provvederà nei modi e termini di cui all'art. 24 della L.R. n.13/01 e s.m.i, così come sostituito dal comma 19 dell'art. 2 del L.R. n. 40 del 31.12.07.

ART. 15 (Revoche)

- 1. Alla Regione é riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
- 2. Nel caso di revoca, il soggetto attuatore é obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

ART. 16 (Norme di salvaguardia)

- 1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/ o danni di qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
- 2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dell'APQ oggetto del presente disciplinare.
- 3. Con la sottoscrizione del presente disciplinare verranno meno *ex tunc* anche gli effetti di cui al disciplinare sottoscritto dall'Università degli Studi di Bari in data 09/04/2008, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'edificio ex Manifattura dei Tabacchi, il cui intervento viene delocalizzato e contestualmente sostituito con altri interventi aventi la medesima finalità. Si intende modificato, in tal senso, anche il quadro degli interventi di cui all'art. 3 del I Atto integrativo dell'APQ in materia di ricerca scientifica sottoscritto in data 30/11/2005.
- 4. La Regione Puglia darà corso agli obblighi assunti osservati i limiti stabiliti agli impegni di spesa, ai vincoli di cassa ed al programma dei pagamenti connessi all'osservanza delle norme di finanza pubblica fissati dalla Giunta Regionale.

| PER ACCETTAZIONE : | |
|---|--|
| IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE BENEFICIARIO | |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | |

(Luogo e data)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2159

Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) - Adozione dello Studio di fattibilità "Corridoio Ecologico del Cervaro".

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione regionale e Osservatorio del Paesaggio e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- Nell'ambito dell'Intesa istituzionale di Programma fra Governo italiano e Regione Puglia, in data 18 dicembre 2007, è stato stipulato fra il Ministero dello Sviluppo Economico e la medesima Regione Puglia l'Accordo di Programma Quadro (APQ), avente ad oggetto: "Studi di fattibilità", al quale risultano destinate risorse vincolate dello Stato per sei milioni di euro (6 MEURO), rivenienti dalla Delibera CIPE n. 35/05.
- In particolare, il suddetto APQ finanzia la realizzazione di sedici Studi di fattibilità che fanno riferimento agli indirizzi di medio termine del Quadro Strategico Nazionale (QSN) e del Programma Operativo FESR del ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, già approvati da questa Giunta con deliberazione n. 1073 del 4 luglio 2007.
- Fra gli interventi finanziati è previsto lo Studio codice "SF06", per la "Definizione dei programmi integrati per lo sviluppo dei corridoi ecologici", con uno stanziamento di fondi CIPE dell'importo di euro 215.000,00. a cura del Servizio Ecologia Ufficio Parchi e RR NN.
- Con successiva D.G.R. n. 2195 del 18 novembre 2008 è stata prescelta l'area del torrente Cervaro, in virtù della sua particolare collocazione geografica, di collegamento fra il Subappennino Dauno e il Tavoliere, delle sue peculiarità e caratteristiche naturalistiche. La valle del torrente Cervaro è individuata quale sito di importanza

comunitaria (SIC IT 9110032); è interessata, nella sua parte finale, dall'area protetta regionale del Parco di Bosco Incoronata; è annoverata fra i corridoi ecologici individuati dalla Provincia di Foggia all'interno della rete ecologica provinciale;

Il Coordinamento del Progetto è stato affidato all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali del Servizio Ecologia, in quanto responsabile della Rete "NATURA 2000", impegnato nella realizzazione della rete ecologica regionale, nonché dotato di esperienza e delle competenze professionali necessarie. In particolare, la responsabilità dello Studio in oggetto è affidata all'ing. Francesca PACE, all'epoca dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, che si è avvalsa della struttura e delle risorse umane e strumentali del proprio Ufficio.

Per la particolare specialità di alcune tematiche, ci si è avvalsi di un Coordinatore scientifico, individuato nel prof. Giuseppe BOGLIANI, professore di Zoologia presso la Facoltà di Scienze dell'Università degli Studi di Pavia, dove è titolare dei corsi di Etologia; Zoocenosi e conservazione della Fauna; Ornitologia, coordinatore scientifico del progetto di individuazione della Rete Ecologica della Lombardia, oltre che esperto di tematiche legate alla gestione e conservazione degli ecosistemi.

Un gruppo di lavoro è stato costituito presso l'Ufficio di Piano della Provincia di Foggia in virtùdelle attività svolte per la redazione del suo Piano Territoriale di Coordinamento, delleesperienze specifiche maturate in particolare nella individuazione della rete ecologicaprovinciale, nonché per la conoscenza diretta del territorio

Sono stati coinvolti i Comuni di Foggia, nella sua qualità di Ente gestore del Parco Naturale regionale "Bosco Incoronata", e Castelluccio dei Sauri in considerazione dell'esistenza ed operatività di un tavolo tecnico già attivato con cui operano i sedici Comuni (Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Foggia, Manfredonia, Monteleone di P., Ordona, Orsara di P., Panni, Troia) il cui territorio è compreso nell'area oggetto di studio, anche mediante l'organizzazione di uno o più tavoli di concertazione e/o forum sul tema, al fine di favorire

e realizzare un proficuo scambio di informazioni e conoscenze

Al Comune di Foggia, nella sua qualità di Ente gestore del Parco Naturale regionale "Bosco Incoronata", è stato affidato il compito di organizzare e promuovere eventi, manifestazioni ed incontri sull'iniziativa; favorire la partecipazione ed il coinvolgimento delle comunità locali interessate; realizzare materiale informativo e divulgativo

Considerato che:

 Con rilevanti implicazioni con questo Studio, in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, l'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio è impegnato nella redazione del Piano Paesaggistico regionale; nel cui ambito la Rete Ecologica Polivalente, e al suo interno la Rete per la Biodiversità, è individuata come uno dei cinque Progetti strategici, e ne viene individuato lo Schema Direttore Regionale.

Con DGR n. 1 del 11.01.2010 è stata approvata dalla Giunta Regionale la "Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)" che, in particolare, individuava nello "Scenario strategico" tra i "Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali " lo Studio di fattibilità "Corridoio Ecologico del Cervaro". Questi progetti hanno costituito la sperimentazione puntuale degli obiettivi strategici del Piano nelle diverse fasi della sua elaborazione contribuendo a chiarire e sviluppare gli obiettivi, a mobilitare attori pubblici e privati, a indicare strumenti di attuazione. A partire dalle proposte tematiche contenute nel Documento Programmatico, sono stati proposti da attori territoriali su specifici temi, valutati dalla Regione, e attivati attraverso specifici Protocolli di intesa fra la Regione e gli enti pubblici e privati interessati dal progetto.

La geografia regionale e lo spettro tipologico dei progetti già attivati testimoniano di una buona copertura del territorio e dei temi trattati dal PPTR, in modo da costituir un valido contributo alla operatività degli obiettivi e un buon livello di mobilitazione per la costruzione sociale del Piano.

Con note prot. A00_145 del 17/08/2010 n. 0004316 e con nota prot. A00_145 del 10/09/2010 n. 0005145 l'Ing. Francesca Pace Dirigente del Servizio Assetto del Territorio già Dirigente dell'Ufficio Parchi, in qualità di R.U.P.

del procedimento, ha trasmesso al Servizio competente lo Studio "Corridoio ecologico del Cervaro" composto dei seguenti elaborati

- · Relazione;
- Allegato. Programmi e fonti di finanziamento

TAVOLE

Quadro Conoscitivo

- 1. Carta geomorfologica (scala 1:75.000)
- 2. Carta vegetazionale (6 fogli in scala 1:25000)
- 3. Carta uso del suolo e fitocenosi (6 fogli in scala 1:25000)
- 4. Carta delle tutele ambientali (scala 1:75.000)
- 5. Il sistema delle qualità (scala 1:130.000)
- 6. La pianificazione comunale (scala 1:75.000)
- 7. Le pressioni antropiche (6 fogli in scala 1:25000)
- 8. Punti di crisi tra gli insediamenti e l'ambiente (scala 1:75.000)
- 9. Stato della proprietà (6 fogli in scala 1:25000)
- 10. Carta della fragilità e del rischio (6 fogli in scala 1:25000)

Progetto

- 11. Corridoio 25000 (6 fogli in scala 1:25000)
- 12. REB:Interventi di riconnessione degli habitat (6 fogli in scala 1:25000)
- 13. REB:Interventi in favore delle specie (6 fogli in scala 1:25000)
- 14. REB:Interventi in favore della biodiversità (6 fogli in scala 1:25000)
- 15. REB:Interventi per la mitigazione dei rischi e degli impatti (6 fogli in scala 1:25000)
- 16. REB:Interventi per la mitigazione dei rischi e degli impatti (6 fogli in scala 1:25000)
- **17.a** R E Multifunzionale: Strategie per la valorizzazione (scala 1:75.000)
- **17.b** R E Multifunzionale: Accessibilità e fruizione (5 fogli in scala 1:25000; 2 fogli in scala 1:25000)

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del Servizio Assetto del Territorio. qui in toto condivisa, si propone alla Giunta di adottare lo studio di fattibilità del "Corridoio del Cervaro" come uno dei **Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali** del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, come già indicato nel suo "Scenario strategico"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione regionale e Osservatorio del Paesaggio e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI ADOTTARE lo studio di fattibilità "Corridoio Ecologico del Cervaro" quale "Progetto Integrato di Paesaggio Sperimentale" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti del Servizio Assetto del Territorio:

- · Relazione;
- Allegato. Programmi e fonti di finanziamento

TAVOLE

Quadro Conoscitivo

- 1. Carta geomorfologica (scala 1:75.000)
- 2. Carta vegetazionale (6 fogli in scala 1:25000)
- 3. Carta uso del suolo e fitocenosi (6 fogli in scala 1:25000)

- 4. Carta delle tutele ambientali (scala 1:75.000)
- 5. Il sistema delle qualità (scala 1:130.000)
- 6. La pianificazione comunale (scala 1:75.000)
- 7. Le pressioni antropiche (6 fogli in scala 1:25000)
- 8. Punti di crisi tra gli insediamenti e l'ambiente (scala 1:75.000)
- 9. Stato della proprietà (6 fogli in scala 1:25000)
- 10. Carta della fragilità e del rischio (6 fogli in scala 1:25000)

Progetto

- 11. Corridoio 25000 (6 fogli in scala 1:25000)
- 12. REB:Interventi di riconnessione degli habitat (6 fogli in scala 1:25000)
- 13. REB:Interventi in favore delle specie (6 fogli in scala 1:25000)
- 14. REB:Interventi in favore della biodiversità (6 fogli in scala 1:25000)
- 15. REB:Interventi per la mitigazione dei rischi e degli impatti (6 fogli in scala 1:25000)
- 16. REB:Interventi per la mitigazione dei rischi e degli impatti (6 fogli in scala 1:25000)
- **17.a** R E Multifunzionale: Strategie per la valorizzazione (scala 1:75.000)
- **17.b** R E Multifunzionale: Accessibilità e fruizione (5 fogli in scala 1:25000; 2 fogli in scala 1:25000)

Di Pubblicare sul sito

http://paesaggio.regione.puglia.it/ lo studio di fattibilità "Corridoio Ecologico del Cervaro"

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2160

Rettifica alla Delibera n. 1636 del 12.7.2010: "Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2010".

L'Assessore con delega al Diritto allo studio e

alla Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Diritto allo studio, sottoscritta dalla Responsabile della P.O. e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola Università Ricerca, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta n. 1636 del 12.7.2010 è stato approvato il Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2010, per un importo complessivo di euro 12.640.000,00.

Nella ripartizione dei fondi, per mero errore materiale, la somma assegnata al Comune di Francavilla Fontana per il servizio trasporto è stata di euro 316.000,00, anzichè correttamente di euro 9.100,00. Si rende pertanto disponibile la somma di euro 306.900,00 che si propone di ripartire tra i Comuni per gli interventi per il diritto allo studio, procedendo alla rettifica del Piano di riparto già approvato con la suddetta deliberazione.

Nello specifico, nel piano citato non erano stati assegnati, a tutti i Comuni che avevano fatto richiesta, contributi straordinari integrativi a quelli già ricevuti nell'anno 2009 o nel 2008, per l'acquisto di scuolabus.

Per l'assegnazione dei contributi straordinari per l'acquisto di nuovi scuolabus erano pervenute domande da parte di 49 Comuni, solo parzialmente soddisfatte con il piano di riparto di cui alla D.D.G. n. 1636 del12.7.2010. Era stata fatta una graduatoria, allegata al presente provvedimento, secondo il principio della discriminazione positiva, favorendo cioè quei Comuni che avevano un più alto indice di carenza.

Per l'individuazione di tale indice si era tenuto conto dei seguenti indicatori: popolazione residente alla data del 31.12.2008, popolazione residente nell'agro, alunni attualmente trasportati, scuolabus di proprietà comunale (il numero totale e quello degli automezzi ancora efficienti), età media degli scuolabus comunali; punteggi aggiuntivi erano stati attribuiti a quei Comuni che si trovavano in particolari condizioni: mancanza di scuolabus e intenzione di avviare per la prima volta il servizio di trasporto, assenza di automezzi efficienti, presenza di frazioni, contributi erogati precedentemente per la stessa finalità. La formula per il calcolo dell'indice di carenza è esplicitata in calce allo stesso allegato.

Si può procedere pertanto alla ripartizione della somma di euro 306.900,00 resasi disponibile, a quei

Comuni che seguono nella graduatoria, nella quale possono rientrare tutti i Comuni che avevano fatto richiesta di un contributo integrativo a quello ricevuto nel 2009 o nel 2008.

Si può procedere altresì alla assegnazione del contributo straordinario di euro 30.000,00 per l'acquisto di un nuovo scuolabus, a favore di 5 Comuni che seguono nella graduatoria.

Viene altresì assegnata la somma di euro 2.823,00 al Comune di Giovinazzo a cui, a causa di un errore materiale, non era stato inserito il parametro riferito al numero degli alunni della scuola primaria nel calcolo dei contributi spettanti per "Altri interventi".

"Copertura finanziaria"

La spesa è stata impegnata con D.D. n. 272 del 3.8.2010 sui seguenti capitoli:

U.P.B. 4.4.1 Cap. 911010 - Contributo per il diritto allo studio (L.R. 42/80) euro 12.000.000,00;

U.P.B. 4.4.1 Cap. 911070 - Interventi di cui all'art. 5 comma 1 euro 440.000,00;

U.P.B. 4.4.1 Cap. 911080 -Interventi per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fini di lucro euro 200.000,00;

La suddetta spesa di euro 12.640.000,00 resta invariata atteso che trattasi di mera riassegnazione di somme.

Alla rettifica dell'impegno e alla liquidazione provvederà il Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca compatibilmente con i vincoli di spesa e di cassa derivanti dal rispetto del Patto di stabilità interno della Regione Puglia giusta D.G.R. n. 1712 del 12.7.2010 e successiva D.G.R. n. 1858 del 6.8.2010.

Destinatari della spesa sono Pubbliche Amministrazioni.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 comma 4° lett. d) ed f) della Legge n. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione ed esaminata la proposta dell'Assessore; Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della P.O.,dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca dal Dirigente di Area;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato:

- di rettificare il Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2010 già approvato con la D.G.R. n. 1636 del 12.7.2010, ripartendo la somma resasi disponibile pari ad euro 306.900,00, come riportato negli allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che con apposita determinazione del Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, si procederà alla rettifica dell'impegno assunto con D.D. n. 272 del 3.8.2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. 13/94 art.6 e darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2010 Comuni che hanno chiesto l'erogazione di contributi straordinari per l'acquisto di scuolabus

ALL. "A"

| .2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|---|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Contributi che si assegnano | con la presente | deliberazione | R | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 10.000,00 | 30.000,00 | 4.077,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | |
| Contr.assegn. | con la D.G.R. | n.1636/2010 | ð | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| Indice di | carenza | (p) | Ь | 32,59 | 26,07 | 15,14 | 13,77 | 8,00 | 6,56 | 5,00 | 4,91 | 25,75 | 13,85 | 11,69 | 8,89 | -9,55 | 5,98 | 5,84 | 62,75 | 50,00 | 50,00 | 21,38 | 4,73 | 65,32 | 52,89 | 43,35 | 42,66 | 37,05 | 35,63 | 34,55 | 25,54 | 23,54 | 18,35 |
| Num. di | Scuolabus o | Integrazione | 0 | 1 | 1 | 1 | Integrazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Integrazione | 1 | 1 | Integrazione | Integrazione | 1 | 1 | Integrazione | 1 | Integrazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Integrazione | 1 |
| Contributi | richiesti | | Z | 75.000,00 | 49.000,00 | n.i. | 15.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | n.i. | 65.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | n.i. | n.i. | 60.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 72.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| Corret- | tivo | (a) | М | 10 | 10 | 2 | (10) | (10) | (10) | 0 | (10) | 15 | 0 | 0 | 0 | (20) | (10) | (10) | 30 | 20 | 50 | 0 | (10) | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 10 | 0 |
| Beneficiario | ultimi | 5 anni | L | 2005 | | 2006 | 2005-2006-2008 | 2005-2009 | 2007 | | 2007 | 2005-2006 | 2007 | 2007 | | 2005-2009 | 2005-2009 | 2005-2009 | | | 2009 | 2007 | 2005-2006-2008 | | | | | | | | 2006 | 2009 | |
| Frazioni e | borgate | abitate | J | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 25 | 7 | 5 | | | 1 | 4 | 7 | | 1 | 1 | 5 | 3 | | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| Scuolabus Frazioni e | comunali | efficienti | I | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | | | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Età | media | Scuolabus | Н | 9,0 | 15,0 | 8,0 | 6,5 | 16,0 | 15,0 | 5,0 | 7,3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 13,6 | 12,0 | 17,0 | | | 19,6 | 9,5 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 20,0 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | 14,6 | 9,0 | 15,3 |
| Totale | Scuolabus | propr. com. | G | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Alunni | trasportati | o da trasp. | F | 167 | 33 | 47 | 770 | 162 | 170 | 58 | 416 | 94 | 250 | 290 | 162 | 83 | 344 | 894 | 42 | | 10 | 66 | 473 | 120 | 65 | 208 | 52 | 48 | 88 | 34 | 159 | 41 | 139 |
| Popolaz. | resid. | nell'agro | Ε | 4.000 | 25 | 887 | 5.015 | | 240 | | 3.500 | 1.918 | 820 | 105 | 34 | 750 | 209 | 946 | 405 | 48 | 4 | 345 | 5.480 | 1.100 | 1.180 | 4.562 | 94 | 3.100 | 40 | 26 | 1.000 | 150 | 38 |
| Popolazione | residente | 31.12.2008 | D | 13.260 | 5.594 | 18.287 | 55.912 | 17.189 | 18.086 | 10.652 | 27.529 | 16.040 | 10.576 | 8.995 | 7.094 | 27.817 | 31.218 | 99.249 | 1.153 | 1.370 | 4.920 | 14.650 | 153.239 | 5.914 | 3.856 | 11.379 | 2.937 | 12.307 | 5.623 | 1.230 | 10.807 | 1.739 | 13.887 |
| | Pr. | | ၁ | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BR | BR | BR | BR | BR | BT | BT | FG | FG | FG | FG | FG | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE |
| | Comuni richiedenti | | В | CASSANO | CELLAMARE | 3 CASAMASSIMA | 4 BITONTO | 5 ADELFIA | RUTIGLIANO | BITRITTO | 8 PUTIGNANO | CAROVIGNO | 10 TORRE S. SUSANNA | ERCHIE | 12 SAN DONACI | 13 MESAGNE * | 14 CANOSA | 15 ANDRIA | 16 MONTELEONE DI PUGLIA | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 18 STORNARA | 19 SAN MARCO IN LAMIS | 20 FOGGIA | SANNICOLA | ARNESANO | 23 LIZZANELLO | 24 BOTRUGNO | 25 CARMIANO | 26 PRESICCE | GIUGGIANELLO | 28 RACALE | 29 PATU | 30 MONTERONI |
| 1 | ż | | Α | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

306.900,00

ALL. "A"

PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2010

Comuni che hanno chiesto l'erogazione di contributi straordinari per l'acquisto di scuolabus

| | | | Popolazione Popolaz. | Popolaz. | Alunni | Totale | Età | Scuolabus Frazioni e | Frazioni e | Beneficiario | Corret- | Contributi | Num. di | Indice di | Contr.assegn. | Contributi che si assegnano |
|------------|--------------------------------|-----|----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|---------|------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| ż | Comuni richiedenti | Pr. | residente | resid. | trasportati Scuolabus | Scuolabus | media | comunali | borgate | ultimi | tivo | richiesti | Scuolabus o | carenza | con la D.G.R. | con la presente |
| | | | 31.12.2008 | nell'agro | o da trasp. propr. com. Scuolabus | propr. com. | Scuolabus | efficienti | abitate | 5 anni | (a) | | Integrazione | (p) | n.1636/2010 | deliberazione |
| Α | В | ၁ | D | Е | F | Ð | Н | I | J | Г | M | Z | 0 | Ь | ð | R |
| 31 CUT | CUTROFIANO | LE | 9.245 | 606 | 180 | 2 | 12,5 | 1 | | 2006 | (5) | 60.000,00 | 1 | 17,35 | | |
| 32 SOC | 32 SOGLIANO CAVOUR | LE | 4.154 | 177 | 55 | 1 | 15,0 | 1 | | | 0 | 44.000,00 | 1 | 17,34 | | |
| 33 SAD | 33 SANARICA | LE | 1.480 | 92 | 98 | 2 | 13,0 | 1 | | 2005 | 0 | 83.000,00 | 1 | 16,67 | | |
| 34 CAS | 34 CASTRI' DI LECCE | LE | 3.079 | | 75 | 1 | 15,0 | 0 | | 2009 | 0 | 20.000,00 | Integrazione | 16,00 | | 10.000,00 |
| 35 SOLETO | JETO | LE | 5.590 | 466 | 197 | 3 | 11,3 | 2 | | 2006 | (5) | 65.000,00 | 1 | 12,80 | | |
| 36 CA | 36 CAMPI SALENTINA | LE | 10.908 | 34 | 263 | 4 | 8,6 | 3 | | | 0 | 60.000,00 | 1 | 10,95 | | |
| 37 TRICASE | CASE | LE | 17.818 | 3.791 | 208 | 4 | 9,3 | 4 | 4 | 2009 | (10) | 12.000,00 | Integrazione | 10,31 | | 10.000,00 |
| 38 MAGLIE | GLIE | LE | 15.023 | 561 | 388 | 2 | 10,5 | 1 | 1 | 2006-2009 | (15) | 25.000,00 | Integrazione | 3,74 | | 10.000,00 |
| 39 NARDO' | RDO' | LE | 31.208 | 2.480 | 125 | 5 | 9,6 | 3 | 2 | 2006-2009 | (15) | 50.000,00 | 1 | -1,41 | | |
| 40 CAI | 40 CAPRARICA DI LECCE | LE | 2.607 | | 20 | 1 | 3,0 | 1 | | 2006 | (5) | 25.000,00 | 1 | -2,00 | | |
| 41 SECLI | 'III' | LE | 1.969 | | 96 | 1 | 10,0 | 1 | | 2009 | (20) | 35.000,00 | Integrazione | -10,00 | | 10.000,00 |
| 42 GAI | 42 GALLIPOLI | LE | 21.033 | 327 | 18 | 2 | 8,0 | 1 | | 2006-2008 | (20) | 40.000,00 | Integrazione | -10,86 | | 10.000,00 |
| 43 FRA | 43 FRAGAGNANO | TA | 5.528 | 950 | 54 | 1 | 7,0 | 1 | 3 | | 10 | 40.000,00 | 1 | 26,28 | 30.000,00 | |
| 44 PAI | 44 PALAGIANELLO | TA | 7.909 | 792 | 131 | 2 | 15,5 | 1 | | | 0 | 75.000,00 | 1 | 23,06 | 30.000,00 | |
| 45 PUL | 45 PULSANO | TA | 10.788 | 400 | 49 | 1 | 1,0 | 1 | 12 | 2007 | 20 | 60.000,00 | Integrazione | 22,82 | | 10.000,00 |
| 46 PAI | 46 PALAGIANO | TA | 15.880 | 530 | 127 | 3 | 10,3 | 2 | 14 | 2005 | 10 | 65.000,00 | 1 | 22,71 | 30.000,00 | |
| 47 SAD | 47 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | TA | 9.159 | 400 | 75 | 3 | 8,3 | 2 | 3 | 2006 | 5 | 50.000,00 | 1 | 15,39 | | 30.000,00 |
| 48 MO | 48 MOTTOLA | TA | 16.399 | 3.037 | 334 | 6 | 8,2 | 7 | 1 | 2008 | (5) | 200.000,00 | Integrazione | 12,07 | | 10.000,00 |
| 49 MA | 49 MARTINA FRANCA | TA | 49.525 | 13.092 | 1.490 | 17 | 14,8 | 17 | 3 | 2005-2006-2008-2009 | (30) | 60.000,00 | 1 | 7,97 | | 10.000,00 |
| - | | | | | | | | | | | | | | TOTALE | 550.000,00 | 304.077,00 |
| GIO | GIOVINAZZO (**) | | | | | | | | | | | | | | | 2.823,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(a) = Vengono attribuiti dei punteggi aggiuntivi (M) a quei Comuni che si trovano in una particolare situazione:

- Comuni che non hanno alcun automezzo (zero a Col. G-H-I) e intendono avviare il servizio di trasporto: punti 50;

- Comuni che non hanno alcun automezzo efficiente (zero a Col. I): punti 20;

- Comuni con frazioni o contrade abitate: se meno di 10, punti 10, se pari o superiori a 10, punti 20;

- Comuni collegati tra di Ioro che hanno costituito una "Unione di Comuni " punti 25; ai Comuni dell'Unione che presentano istanza separata si sottraggono 5 punti.

- Comuni che hanno beneficiato, negli ultimi 5 anni, di contributi analoghi, (punteggi negativi):

= nel 2009 - 20 punti; nel 2008 -15 punti; nel 2007 - 10 punti; nel 2006 - 5 punti; nell'anno 2005 - 0.

- Comuni che pur avendo ottenuto contributi in più anni precedenti non hanno provveduto ad acquistare gli scuolabus (-20 punti)

(c) = L'acquisto dell'automezzo deve essere effettuato entro il 31.12.2012 e lo stesso non potrà essere alienato per i primi cinque anni dalla data di immatricolazione. (b) = La formula per l'attribuzione dell'indice di carenza tiene conto dei parametri riportati alle varie colonne ed è la seguente: (E/D * F/G) + (G-I) + H + M

Il Dirigente del Servizio (Dott. ssa Rosa Dimita)

(*) Al Comune di Mesagne viene assegnato un contributo integrativo di € 4077,00 per motivi di quadratura della somma.
(**) Al Comune di Giovinazzo viene assegnata la somma di € 2.823,00, per altri interventi, per un errore materiale fatto nella fase istruttoria del Piano.

PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2010 Rettifiche

| | Сотив | Prov | Somma assegnata con D.G.R. n. 1636 del | Incremento della | Assegnazione |
|----|---|------|---|------------------|--------------|
| Ŋ | | | 12.7.2010 | somma assegnata | definitiva |
| 1 | ADELFIA | BA | 23.840,00 | 10.000,00 | 33.840,00 |
| 2 | 2 ANDRIA | BT | 297.633,00 | 10.000,00 | 307.633,00 |
| 3 | 3 BITONTO | BA | 147.827,00 | 10.000,00 | 157.827,00 |
| 4 | 4BITRITTO | BA | 17.891,00 | 30.000,00 | 47.891,00 |
| 2 | 5 CANOSA | BT | 140.683,00 | 10.000,00 | 150.683,00 |
| 9 | 6 CASTRI' | ΓE | 10.340,00 | 10.000,00 | 20.340,00 |
| 7 | 7 ERCHIE | BR | 29.104,00 | 10.000,00 | 39.104,00 |
| 8 | 8 MESAGNE | BR | 71.966,00 | 4.077,00 | 76.043,00 |
| 6 | 9 FOGGIA | FG | 605.308,00 | 10.000,00 | 615.308,00 |
| 10 | 10 FRANCAVILLA FONTANA | BR | 403.361,00 | -306.900,00 | 96.461,00 |
| 11 | 11 GALLIPOLI | TE | 32.394,00 | 10.000,00 | 42.394,00 |
| 12 | 12 GIOVINAZZO | BA | 33.098,00 | 2.823,00 | 35.921,00 |
| 13 | 13 MAGLIE | ΓE | 46.811,00 | 10.000,00 | 56.811,00 |
| 14 | 14 MARTINA FRANCA | TA | 121.395,00 | 10.000,00 | 131.395,00 |
| 15 | 15 MOTTOLA | TA | 29.399,00 | 10.000,00 | 39.399,00 |
| 16 | 16 PULSANO | TA | 18.376,00 | 10.000,00 | 28.376,00 |
| 17 | 17 PATU' | ΓE | 5.158,00 | 10.000,00 | 15.158,00 |
| 18 | 18 RACALE | ΓE | 26.739,00 | 30.000,00 | 56.739,00 |
| 19 | 19 RUTIGLIANO | BA | 53.594,00 | 30.000,00 | 83.594,00 |
| 20 | 20 <mark>SAN DONACI</mark> | BR | 19.160,00 | 30.000,00 | 49.160,00 |
| 21 | 21 <mark> SAN MARZANO DI S. GIUSEPPE</mark> | TA | 23.577,00 | 30.000,00 | 53.577,00 |
| 22 | 22 <mark> SECL</mark> I | ΓE | 3.968,00 | 10.000,00 | 13.968,00 |
| 23 | 23 <mark> TRICASE</mark> | ΓE | 74.024,00 | 10.000,00 | 84.024,00 |
| | Totale | | | 0000 | |
| | | | | | |

Il Dirigente del Servizio (Dott. ssa Rosa Dimita)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 4 ottobre 2010, n. 2161

Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione e la COOP estense soc. coop. Ratifica.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il comparto ortofrutticolo pugliese attraversa spesso periodi di grande difficoltà dovuta sia alla crisi dei consumi, sia alla concorrenza dei Paesi mediterranei che vantano produzioni con prezzi molto bassi.

La Regione Puglia è chiamata a svolgere un ruolo di garanzia della sicurezza e della qualità delle produzioni agroalimentari, oltre che di interlocutore istituzionale per favorire i processi di accordi interprofessionali fra i produttori, le loro organizzazioni e la distribuzione organizzata. Altro obiettivo fondamentale è quello di perseguire il miglioramento della capacità organizzativa e commerciale delle imprese, che devono tendere alla concentrazione dell'offerta per vedere aumentato il proprio potere contrattuale e il proprio valore aggiunto.

Con la sottoscrizione del protocollo di intesa per la sicurezza, la qualità alimentare e il collocamento della produzione della Puglia, sottoscritto in data 16 settembre 2005 tra la Regione Puglia, le Province e gli altri Enti istituzionali, le Organizzazioni Professionali Agricole, le Organizzazioni dei Produttori, le Associazioni delle imprese della lavorazione e trasformazione dei prodotti e la Distribuzione Organizzata, si è dato l'avvio a campagne di promozione per il comparto dell'uva da tavola.

Nell'ambito degli obiettivi sanciti dal suddetto protocollo di intesa, la Regione Puglia con le DGR n. 1615 del 22 novembre 2005 e n. 1397 del 19 settembre 2006 ha realizzato campagne di promozione per il prodotto uva da tavola.

La Regione Puglia con l'applicazione del suddetto "Protocollo" ha avviato azioni mirate atte a garantire per le produzioni agroalimentari tipiche regionali una tracciabilità e una maggiore sicurezza alimentare, una idonea riconoscibilità ed apprezzamento sui mercati, un prezzo equo che garantisca una giusta remunerazione per i produttori.

Con Determinazione del dirigente del Servizio Alimentazione del 24/09/2009, n. 496/ALI sono state approvate le procedure applicative per l'avvio di una fase sperimentale per la concessione in uso del marchio "Prodotti di Puglia" registrato l'11/09/2009 dall'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno - Agenzia della UE competente per la registrazione di marchi);

La Giunta Regionale con deliberazione del 13/10/2009, n. 1874 ha previsto azioni di promozione a favore del comparto dell'uva da tavola ed ha approvato la bozza di protocollo tra la Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo Rurale), la Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.), Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei Produttori Agricoli riconosciute, Organizzazioni della cooperazione Agricola, Associazioni dei Consumatori e Grande Distribuzione Organizzata per la promozione dell'uva da tavola "prodotti di Puglia";

Con l'accordo sottoscritto tra Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo Rurale), Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.), Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei Produttori Agricoli riconosciute, Associazioni dei Consumatori si è voluto promuovere l'uva da tavola di origine pugliese con il marchio "Prodotti di Puglia";

Con il marchio collettivo d'area "Prodotti di Puglia" la Regione intende promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi che sono realizzati all'interno del territorio regionale e che hanno come obiettivi quelli del miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi della regione.

Inoltre, attraverso i prodotti agroalimentari tipici pugliesi a marchio collettivo "Prodotti di Puglia" si intende garantire il consumatore finale sull'origine del prodotto, sulle procedure di ottenimento degli stessi in materia di igiene e sicurezza alimentare nonché sulle caratteristiche di qualità superiore.

Per affrontare efficacemente la crisi congiunturale che attanaglia il sistema agroalimentare pugliese diventano imprescindibili politiche di rafforzamento della filiera sulla base di accordi tra produttori e distribuzione organizzata con l'obiettivo di eliminare alcuni passaggi lungo la filiera stessa e di aumentarne l'efficienza della stessa.

Ciò premesso, la COOP Estense Soc. Coop. con nota del 2 luglio 2010, acquisita agli atti del Servizio con prot. A00030/07/07/2010 n. 62819, si è resa disponibile a costruire progetti di filiera tendenti a favorire relazioni più strette tra COOP e la produzione agricola della Puglia specificatamente per i prodotti carciofi, ciliegie, clementine, uva da tavola, cipolla di Acquaviva delle Fonti, fiori, agnello, vitello, pesce ed olio extravergine di oliva per la valorizzazione della produzione a marchio "prodotti di Puglia".

A seguito di specifici incontri tra Regione e COOP Estense Soc. Coop" è stata definita la bozza di protocollo di intesa per la realizzazione di progetti di filiera tendenti alla promozione dei "Prodotti di Puglia".

Con l'accordo si intende cogliere l'opportunità di far conoscere e promuovere i prodotti agroalimentari di qualità di origine pugliese a marchio "Prodotti di Puglia" anche, attraverso la rete di vendita della COOP Estense Soc. Coop. che a sua volta trova l'opportunità di rifornirsi da produttori concessionari del "Marchio prodotti di Puglia".

Per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo la Regione non assume a proprio carico alcuno onere aggiuntivo rispetto a quelli già previsti per le attività di promozione definite nell'ambito del programma annuale di promozione dell'Area politiche per lo Sviluppo Rurale, approvato per l'esercizio 2010 con DGR n. 362 del 10/02/2010;

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione rappresentata dal Dirigente del Servizio Alimentazione e la COOP Estense Soc. Coop. rappresentata dal presidente hanno sottoscritto in data 27 settembre 2010 il protocollo di intesa per la realizzazione di progetti di filiera tendenti alla promozione dei "Prodotti di Puglia", (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il protocollo persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere i prodotti agroalimentari di qualità di origine pugliese a marchio "Prodotti di Puglia";
- Analizzare il posizionamento (rapporto prezzo/qualità) del prodotto in relazione agli specifici mercati di riferimento:

- Individuare una logistica idonea a garantire livelli adeguati di efficienza e di servizio;
- Definire adeguati e coerenti piani di promozione, di comunicazione e di marketing.

In particolare si prevede di realizzare a cura COOP Estense Soc. Coop. della specifiche azioni di promozione presso i punti vendita, da individuare, supportate da azioni di informazione a mezzo di spot radiofonici e materiale cartaceo che puntino a trasferire ai consumatori le caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari tipici di qualità regionali a marchio "Prodotti di Puglia".

La Regione Puglia al fine di promuovere e far conoscere i prodotti agroalimentari di qualità di origine pugliese accoglie le ulteriori disponibilità che dovessero pervenire per costruire progetti di filiera tendenti a favorire relazioni più strette tra distribuzione organizzata e la produzione agricola della Puglia a marchio "Prodotti di Puglia".

Il protocollo di intesa per la realizzazione di progetti di filiera tendenti alla promozione dei "Prodotti di Puglia" tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione e la COOP Estense Soc. Coop. prevede la ratifica della Giunta Regionale.

Tanto premesso,

VISTA la D.G.R. n. 741/03 che ha determinato criteri e per la realizzazione di progetti di promozione del settore agro-alimentare;

PROPONE:

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- di ratificare il protocollo di intesa tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale -Servizio Alimentazione rappresentata del Dirigente del Servizio Alimentazione e la COOP Estense Soc. Coop. rappresentata dal presidente per la realizzazione di progetti di filiera tendenti alla promozione dei "Prodotti di Puglia", (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e s.m.i.)

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a

carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Le attività promozionali previste dall'allegato protocollo di intesa sono finanziate nell'ambito del programma annuale di promozione dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale approvato con DGR n. 362 del 10/02/2010.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanza istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Servizio Alimentazione:

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata;
- di ratificare il protocollo di intesa tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale -Servizio Alimentazione rappresentata dal Dirigente del Servizio Alimentazione e la COOP Estense Soc. Coop. rappresentata dal presidente per la realizzazione di progetti di filiera tendenti alla promozione dei "Prodotti di Puglia", (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare il Segretariato generale della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6, lettera e) della L.R. 13/94;
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo Alimentazione e Tutela Qualità di inviare lo schema di convenzione all'Ufficio Rogazione Atti Settore economato Contratti Area Affari generali, per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Avv. Loredana Capone

Allegato "A"



Protocollo d'intesa

tra

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione, di seguito denominata "Regione", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 45 - 47, part. IVA 80017210727 in questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Alimentazione (ai sensi della L.R. n.7/97 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 3251/98) da Nicola A. Rutigliani nato il 26/07/1951 a Ruvo di Puglia (Ba) e domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

е

La COOP ESTENSE Soc. Coop., di seguito denominato COOP, con sede in Modena , viale Virgilio, 20 , nella persona del Presidente Zucchelli Mario, nato a Castelfranco Emilia (Mo) il 23/01/1946 e domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

Premesso

- che la Regione con l'applicazione del "Protocollo d'Intesa per la sicurezza, la qualità alimentare e il collocamento della produzione della Puglia" sottoscritto, in data 16 settembre 2005, con le Province e gli altri Enti istituzionali, le Organizzazioni Professionali Agricole, le Organizzazioni dei Produttori, le Associazioni delle Imprese della lavorazione e trasformazione dei prodotti, la Distribuzione e i Consumatori, ha avviato azioni mirate atte a garantire per le produzioni agroalimentari tipiche regionali:
 - una tracciabilità e una maggiore sicurezza alimentare;
 - una idonea riconoscibilità ed apprezzamento sui mercati;
 - un prezzo equo che garantisca una giusta remunerazione per i produttori.
 - che la Regione ha realizzato campagne promozionali di intesa con le Organizzazioni Professionali Agricole, le Organizzazioni dei Produttori Agricole riconosciute, le Organizzazioni della Cooperazione Agricola, le Associazioni dei consumatori mirate a promuovere l'uva da tavola varietà "Italia" di provenienza pugliese, con marchio Prodotti di Puglia con gli obiettivi di :

- analizzare il posizionamento (rapporto qualità/prezzo) del prodotto in relazione agli specifici mercati di riferimento;
- > individuare e finanziare una logistica idonea a garantire livelli adeguati di efficienza e di servizio;
- > definire adeguati e coerenti piani di promozione, di comunicazione e di marketing:
- che il sistema produttivo dell'agroalimentare pugliese essendo eccessivamente frammentato espone il produttore a ripetute crisi di mercato caratterizzate da bassi prezzi alla vendita con conseguente scarsa remunerazione dei fattori della produzione;
- che è necessario poter istituzionalizzare un tavolo tecnico permanente tra i produttori dell'agroalimentare tipico regionale e la Grande Distribuzione Organizzata al fine di definire le strategie programmate per consentire lo sviluppo e la crescita delle produzione tipiche regionali;
- che la programmazione tra produttori e GDO oltre ad accorciare la filiera, dovrà garantire una redditività all'impresa agricola (con la definizione del prezzo all'origine) e nel contempo, attraverso il meccanismo di moderazione dei margini di guadagno da parte della GDO, stabilizzare il prezzo al consumo dei prodotti agroalimentari tipici pugliesi;
- che la Regione, attraverso i prodotti agroalimentari tipici pugliesi a marchio collettivo "Prodotti di Puglia" intende garantire il consumatore finale sull'origine del prodotto, sulle procedure di ottenimento degli stessi in materia di igiene e sicurezza alimentare nonché sulle caratteristiche di qualità superiore;
- che la Regione con DDS n.496/ALI del 24/09/2009 "approvazione procedure applicative settore agroalimentare. Avvio fase sperimentale per la concessione in uso del marchio "Prodotti di Puglia" ha, tra l'altro, approvato le schede tecniche di prodotto (uva da tavola, ciliegia, asparago, carciofo);
- che in una fase di crisi congiunturale del sistema agroalimentare pugliese è imprescindibile attuare politiche di rafforzamento della filiera sulla base di accordi di programma tra produttori e la distribuzione organizzata con l'obiettivo di eliminare alcuni passaggi lungo la filiera stessa;
- che COOP Estense Soc. Coop. con nota del 02/07/2010 acquisita al prot. A00030/07/07/2010 n. 62819, si è resa disponibile a costruire progetti di filiera tendenti a favorire relazioni più strette tra COOP e la produzione agricola della Puglia specificatamente per i seguenti prodotti: carciofi,

- > analizzare il posizionamento (rapporto qualità/prezzo) del prodotto in relazione agli specifici mercati di riferimento;
- > individuare e finanziare una logistica idonea a garantire livelli adeguati di efficienza e di servizio;
- > definire adeguati e coerenti piani di promozione, di comunicazione e di marketing:
- che il sistema produttivo dell'agroalimentare pugliese essendo eccessivamente frammentato espone il produttore a ripetute crisi di mercato caratterizzate da bassi prezzi alla vendita con conseguente scarsa remunerazione dei fattori della produzione;
- che è necessario poter istituzionalizzare un tavolo tecnico permanente tra i produttori dell'agroalimentare tipico regionale e la Grande Distribuzione Organizzata al fine di definire le strategie programmate per consentire lo sviluppo e la crescita delle produzione tipiche regionali;
- che la programmazione tra produttori e GDO oltre ad accorciare la filiera, dovrà garantire una redditività all'impresa agricola (con la definizione del prezzo all'origine) e nel contempo, attraverso il meccanismo di moderazione dei margini di guadagno da parte della GDO, stabilizzare il prezzo al consumo dei prodotti agroalimentari tipici pugliesi;
- che la Regione, attraverso i prodotti agroalimentari tipici pugliesi a marchio collettivo "Prodotti di Puglia" intende garantire il consumatore finale sull'origine del prodotto, sulle procedure di ottenimento degli stessi in materia di igiene e sicurezza alimentare nonché sulle caratteristiche di qualità superiore;
- che la Regione con DDS n.496/ALI del 24/09/2009 "approvazione procedure applicative settore agroalimentare. Avvio fase sperimentale per la concessione in uso del marchio "Prodotti di Puglia" ha, tra l'altro, approvato le schede tecniche di prodotto (uva da tavola, ciliegia, asparago, carciofo);
- che in una fase di crisi congiunturale del sistema agroalimentare pugliese è imprescindibile attuare politiche di rafforzamento della filiera sulla base di accordi di programma tra produttori e la distribuzione organizzata con l'obiettivo di eliminare alcuni passaggi lungo la filiera stessa;
- che COOP Estense Soc. Coop. con nota del 02/07/2010 acquisita al prot. A00030/07/07/2010 n. 62819, si è resa disponibile a costruire progetti di filiera tendenti a favorire relazioni più strette tra COOP e la produzione agricola della Puglia specificatamente per i seguenti prodotti: carciofi,

ciliegie, clementine, uva da tavola, cipolla di Acquaviva delle Fonti, fiori, agnello, vitello, pesce, olio extravergine di oliva; (vedi 1° programma allegato)

CIO' PREMESSO

le parti si impegnano a:

- promuovere i prodotti agroalimentari di qualità di origine pugliese a marchio "Prodotti di Puglia";
- analizzare il posizionamento (rapporto prezzo/qualità) del prodotto in relazione agli specifici mercati di riferimento;
- individuare una logistica idonea a garantire livelli adeguati di efficienza e di servizio;
- definire adeguati e coerenti piani di promozione, di comunicazione e di marketing.

Per quanto nelle rispettive competenze:

a. la regione:

- effettua la promozione dei prodotti di qualità a marchio "Prodotti di Puglia" oggetto del progetto di promozione attraverso un piano di comunicazione su scala nazionale e regionale e su base annuale;
- effettua controlli di qualità secondo le procedure di attuazione del marchio collettivo "Prodotti di Puglia";
- approva il progetto operativo di promozione per ogni prodotto predisposto dalla COOP.

b. Coop Estense assieme al Consorzio Nazionale Coop Italia si impegna a:

- effettuare la vendita, nelle proprie strutture, dei prodotti agroalimentari tipici di qualità regionali a marchio "Prodotti di Puglia" individuati nel progetto di promozione;
- concludere la promozione entro i termini stabiliti nel progetto di promozione;
- ambientare gli spazi di vendita con manifesti, locandine, folder promozionali dei prodotti a marchio "Prodotti di Puglia";
- non effettuare, per il periodo della promozione dei prodotti a marchio "Prodotti di Puglia", nessuna attività promozionale riferita a prodotti della stessa categoria;
- effettuare la promozione del prodotto a marchio "Prodotti di Puglia" nei punti vendita, che verranno individuati e comunicati alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, sia in Italia ed eventualmente anche all'estero e nel medesimo periodo;
- fornire alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, secondo la metodologia indicata nel progetto promozionale, approvato dalla Regione, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto di promozione acquistati e venduti.
- incentivare e favorire la fornitura del prodotto da parte di produttori organizzati per il confezionamento delle Organizzazioni dei Produttori riconosciute e delle Cooperative ortofrutticole pugliesi. A tal fine la Coop si impegna a selezionare i soggetti fornitori tra l'elenco dei produttori concessionari del marchio "prodotti

di Puglia" secondo le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo allegato al presente accordo.

Le parti stabiliscono che il prezzo di acquisto e di vendita dei prodotti agroalimentari oggetto di promozione saranno concordati tra le parti, tenendo conto dei costi di produzione e del sistema distributivo.

Le condizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente accordo sono definite nell'allegato progetto esecutivo.

I firmatari si impegnano a promuovere, nell'ambito delle rispettive attività di comunicazione, i risultati conseguiti con le iniziative di sviluppo previste nel presente protocollo e a garantire un'informazione puntuale ed imparziale sui processi di produzione e di distribuzione, per rafforzare la fiducia del consumatore.

Il presente protocollo non implica impegni commerciali per i firmatari, i quali saranno liberi di svolgere le loro scelte in applicazione delle proprie politiche commerciali.

Per la concreta applicazione delle intese contenute nel presente protocollo, le parti delegano i seguenti soggetti:

per la Regione:

per la COOP Estense:

Il presente protocollo sarà posto a ratifica della Giunta Regionale.

Bari,

Le Parti:

Le parti

COOP ESTENSE

IPERCOOP

cogo

Sede Legale: Viale Virgilio n. 20 41100 MODENA Cod. Fisc. e Partita IVA 00162660369

Mg. Coop Estenselu

p. la Regione

IL DIRIGENTE Nigola Anna Rutiglija

Progetto esecutivo per la Promozione dell'uva da tavola "Prodotti di Puglia"

La campagna promozionale 2010 uva da tavola "Prodotti di Puglia" che la Coop Estense si impegna a realizzare sarà così caratterizzata :

| Periodo campagna promozionale | 30 settembre 09 ottobre 2010 (nazionale) |
|--|---|
| Ambito territoriale | Nazionale |
| Contenitore utilizzato | Cartone con peso minimo garantito da 2,5 – Kg. a marchio "Prodotti di Puglia" |
| Prezzo di vendita minimo | 0,80 Euro al Kg |
| Prezzo minimo di acquisto dell'uva alla pianta | 0,50 Euro al Kg |
| Fornitura del prodotto | Fornitori accreditati concessionari del marchio "Prodotti di Puglia" (promozione nazionale) |
| Fornitura e selezione dei produttori | Fornitori accreditati concessionari del marchio "Prodotti di Puglia" secondo le caratteristiche indicate |
| Caratteristica del prodotto | Varietà Italia Cat. I secondo le indicazioni approvate con scheda tecnica approvata con DDS n. 496/ALI del 24/09/2009 |

Bari,

Le Parti:

Regione

PERCOOP

Sede Legale: Viale Virgilic n. 20
4*100 MODENA
Cod. Fisc. a Partita IVA 00162660365

p. COOP Estense

COOP ITALIA CONSORZIO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMATORI



Casalecchio di Reno, 21/09/10

Spett.le REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo SviluppoRurale

BARI

Alla C.A. dell'Assessore Dott. Dario Stefano

Oggetto: Valorizzazione Filiere Ortofrutticole Pugliesi

La presente unicamente per confermare la disponibilità a costruire e condividere progetti di filiera tendenti a favorire relazioni più strette fra Coop e la produzione agricola pugliese, specificatamente per i seguenti prodotti:

UVA ITALIA: periodo di promozione dal 30/09 al 15/10/2010

CLEMENTINE: periodo di promozione dal25/11 al 04/12/2010

.CARCIOFI: periodo orientativo di promozione Febbraio/Marzo 2011

CILIEGIE: periodo orientativo di promozione Giugno 2011

CIPOLLA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI: periodo orientativo di promozione Luglio/Agosto 2011

Cordiali saluti

VANES CANTIERI

Direzione Operativa Comm.le Food Responsabile Settore Ortofrutta Coop Italia - Via del Lavoro 6/8 40033 Casalecchio Di Reno (BO)

tel. +39 051 596111



nueznosa finificieres e costauracioni nasre sa frintificaciona en e costribus fostas



Progetto nuova sede Consiglio Regionale





DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era